ECONOMISTI CLASSICI
ITALIANI.

SCRITTORI CLASSICI
ITALIANI
DI
ECONOMIA POLITICA.

PARTE MODERNA

TOMO XVI.

MILANO

Nella Stamperia e Fonderia di G. G. DESTEFANIS

a S. Zeno, N.° 534.

MDCCCIV.

SULLE LEGGI VINCOLANTI

PRINCIPALMENTE

NEL COMMERCIO DE' GRANI

RIFLESSIONI

DI

PIETRO VERRI

SCRITTE L'ANNO 1769

CON APPLICAZIONE

ALLO STATO DI MILANO

Quosdam ratio ducit; quibusdam nomina clara opponenda sunt, et auctoritas, quae liberum non relinquat animum ad speciosa stupentem.

Seneca de Consolat. Cap. II.

PROEMIO

DELL' AUTORE

PREMESSO ALL' EDIZIONE DI MILANO DEL 1796.

Quest' opera *fu scritta sono omai quasi trent' anni nell' occasione in cui si voleva sgombrare l' amministrazione pubblica dalle nebbie e dagli errori consacrati dall' antichità. Si credeva che i soli mezzi per salvare la provincia dalla carestia fossero i vincoli, e quindi una legge obbligava a notificare ogni anno tutt' i grani raccolti; altra legge obbligava a introdurne una data porzione nelle città; pene severissime erano imposte a chi ammassasse grano senza una patente; cautele sulla macina de' mugnaj, cautele sul trasporto interno, proibizione dell' uscita de' grani dallo stato. Tale era la legislazione che pesava sul prodotto delle terre. I magistrati custodi di tai leggi davano le*

dispense e le tratte, e questa lucrativa facoltà li teneva tenacemente a difendere la pretesa savíezza delle leggi tramandateci da' maggiori. Vi voleva del coraggio per comparire nell' arena in favore del ben pubblico contro tali interessati oppositori all' utile verità; pure malgrado le arti nemiche fui fortunato, e nel ceto di chi disponeva dell' economia pubblica la luce della ragione ebbe accesso, e si screditarono gli errori. Quindi leggi libere si promulgarono, e da venti anni a questa parte non vi fu mai inquietudine o pericolo di carestia. Il volgare errore, che il Milanese produca ogni anno il bisogno di tre annate di consumazione lo smascherai pienamente. Il fine, per cui scrissi, era compiutamente ottenuto sin tanto che il reggimento della provincia stava nelle mani di pochi, e che i successori, uno per volta, entravano ne' dicasterj già informati e corredati colla tradizione delle carte. Ora che le cose sono mutate, e che i principj influenti sul ben essere della mia patria dipendono dalla opinione pubblica, ho pensato di cavare dalla polve, ove giaceva dimenticato, questo trattato, e darlo alle

stampe. Si accorgerà qualche lettore, che le teorie sono le medesime, delle quali ho fatto uso nella Economia Politica *pubblicata sono più di vent' anni; non ho presentemente voluto cambiare, o ritoccare il mio libro, che si rapporta ai tempi della imperatrice Maria Teresa. Amo la mia patria, come ho fatto sempre nella mia vita. Se ho contribuito a liberarla dal giogo de' fermieri, se ho cercato con molta fatica di recar luce e sulla natura del suo commercio e sulle leggi annonarie, se ho fatto tutto il bene che poteva a' miei concittadini, i discreti mi sapranno buon grado che comunichi loro il frutto de' miei lavori, quali erano, anche senza dare al libro la forma che converrebbe alle cose pubbliche ora mutate, la qual fatica non ho nè animo, nè tempo di assumermi.*

PARTE PRIMA.

Quanto sono gli uomini più illuminati, tanto più è semplice e dritta la strada per cui tendono al loro fine. La tortuosità, colla quale serpeggia l'uomo nel suo cammino, è un effetto di nebbia o d'incertezza nelle proprie idee. Coloro, che hanno immagini chiare e precise degli oggetti, e che dalla folla di queste hanno potuto, amici di loro stessi, cavarne i principj e calcolare la relazione che gli oggetti hanno coll'uomo, sono nella loro condotta uomini chiari e decisi, i quali si spingono di fronte verso quello che cercano di conseguire, di che la sperienza è facile a chiunque.

Questo spirito di brevità e di semplicità, che caratterizza l'uomo illuminato nella sua civile condotta, non guida però mai la penna di un saggio legislatore; che anzi scorgiamo le leggi più avvedute e benefiche tendere per lo più indirettamente al loro fine, e poco effetto prodursi da quelle leggi che

immediatamente piombano sull' oggetto al quale sono dirette. Perciò credo esser vero il dire, che fra le nazioni colte gli uomini vanno direttamente, e obbliquamente le leggi; e fra le nazioni corrotte procedono al contrario obbliquamente gli uomini e direttamente le leggi.

Lo stato di un uomo dipende da pochi elementi; gli effetti e le cagioni che influiscono sopra di lui sono circoscritti da un limitato spazio: perciò poco gli è forza traviare per giungere al suo fine. Ma la massa delle azioni di una società è il risultato di tutte le azioni della fisica e di tutta la legislazione vigente; quindi a far nascere un nuovo effetto inavvedutamente si ricorre al comando, a piegare i cittadini a un nuovo oggetto incautamente si adoperano le costrizioni; poichè per ottenere l' effetto non basta il volerlo, ma conviene ascendere alle cagioni e accortamente modificarle, su di che alcuni uomini che hanno onorata la specie nostra in questo secolo tanto luminosamente hanno scritto, che chiunque voglia meditare sui principj motori della politica agevolmente può esserne persuaso.

Ma come le viste d'ogni uomo sono limitate, e che nel più degli uomini sono ristretti i confini di esse, così della gran macchina sociale una piccola parte appena degli ordigni ne scoprono; quindi conoscendo in essa un male o un disordine e non giungendo, miopi che sono, a estendersi sino al remoto principio che lo produce, scelgono la breve e lusinghiera strada di proibire immediatamente l' effetto: troppo compiacendosi il comune amor proprio in ogni occasione di esercitare un atto di podestà e d'autorità sopra una massa d'uomini nostri simili; troppo contraria alla naturale inerzia essendo la contenzione dell' esame; troppo facile essendo il giudicare per esempio, assai più che per intuizione. Quindi se *invitare e guidare* è l'insegna d'un legislatore benefico e illuminato, *forzare e prescrivere* è la divisa di un legislator comune.

Qualunque sia la forma di governo sotto la quale vive una società d'uomini, sarà sempre vero che la giustizia e l' interesse del sovrano esigono di lasciare ai cittadini la maggiore libertà possibile, e togliere loro quella sola porzione di naturale indipendenza che

è necessaria a conservare l' attuale forma del governo. Ogni porzione di libertà che ultroneamente si tolga agli uomini sarà sempre un errore in politica, e quanto più si moltiplicheranno questi errori tanto più diverrà la nazione corrotta, simulata, inerte e spopolata: essendo in natura umana l'imitazione gradatamente dei più autorevoli, e il ricorso all'astuzia a misura che si diffida della sicurezza propria, e l'avvilimento o la fuga a proporzione che si dispera la vita agiata e tranquilla.

Alcuni esempi rappresenteranno con chiari contorni le mie idee. Suppongasi che si voglia accrescere la popolazione dello stato, dilatare la coltura sui terreni abbandonati, perfezionare i frutti del paese; dico che queste provvide ideé rovinerebbero lo stato se fossero promosse con leggi dirette, e se il legislatore invece d'*invito* e di *guida* si servisse della *forza* e del *comando*. Le leggi dirette sarebbero per esempio proibire l'evasione dallo stato, ed obbligare ogni cittadino giunto ai 20 anni ad ammogliarsi. Comandare alle comunità di mettere a coltura le terre del loro distretto. Comandare il meto-

do di preparare la seta, l'olio, il vino raccolti nei propri fondi. Gli effetti di queste leggi dirette e vincolanti sarebbero la spopolazione e la desolazione dello stato. L'evasione crescerebbe, perchè l'uomo ama meno lo stare dov'è costretto che dove spontaneamente soggiorna; sarebbero ripiene le carceri d'infelici cittadini, non d'altro rei che di non aver tradita una fanciulla associandola alla loro miseria; sarebbero le comunità esposte alle esecuzioni militari per non avere coltivata quella terra per la quale mancavano le braccia; gli sgherri e la feccia degli uomini romperebbero l'asilo delle domestiche mura per inquirere sui metodi prescritti per l'apparecchio de' prodotti de' fondi, e si rifuggierebbero i sudditi affannati presso i finitimi abbandonando la patria e cercandone una nuova, ove tranquillamente passar la vita, sicuri di goderla in pace sin tanto che le loro mani saranno monde da ogni delitto.

Che se invece il legislatore inviterà i cittadini alle nozze, e gli esteri a stabilirsi ne' suoi stati con preferenze date agli ammogliati per gl' impieghi e onori pubblici, con renderli esenti da un tributo, col facilitare le

vie all'industria, coll'assodare la proprietà preziosissimo bene dell'uomo sociale, col procurare agli abitanti la maggior possibile persuasione della propria sicurezza, nel che solo consiste la libertà civile; se affrancherà da ogni censo i terreni nuovamente posti a coltura e i coloni che li coltiveranno, e lascerà privilegiati da ogni gabella i prodotti di que' fondi rianimati, i quali sono una vera conquista umanissima per lo stato; se dispenserà dalle comuni gabelle o in tutto o in parte le materie prime delle terre preparate co' metodi migliori; allora, dico, con queste leggi indirette si otterranno i benefici fini che si propongono, e si otterranno stabilmente, poichè la ritrosa volontà dell'uomo vuol essere invitata senza scossa e guidata senza violenza, perchè s'ottenga un bene costante e non compensato da un mal maggiore. Laonde l'arte di scrivere buone leggi si è appunto quella di *far coincidere l'interesse privato col pubblico*, nel che consiste la somma delle cose.

Infatti qualunque legge, l'osservanza di cui non ridondi in bene della maggior parte dei sudditi, è, e sarà sempre trascurata, e inutilmente

mente si tenterà di proclamarla replicatamente, poichè non porterà essa se non effetti passaggieri ed effimeri, cospirando a deludere la somma degl' interessi privati che vi si oppongono. Dal che ne viene che dovunque si veda ineseguita una legge promulgata e ripetuta, se l'antichità e i fatti intermedj non vi siano che l' abbiano fatta tacere, ragionevolmente se ne concluderà essere tal legge inopportuna; e questa generale teoria altra eccezione non soffre che nel tributo odioso sempre, sebben necessario, perchè l' uomo comune sente più i bisogni suoi che i pubblici; e perciò appunto la migliore ripartizione è sui pochi che ammassano l'alimento dei molti, e sui quali insensibilmente se ne risarciscono, e così rendesi minore la somma degli oppositori alla legge, escludendosi in tal modo da questa classe i consumatori ultimo termine del tributo, il quale rispetto alle terre ed all' agricoltura è sempre eguale a sterilità.

Questi principj sviluppati nella piena luce de' nostri tempi erano perfettamente sconosciuti ne' secoli passati. L'arte di reggere una nazione era l'arte di tenere gli uomini ubbidienti al governo; le tenebre del mistero co-

privano tutti gli affari pubblici; la popolazione, l'indole del commercio, le finanze d'uno stato erano oggetti o sconosciuti a chi reggeva, o ricoperti da un velo impenetrabile, per modo che la strada de' pubblici impieghi non era battuta se non colla taciturnità, colla diffidenza e colla dissimulazione ai fianchi. L'arte di reggere una nazione ora è l'arte di spingere la nazione alla prosperità; le verità annunziate da alcuni uomini privilegiati si sono generalmente sparse in Europa, sono queste salite sino al trono de' benefici sovrani, si sono scossi gl'ingegni, e coll'affritto reciproco si va moltiplicando questo elettricismo che rischiara gli oggetti relativi alla pubblica felicità, degna delle meditazioni nostre non meno di quello che lo sono le verità astratte, i fenomeni della natura ed i fatti dell'antichità, stretti confini che per lo passato si fissarono all'impero delle scienze.

Dibattendosi in un libero, ma urbano conflitto le opinioni appartenenti alla legislazione, facilmente se ne schiudono utilissime idee, le quali poi esaminate dalla penetrazione dei ministri fanno emanar dal trono felici provvedimenti; e questi anche naturalmente nati

dai lumi de' monarchi giungendo al pubblico lo trovano più illuminato, conseguentemente più docile e grato alla sovrana beneficenza. Sotto il nome di legislazione cadono tutte le materie di economia. La grand'arte della legislazione prende nomi diversi a misura che si mutano gli oggetti ai quali si volge: quando verte sulle relazioni che la nazione ha colle altre chiamasi *dritto delle genti*: quando si volge a fissare la proprietà de'beni e delle persone chiamasi *dritto civile*: quando ha di mira i costumi, la decenza e l'ordine interno delle città chiamasi *polizia*: quando ha per oggetto il tributo, l'annua riproduzione ed il commercio dicesi *economia pubblica*. La grand' arte del legislatore è di promovere la felicità pubblica; dunque l'oggetto della pubblica economia è promovere l'industria conducente alla felicità pubblica.

Le leggi proibitive o vincolanti il commercio sono appunto nel caso di percuotere immediatamente l'oggetto; non sono un invito, ma un comando; sono una porzione di libertà tolta ai sudditi; si ripetono più volte, e bene spesso rimangono deluse. L'oggetto di sua natura interessa tanto la società, ch'io spero

non sia per essere discaro l'esame ch'io ne intraprendo. Esporrò adunque primieramente l'indole delle leggi vincolanti per rapporto all'economia pubblica generalmente; poi passerò particolarmente ad esaminare come sieno esse nate a togliere la libertà del commercio de'grani, e come in varj stati d'Europa vadano abolendosi ai tempi nostri; finalmente adatterò i principj allo stato di Milano.

Entro in una analisi piena d'aridità; ma forza è sviluppare i primi principj, definire, intendere me stesso per accostarmi alla dimostrazione quanto sia possibile; l'importanza del soggetto, la folla delle opinioni volgari contrarie, l'apparenza di paradosso che hanno le verità che sono per dire, la preferenza che merita la gloria di persuadere sopra l'altra di dilettare, mi costringono a diventar minuto e non omettere le idee intermedie almeno per poche pagine.

Perchè un commercio si faccia non basta che sia *libero*, bisogna che sia *utile* il farlo. L'utilità di un trasporto nasce dalla differenza del prezzo; conosciamo i primi elementi che formano il prezzo ed avremo conosciuto il principio movente, la cagione d'ogni trasporto,

conseguentemente la cagione di ogni commercio, conseguentemente il primo principio da cui scaturiranno tutte le teorie dell'economia politica.

Per entrare in questo esame preliminarmente stabiliamo alcune definizioni. Cosa è danaro? L'indole del danaro non si è ben conosciuta da chi lo definì *misura del valore*, poichè ha valore esso medesimo nella opinione degli uomini: e come si misurerebbe la misura? Nè l'ha ben definito chi ha detto il danaro essere *un pegno*, poichè questa proprietà è comune a qualunque cosa contrattabile, che pure è pegno della cosa con cui può cambiarsi. È stato detto che il danaro è la *rappresentazione del valore delle cose;* anche questa definizione è poco precisa, poichè i metalli pure sono *cose* come le altre merci, le quali vicendevolmente sono rappresentazione del valore del danaro. Cosa è dunque il danaro? È la *merce universale.* Questa definizione compete al danaro solo, e comprende tutti gli effetti e l'indole sua.

Il commercio è il cambio che si fa di una cosa coll' altra. Colui che cerca di cambiare la merce universale con un' altra cosa si

chiama *compratore;* colui che cerca di cambiare una cosa qualunque colla merce universale si chiama *venditore.* Prima dell' invenzione di una merce universale non potevano aversi le idee di *compratore* e di *venditore*, ma soltanto di *proponente* e di *aderente* al cambio.

Il *prezzo* assolutamente parlando significa la quantità di una cosa che si dà per averne un' altra. Se in una nazione, che non conosce una merce universale, un moggio di grano si cambierà in estate con tre pecore, poi con quattro in autunno, dico che sarà contrattato il grano a *maggior prezzo* in autunno, e le pecore saranno contrattate a *maggior prezzo* nell' estate. Ma nelle nazioni, che conoscono una merce universale, il prezzo significa la quantità della merce universale che si dà per una merce, misurandosi il prezzo della merce universale in ragione inversa de' salarj degli agricoltori e de' manufatturieri.

Il *prezzo comune* è quello in cui il compratore può diventar venditore, e il venditore compratore senza discapito o guadagno sensibile. Per esempio quando il prezzo co-

mune di un moggio di grano sia cinque scudi, chi possiede cinque scudi facilmente può possedere un moggio di grano, e chi possiede un moggio di grano facilmente può possedere cinque scudi. Che se vi sia maggiore difficoltà a cambiare cinque scudi in un moggio di grano, di quello che vi sia difficoltà a cambiare un moggio di grano in cinque scudi, allora dirò che cinque scudi non è il prezzo comune del moggio di grano, ma che il prezzo comune è maggiore di cinque scudi. Il prezzo comune è quello in cui nessuna delle due parti contraenti s'impoverisce. L'opinione comune degli uomini forma il prezzo comune; quindi prezzo comune non può darsi se non nelle mercanzie che siano comunemente in contrattazione.

Quai sono adunque gli elementi che formano il prezzo? Il solo *bisogno* di una cosa non è sempre quello che ne forma il prezzo; l'acqua e la luce del sole avrebbero il massimo prezzo se il solo bisogno lo determinasse; le cose che comunemente si possono avere non hanno verun prezzo. La sola *rarità* di una cosa non è comunemente la mi-

sura del di lei prezzo. Una medaglia o un cammeo, o una curiosità naturale, benchè rarissima, nel mercato troveranno poco o nessun prezzo. L'*abbondanza assoluta* non influisce nel prezzo, poichè una quantità occultata e sottratta al commercio non entra a influire nel prezzo; ma *l'abbondanza apparente* v'influisce, poichè il prezzo scema a misura che le offerte vanno crescendo. Precisamente è vero che il prezzo cresce colla rarità della cosa che si ricerca. Da ciò ne viene che la sana politica deve allontanare sempre dal pubblico il timore di mancare di viveri, poichè l'effetto di questo timore si è sempre di rinserrarli e sottrarli alla contrattazione o per paura della fame, o per la speranza d'un grandioso prezzo avvenire. La straordinaria vigilanza dei governi sull' abbondanza pubblica fa nascere questa paura, conseguentemente conduce all' incarimento del prezzo.

Se l'abbondanza apparente è un elemento che contribuisce al prezzo delle cose, esaminiamo cosa sia che forma quest' abbondanza apparente. Questa cresce col numero delle offerte e scema colle medesime. Se in un mercato verranno esposti in vendita du-

cento moggia di grano vi sarà doppia obbondanza apparente d'un altro mercato, dove in eguali circostanze vengono esposte cento moggia in vendita; perciò conosco che il numero delle offerte forma l'abbondanza apparente. Ma il numero delle offerte da che nasce? Dal numero de' venditori. Per chiarircene facciasi una supposizione. Siavi nella città grano bastante per l'alimento di un anno, e sia tutto in potere di un solo venditore. Quell' unico venditore condurrà al mercato scarsamente la sola quantità bastante al bisogno giornaliero, diminuirà le offerte, l'abbondanza apparente sarà la minima possibile, conseguentemente il prezzo sarà il massimo possibile; così quel solo venditore, sin che non abbia un emulo, sarà dispotico. Suppongasi la medesima quantità di grano divisa in due venditori; o essi fanno un accordo reciproco, e siamo nel caso di prima; ovvero sono emuli, e ciascuno porterà al mercato la quantità bastante al bisogno giornaliero, e così il mercato avrà il doppio del grano vendibile, e si raddoppieranno le offerte e con esse l'abbondanza apparente. A misura che cresce il numero de' venditori

rendesi difficile l'accordo, conseguentemente cresce il numero delle offerte, e per quanto si è già detto cresce l'abbondanza apparente e diminuisce il prezzo. Crescendo adunque il numero de' venditori si ribassa il prezzo delle merci.

Siccome ogni commercio è un cambio, come abbiam veduto, così tutto quello che è vero nel venditore per rispetto alla mercanzia, sarà vero nel compratore per rispetto alla merce universale; perciò quanto cresceranno le offerte della merce universale, tanto si ribasserà il di lei prezzo, ossia tanto si accrescerà il prezzo alle merci particolari. Le offerte della merce universale sono in ragione del numero de' compratori, perciò il numero de' compratori sarà la vera misura del bisogno che si ha della merce particolare. Questo bisogno è pure un elemento del prezzo, poichè crescendo questo il prezzo cresce.

Siavi un solo monopolista di una merce, l'abbondanza apparente sarà minima; ma se il compratore sarà un solo, anche il bisogno apparente sarà minimo, e così il prezzo apparente dipenderà dal conflitto di due sole

opinioni. Ma se il monopolista avrà due compratori o più, a misura che il numero di essi crescerà potrà anche accrescere le sue domande, e così il prezzo crescerà col numero de' compratori. Se in vece una merce sarà in mano di molti venditori l'abbondanza apparente sarà molta, e se il compratore sarà un solo il bisogno apparente sarà il minimo, onde il padrone del prezzo sarà il compratore e il prezzo sarà minimo. Crescasi il numero de' compratori, tutto il resto eguale, il prezzo anderà crescendo. Crescasi il numero de' venditori, tutto il resto eguale, e il prezzo anderà ribassando. Dunque il prezzo delle cose è in ragione diretta del numero de' compratori e inversa del numero de' venditori.

Da questi principj ne viene per conseguenza che tutti i corpi e ceti mercantili, che per un mal fondato amore di simmetria e d'ordine si sono stabiliti in molte città, ceti e corpi che hanno privilegio esclusivo di vender soli e fabbricar soli una data merce, tendono ad incarire il prezzo delle merci che vendono, poichè co' loro statuti e pri-

vilegi diminuiscono il numero de' venditori (1).

Per ottenere l'abbondanza pubblica bisogna dunque procurare che le merci vendibili siano divise in più mani che si può, e che il numero de' compratori sia il meno che si può. La seconda parte di questo principio presa da se ed isolata suggerisce di escludere i compratori esteri, proibendo la esportazione di una merce di cui prema che il prezzo sia basso; ma se la legge che diminuisce i compratori diminuirà in maggior proporzione i venditori, l'effetto accaderà contrario all' intento della legge poichè il prezzo crescerà.

Dovunque sia libera la contrattazione di

---

(1) Alcune arti meritano di essere eccettuate dalla legge universale della libertà. Tali sono gli speziali e gli argentieri, poichè l'imperizia de' primi può uccidere, e la frode occulta de' secondi può vendere a più bassa lega, di che i compratori non possono avvedersi. Bisogna adunque un esame ai primi, e una cauzione agli altri e un bollo, varj indispensabili vincoli, i quali però sono una mera eccezione alla regola.

una merce, tosto che appaja differenza sensibile fra il prezzo che si fa nell' interno e il prezzo estero, differenza che ecceda le spese del trasporto e del tributo, vi sarà guadagno a trasportar la merce dove il prezzo è maggiore; e tosto che vi è guadagno i possessori della merce vi concorrono a gara per partecipare di quel guadagno, e con tanto maggiore impeto quanto il guadagno è maggiore e sin tanto che cessi il guadagno. Questo fa vedere che dove la contrattazione è libera non vi può essere differenza sensibile e durevole di prezzo, ma questo debbesi livellare naturalmente fra le diverse provincie confinanti. Da qui ne viene che quando una merce di uso comune si veda a salti improvvisi calare o crescere di prezzo, ed essere sensibilmente e costantemente diverso il di lei prezzo da un distretto all' altro, si deve dire che questo è un moto artificiale, effetto de' vincoli e degli ostacoli impeditivi del commercio (1). Non chiamo

---

(1) Osservando come il prezzo del grano sotto una legge vincolante va a balzi improvvisi, taluni

vincoli ed ostacoli i tributi, poichè tosto che una merce è esposta alla concorrenza di tutt' i venditori possibili con tutt' i possibili compratori, la chiamo merce di libera contrattazione. La sfera di questi è limitata, e diminuisce in ragione della distanza colla quale cresce la spesa del trasporto. I tributi all' uscita sono un mezzo di accorciare il raggio di questa sfera, poichè l'azione del tributo in questo caso è eguale a quella della distanza; e puossi col tributo tanto più accorciare questo raggio quanto è più voluminosa la merce, e preservate le dogane dalle frodi. Un' altra conseguenza ne nasce da questa naturale livellazione de' paesi commercianti, ed è che dove la contrattazione

tremano al solo nome della libertà del commercio, perchè si figurano che in pochi giorni un salto simile possa esaurire lo stato. L'errore di questo ragionamento nasce perchè si suppone un effetto senza cagione. Se queste impensate e saltuarie variazioni di prezzo nascono dai vincoli, tolti questi, dovranno cessare, e succederà della merce grano quello che accade di tutte le altre merci contrattabili liberamente, nelle quali gradatamente i prezzi si livellano.

sia libera fra più provincie, non è possibile che vi sia differenza durevole e sensibile nel prezzo della merce universale, perchè dove questa merce universale sarà più cara, ivi si ricercheranno più merci particolari nel cambio di essa, conseguentemente il compratore ivi si affollerà a preferenza sin tanto che sia conguagliato il prezzo e ridotto alla sola diversità del trasporto e tributo; ed ecco come sia impossibile che una nazione povera lungamente e liberamente commerci con una ricca, senza che essa arricchisca e l'altra scemi in ricchezza sino a bilanciarsi. La libertà del commercio è dunque quella che conguaglia i prezzi fra le provincie, e la minore differenza sensibile di prezzo fra due stati sarà quando fra di essi vi sia una libera contrattazione.

Ciò posto, osserviamo se le leggi proibitive e vincolanti l'uscita di una merce realmente ne impediscano l'uscita. Si è detto di sopra che l'uscita di una merce dallo stato non è in ragione della libertà, ma sibbene dell'utile che vi è a trasmetterla. L'utile è proporzionato all'eccesso del prezzo estero sopra l'interno; la differenza, posta la libertà, è

la minima possibile; dunque l'uscita nella libertà sarà la minima possibile, dunque le leggi vincolanti e proibitive all'uscita invece d'impedirla l'accrescono, e inavvedutamente ottengono un fine contrario a quello che si prefiggono. Gl'interessi privati cospirano colla loro pluralità a deluder la legge, i custodi moltiplici son sempre soggetti a inganno o a corruzione, difendere i confini esattamente colla forza fisica non si può in un sistema stabile; ed ecco perchè i paesi che hanno libero il commercio de' grani non soffrano mai carestia, e questa invece porti il languore e la morte in quegli stati i quali, sebbene naturalmente fecondi, incautamente vengono co' vincoli e colle cautele ridotti alla fame. In que' paesi soggetti ai vincoli, se il raccolto eccede l'interna consumazione, deve al tempo della messe avvilirsi il prezzo perchè più sono i venditori che i compratori; alcuni monopolisti profittando del vincolo comune, e con una fatale industria avendo mezzi di sottrarsi al rigor della legge se ne renderanno padroni; il che fatto, il prezzo s'alzerà perchè sono ridotti a pochi i venditori, dalle loro mani passerà in grosse partite ad un monopolista

polista estero, e così costantemente sussisterà l'utile a trasmetterne perchè i venditori esteri non sono accresciuti; quindi quella stessa quantità, che mercanteggiata liberamente avrebbe livellati i prezzi, uscirà senza livellarli, e il prezzo interno minore da principio del vero prezzo comune allungherà il raggio di quella sfera di relazioni che ha il commercio coll'estero, onde ridotta a dare l'alimento a' popoli più remoti sarà la nazione vincolata in pericolo di penuria. Tale è la serie delle cose che sono prodotte dalle leggi dirette e vincolanti.

Che se anche suppongasi una sì rigida custodia che renda impossibile a nessun uomo la trasgressione della legge, allora domanderò: la nazione ha ella del superfluo oltre a' suoi bisogni? La legge vincolante ad altro non giungerà se non a diminuire il superfluo istesso, poichè i possessori di una merce che rimane senza compratori cercheranno di coltivarne tanto meno e cavare altro frutto dal fondo, e così i vincoli posti nel pieno vigore faran diminuire il raccolto, e più si terranno in vigore più sarà diminuita la pubblica abbondanza.

Si modifichi la legge vincolante, e sianvi giudici i quali invigilino, e a questi sia commessa la cura di permettere l'uscita del superfluo. Come potranno essi conoscerlo? Non saprei immaginare un metodo per istruire questo calcolo. Quando crederanno di averlo conosciuto? Assai tempo dopo passata la messe, onde i possessori saranno costretti dall'urgente bisogno a venderlo ai monopolisti prima che se ne possa fare commercio. Questa modificazione ricaderà dunque nei disordini già detti, e di più darà luogo all' arbitrio che vuole proscriversi quanto è possibile da ogni saggia istituzione, poichè gli uomini muojono e i sistemi restano; quindi debbonsi scegliere gli uomini per gli affari come se tutto dovesse dipendere dalla loro virtù, e organizzarsi i sistemi con tal cautela come se nulla si debba aspettare dalla virtù degli uomini che gli eseguiscono.

Tutta questa rete di vincoli e di leggi coattive si è immaginata perchè si è temuto, che lasciando all'arbitrio dell'uomo la facoltà del trasporto, potesse uscire dallo stato non solamente il superfluo ma parte del necessario. Se non vi fosse la tradizione degli erro-

ri antichi, e che si trattasse di proporre un regolamento a una nuova nazione senza esempi precedenti, toccherebbe a chi teme che colla libertà si privi del necessario uno stato a provarne la possibilità; egli avrebbe un assunto difficile a sostenere, poichè di tutte le altre merci di uso comune, olio, vino, sale, tele ec., non manca mai il necessario allo stato quantunque ne sia libera la contrattazione e il trasporto. Per qual ragione adunque la merce grano non sarà soggetta a quelle leggi di natura, a cui lo sono le altre merci tutte? Perchè temeremo noi uno svuotamento di questa merce sotto quella naturale legislazione che non produce mai quest'effetto sopra le altre merci? Altro scampo non avrebbe il fautore dei vincoli che il dire, che il grano è una merce più preziosa di ogni altra. S osservi però che sebbene sia questa una merce più d'ogni altra preziosa, ella lo è tanto per noi quanto per gli esteri; onde aggiungendo eguali quantità da una parte e dall'altra le relazioni fra noi e gli esteri rimangono come prima, e precisamente quali sono in ogni altra merce meno preziosa.

Il necessario fisico non può uscir mai da

uno stato che abbia la libertà del commercio, poichè dovunque vi è concorrenza non vi possono essere monopolisti; l'interesse d'ogni cittadino veglia sopra le usurpazioni di ogni cittadino; e tanti a gara si affollano a partecipare dell' utile, che resta sempre diviso questo sul maggior numero possibile; da che ne viene, che quei grandiosi ammassi, i quali si vedono ne' paesi vincolati, sono fisicamente impossibili a farsi ne' paesi liberi (1). Se dunque uscirà la merce dal paese libero, uscirà in molte e replicate partite; uscirà per gradi, e a misura che le ricerche si accresceranno andrassi il prezzo alzando; poichè niente di clandestino può ivi succedere dove l'attività dell'uomo abbia lo stimolo dell'utile a invigilare sulle usurpazioni altrui. Ne' mercati apertamente si faranno i contratti, e così s'alzerà di tanto il prezzo interno, che all'

(1) Altro errore de' timidi si è il supporre, che data la libertà vi siano per esser monopolisti ammassatori de' grani arbitri di questa merce. I monopolisti sono un effetto della universale proibizione; essi sono i privilegiati dai vincoli, tolti i quali spariscono di lor natura.

estero non converrà più di comprarlo, e la natura delle cose da se medesima avrà interdetta l'uscita al primo accostarsi del pericolo che uscisse più del superfluo. Infatti l'estero dovrà sempre pagare la nostra merce quello che la paghiam noi, più il trasporto e il tributo all'uscita; la sfera delle relazioni d'ogni stato co' finitimi è circoscritta, come si è detto, e ciascuno stato adjacente a noi diventa centro di un'altra sfera, e così da vicino a vicino; per la qual connessione ne accade che, cresciuto il prezzo da noi a un dato segno, il finitimo si volgerà a cercare il restante pel suo bisogno da qualch'altra parte. Un'altra riflessione pure dimostra che il necessario fisico non può uscir mai da uno stato colla libertà, ed è che non solamente gli stati marittimi, l'Olanda e il Genovesato, ma anche i mediterranei, gli Svizzeri, i Grigioni e simili, sono naturalmente mancanti del necessario de' grani e debbono riceverlo dagli esteri; eppure hanno una perfetta libertà di commerciare tanto nella introduzione quanto nella esportazione, senza che sieno perciò mai in pericolo di vedersi mancare il necessario. Vi è chi asseri la legge della libertà

essere utile ai paesi sterili e pericolosa ai fecondi. Anche i paesi sterili in fatti possedono il necessario al loro consumo; molto indifferente cosa si è, se porzione di questo necessario che possedono sia venuta dagli esteri. Colla libertà può egli uscire il necessario? La libertà sarà dunque pericolosissima ai paesi sterili. Colla libertà non può egli uscire il necessario? Il toglierla ai paesi fertili sarà dunque cattiva operazione; poichè o si ristringerà la coltivazione al solo necessario e svanirà il superfluo, ovvero colla legge coattiva e vincolante uscirà più di quello che sarebbe uscito abbandonando questa livellazione alla saggia natura delle cose.

La terra che abitiamo riproduce ogni anno una quantità corrispondente alla universale consumazione; il commercio supplisce col superfluo di una terra al bisogno dell' altra, e colla legge di continuità si equilibrano, dopo alcune oscillazioni, periodicamente bisogno ed abbondanza. Quei che suggeriscono i vincoli risguardano gli uomini sulla terra come ridotti a gettar il dado a chi debba morir di fame; risguardiamoli con occhio tranquillo e riceveremo idee più consolanti e

vere, conoscendoci fratelli di una vasta famiglia sparsa sul globo, spinti a darci vicendevolmente soccorso, e provveduti largamente dal gran Motore della vegetazione a quanto fa d'uopo per sostenere i bisogni della vita. I soli vincoli artificiali, immaginati dalla timida ignoranza o dall'astuta ambizione, hanno ridotti gli stati ai timori della fame ed a soffrirla. Queste leggi vincolanti l'uscita sono adunque o inutili, o insterilitrici, o contrarie al loro fine. Sono inutili se il paese non abbia superfluo; sono insterilitrici se ne ha e non possa liberamente commerciare; sono finalmente contrarie al loro fine tosto che da alcuni privilegiati possono essere deluse; poichè uscirà dallo stato in vigore della legge vincolante più di quello che sarebbe uscito colla libertà, cioè più del superfluo, conseguentemente saravvi pericolo che manchi del necessario: ed ecco sciolto il problema annonario con una generalissima soluzione che comprende tutti i casi possibili e di paesi fertili e di sterili, e di vasti e di ristretti, e di marittimi e di mediterranei.

Conservar nello stato tutto il necessario, trovare un libero sfogo al superfluo, inco-

raggiare l'annua riproduzione, questo è il problema annonario. L'uomo volgare sempre più voglioso d'imprimere il moto alla società, e di crearvi qualche cosa del suo, anzi che indirettamente incanalare e rendere cospiranti le azioni, colle sue mani grossolanamente tasteggia e scompone la gran macchina della civile società, gli ordigni sottilissimi della quale gli sfuggono dallo sguardo; ma l'uomo che ha meditato vede che nessuna nazione è tanto stolida da privare se stessa del necessario alimento, a meno che per un artificioso sistema di vincoli non succeda un rigurgito contrario alla natura; vede che nella politica più giova il lasciar fare che il fare: che la somma delle azioni d'una società ha per elementi tutte le minime sensazioni d'ogni uomo inconoscibili e incalcolabili: che il Pironismo e la cautela debbono precedere ogni operazione sulla società: che l'industria degli uomini nè si *eccita*, nè si *frena*, ma si scioglie e si dirige utilmente: che l'*avidità personale* di ognuno, lasciata in libertà, è sempre il mezzo più attivo e costante per rintuzzare l'avidità personale di ognuno: che basta rimovere gli ostacoli, per-

chè nell' uomo si sviluppi l'attività impressa dalla natura in quel momento in cui gl' impresse la fuga del dolore: che la libertà è l' anima dell' industria, la produttrice della concorrenza, la livellatrice de' prezzi, la conservatrice dell' abbondanza, la divinità preside in somma alla vita e alla prosperità delle nazioni.

Stabiliti che siano i vincoli al commercio del grano in una nazione abbondante, accade che al tempo della messe ne è vile il prezzo, poichè, come già si è detto, il possessore non trova che pochi compratori del suo superfluo. Ammassato poi il grano in poche mani di monopolisti, il prezzo s'accresce anche nell' interno; poichè gli artigiani e la maggior parte degli abitanti nelle città formano una giornaliera squadra di compratori. Così la maggior parte dell' anno non resta il grano al livello del prezzo, che sarebbe utile, anzi necessario per sostenere la mano d' opera nell' interno dello stato. L'effetto dei vincoli si è di alzare il livello del prezzo interno, e assai più l'esterno delle nazioni che prendono la merce da noi; perchè l'effetto dei vincoli si è di radunare la

merce in poche mani cercando ognuno di sbrigarsi di un frutto del quale non può liberamente disporre, e profittando alcuni pochi privilegiati della comune servitù per fare essi soli un privativo commercio, tanto più seducente quanto maggiore e più rapida si è la fortuna che promette. Inutilmente la legge fulminerà i monopolisti; potrà rovinarne alcuni, ma saranno immediatamente succeduti da altri: troppo grande è l'utile in questa frode, e troppi mezzi vi saranno sempre perchè il ricco addormenti i subordinati custodi della legge. Sempre che vi saranno vincoli vi saranno monopolisti, e fin che essi vi sono, piccolo sarà il numero de' venditori nel corso ordinario dell' anno a fronte dei compratori, perciò alto il prezzo; di che l'esempio d' Inghilterra ci somministra una prova di fatto, poichè accordar libertà a questo commercio e rendere ribassati i prezzi interni fu lo stesso.

Fa maraviglia come, in mezzo a tutta la rete dei vincoli tessuta nei secoli passati, non sia mai caduto in mente di vincolare anche la custodia del grano destinato per semente. In fatti seguendo i principj coatti-

vi, che non suppongono inerente alla natura delle cose medesime il moto al bene, ma vogliono imprimervi questo moto, chè non poteva dirsi per intimorire gli animi volgari e far risguardare salutarissimo e provvidissimo il vincolo sul grano da seminare! Questo è una parte sensibilissima del raccolto (sarà almeno la quarta parte); *e che diverrà lo stato* (potevasi dire) *se la spensieratezza o l'ingordigia caverà da' granai questo germe della ventura raccolta e lo macinerà? L' incentivo dell' utile è sempre urgente; l'uomo sacrifica i bisogni dell' anno venturo agli attuali. Dunque si obblighi ogni possessore a depositare una proporzionata quantità di grano sotto la tutela pubblica per seminare il suo campo.* Eppure questo non si è fatto mai: è mancato mai per questo il grano bastante a seminare? Non mai. Perchè l'interesse privato di ognuno, quando coincide col pubblico interesse, è sempre il più sicuro garante della sicurezza pubblica; e il bene o il male in ogni costituzione si fa sempre dalla pluralità de' suffragi, in ciò solo diversi nella democrazia dagli altri governi, che ivi sono palesi e negli altri ta-

cìti e occulti, ma non perciò meno attivi in effetto e decidenti ogni stabile sistema.

Mi si dirà: *Una nazione agricola che ha del superfluo da trasmettere guadagnerà più danaro coi vincoli che colla libertà, poichè coi vincoli esce più grano e a un prezzo maggiore; dunque maggior quantità di danaro guadagnerà.* Il ragionamento ha una parte di verità. Se i vincoli non diminuissero la coltura, il fatto regge. Ma due cose osservinsi: la prima che questa maggiore introduzione di danaro è col pericolo che esca parte del necessario all' alimento; la seconda che questa maggiore introduzione di danaro porta tutto questo ramo di commercio in poche mani di monopolisti: ed è più animata l'industria d'una nazione quando si guadagni dieci da mille cittadini, di quello che lo sia quando si guadagna mille da dieci cittadini. L'accrescimento della massa del danaro non è un bene tanto reale quanto l'accrescimento dell' industria, anzi talvolta può essere funesta come alcun illustre scrittore ha dimostrato; aggiungasi che le ricchezze accumulate presso a pochi sono tante pericolose sorgenti della corruzione, avviliscono l'uomo

con paragoni troppo umiglianti, e sono direttamente opposte a quel principio d'illuminata legislazione che procura la massima felicità divisa sul maggior numero. Chiunque con leggi dirette volesse impadronirsi delle ricchezze ammucchiate e spargerle, offenderebbe una delle prime leggi sociali, la proprietà; ma chiunque con leggi indirette lasciasse concorrere i cittadini tutti a partecipare degli utili derivanti dall' industria, sarebbe un provvido legislatore.

Tutte le operazioni di pubblica economia debbon tendere ad *accrescere l'annua riproduzione al maggior grado possibile col minore possibile travaglio.* Quest' è il canone fondamentale dell' economia pubblica. In ogni nazione si consuma e si riproduce. La ricchezza vera di una nazione è l'eccesso della riproduzione annua sopra l' annuo consumo. Mantenere costante quest' eccesso, ingrandirlo, sono i fini dell' economia; ogni vincolo che ne impedisca il libero sfogo presso gli esteri direttamente vi si oppone.

In un solo caso si può provvidamente diminuire quest' eccesso, e sarà acquistando alla nazione nuova popolazione che consumi

quanto si trasmetterà agli esteri. In questo senso *forza* nazionale e *ricchezza* nazionale saranno due cose distinte, e una volta in contraddizione. In ciò saranno però sempre d'accordo tutte le viste pubbliche, cioè nell' accrescere al possibile l'annua riproduzione, ossia (mi si conceda d'usare una frase impropria, ma che farà intendere la mia idea) nel procurare la creazione annua del maggior valore possibile.

In tre classi dividonsi ne' rapporti dell' economia pubblica i cittadini. *Riproduttori*, *mediatori* e *consumatori*. I primi son quelli che cooperando alla vegetazione col lavoro della terra, o modificando agli usi umani le materie prime, suppliscono alla giornaliera distruzione; i secondi son quelli che colla corrispondenza degli esteri servono di punto d'appoggio per trasmetter loro l'eccedente delle nostre riproduzioni; gli ultimi sono quelli che, nè all' uno, nè all' altro ufficio s'affaticano (1). Co' vincoli all' uscita si cerca

(1) Tutti i mercanti che vivono vendendo delle merci estere alla nazione sono meri consumatori rispetto a noi, perchè anticipano le ricerche agli esteri a nome de' consumatori.

prediligere quest' ultima classe che ne' paesi agricoli è la minore, e si avviliscono le due prime che forman l' anima dello stato.

Si posero adunque le leggi vincolanti l'uscita per avere l' interna abbondanza nello stato; l' effetto fu che il prezzo interno crebbe per le dette ragioni; per rimediare al male d'una legge vincolante si ricorse ad altra legge vincolante, e fu di stabilire per legge il prezzo a cui si doveva vendere la merce. Questi lacci e questi ordigni costringenti seducono la maggior parte degli uomini coll' aspetto di una politica speculativa, e sono in fatti la vera scuola sofistica dell' economia pubblica. Suppongo che il prezzo comune d'una merce sia 12, cosicchè se la contrattazione fosse libera comunemente si venderebbe a 12. Il legislatore comanda che il prezzo della stessa merce sia non più 12, ma 11. Ecco sconvolti i principj naturali delle cose. Il prezzo non è più il risultato de' venditori in confronto de' compratori; il prezzo è un atto arbitrario della legge, al quale i venditori si conformeranno il meno che si può. Quindi chiunque potrà trasmettere agli esteri la merce ove trovare il prezzo

de' 12, lo farà; chiunque potrà falsificare la merce istessa e frammischiarvi materie di minor valore, lo farà; chiunque potrà risarcirsi sul minor peso o misura, lo farà, sentendosi ogni uomo nel secreto del suo cuore autorizzato a salvarsi da un atto di potenza ch' ei non crede giusto. Quindi gli esecutori della legge, ansanti, in moto e guerra continua, sacrificheranno alcune vittime, senza che perciò tanti interessati a defraudare ed a sottrarsi alla legge vincolante cessino di deluderla in tanti contratti minuti, sui quali è impossibile che da vicino vegli il legislatore. Ed ecco come la legge limitatrice del prezzo sia precisamente contraria, non meno delle altre leggi vincolanti, all' abbondanza pubblica.

L'effetto di queste leggi tassative del prezzo è di far torto al compratore, se fissano un prezzo maggiore del prezzo comune; di far torto al venditore e di tendere alla penuria, se fissano un prezzo minore del prezzo comune; e d'essere inutili, se fissano per legge il prezzo comune.

Quanto è più piccolo uno stato, tanto sono più da temersi tutte le leggi vincolanti la contrattazione; poichè quanto più severi sono

sono i vincoli, tanto maggiore si è la differenza del prezzo interno all' esterno, e quanto uno stato è più piccolo, tanto è più facile il trasporto a cui invita la differenza del prezzo.

Quando la legge dice: un moggio di farina si venderà a cinque scudi, la legge tacitamente dice: cinque scudi e un moggio di farina valgono lo stesso. *Valer lo stesso* vuol dire, nella comune opinione degli uomini, stimarsi ricco ugualmente chi possiede cinque scudi come chi possiede un moggio di farina. Dunque il legislatore tassando il prezzo asserisce che gli uomini stimano ugualmente un moggio di farina come cinque scudi. Se tale è la stima che veramente ne fanno gli uomini, era inutile che il legislatore lo insegnasse; chi va al mercato lo vede da se. Se poi tale non è la stima che veramente ne fanno gli uomini, il legislatore tassando il prezzo dice una cosa che non è, ed alla quale gli uomini non possono credere; e questa diffidenza non deve mai nascere nel pubblico verso il sacro carattere della legge, che è il vindice della fede degli uomini.

Se poi la legale tassazione del prezzo non sarà una dichiarazione della opinione degli uomini, nel confronto dei valori delle due cose contrattate, ma si vorrà che sia un comando e non più; allora o la quantità del danaro tassata è quella che precisamente corrisponde per universale consenso al valore della merce, e il comando è superfluo; ovvero la quantità non è quella ed è arbitraria, e allora il legislatore avrà comandato che si cambi un valor maggiore per un minore: al che l'uomo non si potrà indurre giammai se non colla forza aperta continuamente esercitata, non potendosi mai pretendere che placidamente un uomo contratti per impoverirsi; quindi o abbandonerà il traffico, o trasmetterà clandestinamente la merce agli esteri, o la falsificherà, o farà frode nelle misure, conseguenze infallibili generalmente di simili leggi vincolanti (1).

---

(1) Troviamo nella storia che fu antico l' errore di tassare il prezzo al grano. Vediamo in Tacito alla fine del libro secondo, che Tiberio *sævitiam Annonæ incusante plebe, statuit frumento pretium.* Così Lampridio ci racconta aver fatto Alessandro

„ Nemmeno la merce universale deve vincolarsi. Si soleva proibire l'uscita del danaro dagli stati; ora più non si fa, poichè si è conosciuto che se lo stato perde cogli esteri forza è che paghi e realizzi l'uscita del danaro; se non perde, quanto da una parte esce entrerà dall' altra. Può il sovrano arbitrariamente fissare nella tariffa delle monete un solo punto e dire, per esempio: un ottavo d'oncia d'argento puro si chiamerà *lira*. Fatto

---

Severo e Commodo, del quale ultimo scrive: *vilitatem proposuit ex qua majorem postea penuriam fecit.* Socrate lo storico ecclesiastico al lib. III. cap. XVII. racconta come l'imperator Giuliano cagionò la carestia in Antiochia per aver tassato il prezzo de' viveri: *Pretia rerum venalium plus æquò imminuit . . . . Itaque cociones et dardanarii, dispendium quod ex Imperatoris præcepto sibi contigerat ægre ferentes, a negotiatione deinceps abstinuerunt. Hinc factum est ut Annona in foro deficeret.* Il grande autore dello Spirito delle Leggi al lib. XXII. cap. VII. ebbe ragione di scrivere: *Le prince ou le magistrat ne peuvent pas plus taxer la valeur des marchandises, qu'établir par une ordonnance que le rapport d'un à dix est égal à celui d'un à vingt.*

ciò la proporzione dell' argento coll' oro e col rame, la tassazione di ogni moneta non debb' essere altro che una semplice operazione aritmetica appoggiata al valore che l'opinione universale dà ai metalli; e allontanandosi da questa legge inerente alla natura delle cose scapiterà il sovrano e la nazione di tanto, quanto sarà l'arbitrario adoperato allontanàndosi dalla realità.

Una superficiale politica altro non sa suggerire che leggi vincolanti. Per fondare una nuova manifattura si ricorre al privilegio esclusivo e si toglie, in favore di un forastiero talvolta mal conosciuto, a tutti i cittadini la libertà di adoperare l'industria in quella classe. Così si crea un monopolista, che senza concorrenti non ha sprone all' industria; e un vincolo universale rarissime volte produrrà che vada prosperamente una manifattura, come l'esperienza universalmente dimostra.

Altri vi sono, i quali vedendo che l'uomo ha bisogno dell' alimento, del vestito, del fuoco etc., vorrebbero che una nazione procurasse nel suo interno la produzione più varia e proporzionata possibile ai bisogni: quasi che dove gli ostacoli politici non vin-

colino la natura, sia possibile che non si dividano da se e si bilancino le colture ai bisogni dello stato. L' oggetto dell' economia pubblica è di *procurare*, come si è detto, *la massima riproduzione annua possibile*; ad ottener questo fine ogni vincolo è un ostacolo. Tagli chiunque vuole il bosco, e sopra un terreno disabitato vi pianti le case per nuove famiglie che lo coltivino a lor talento. Se l'eccedente il consumo di que' nuovi abitatori valga tanto da ricondurmi nello stato più legna di quella che produceva il bosco, l'annua riproduzione sarà accresciuta; conseguentemente si sarà fatta una mutazione salutare. Il prezzo, che colla libera concorrenza livella ogni cosa, determinando l'interesse privato determina il pubblico, quando i vincoli non vi pongano ostacolo. Quando la legna scarseggia, il di lei prezzo s'innalza, e s' innalza a segno che non torna più conto il mettere a nuova coltura i boschi; e sin che si cerca di coltivarli è una dimostrazione, che dedotte le spese della coltura l' eccedente basta a far entrare nello stato più legna, di quello che ne dava il bosco. Ogni legge che freni la coltivazione ten-

de a diminuire l'annua possibile riproduzione. Di una nazione volerne fare un piccol mondo è una idea di simetria mal'intesa. Procuri il legislatore che si crei il maggior possibile valore; cerchi, lo ripeto, di proteggere l'annua riproduzione maggiore possibile rimovendo gli ostacoli, e si riposi sulla natura delle cose, la quale da se farà che si dividano le colture a misura dell'utile di dilatarne più una che l'altra: utile sempre proporzionato al prezzo nato dal bisogno, come dissopra si è detto.

Il mondo va da se, è detto antico che singolarmente si verifica in queste materie. Ogni vincolo, ogni legge diretta che si porti sull'industria o sull'abbondanza pubblica produce un effetto diametralmente opposto; impegna una guerra sorda e fatale fra il legislatore e i privati interessi; cadono alcune vittime di tempo in tempo; manca la pubblica abbondanza; l'avvilimento e lo squallore si spargono sugli stati e danno un colpo al gran principio motore dell'industria, la libertà.

Quali saranno adunque gli oggetti che occuperanno un ministro di economia pubbli-

ca, se tutto il bene e la prosperità di una nazione sono l'opera della natura e ricusano la mano dell'uomo? Rimuovere gli ostacoli, abolire i vincoli, spianar le strade alla concorrenza animatrice della riproduzione, accrescere la libertà civile, lasciare un campo spazioso all' industria, proteggere la classe de' riproduttori singolarmente con buone leggi, sicchè l'agricoltore o l'artigiano non temano la prepotenza del ricco, assicurare un corso facile, pronto e disinteressato alla ragione de' contratti, dilatare la buona fede del commercio col non lasciar mai impunita la frode, semplificare la forma e l'esazione dei tributi, ripartirli nel modo più innocuo non mai direttamente sull' industria, combattere con tranquillità e fermezza in favore della causa pubblica ben' intesa, di quella causa che è sempre la causa del sovrano; non disperare mai del bene, ma accelerarne l'avvento diffondendo nella nazione i germi delle più utili verità, questi e non altri sono gli oggetti che debbono occupare un abile ministro di economia pubblica; il restante forza è abbondonarlo alla natura.

Ma come nella mente degli uomini sono

universalmente nate, cresciute e radicate colla tradizione de' secoli idee tanto fallaci e deluse costantemente dagli effetti, quanto quelle de' vincoli? Come mai è accaduto che la parte più colta dell'Europa, sino a un secolo fa, abbia potuto conservare questi vincoli e risguardarli come i garanti dell'abbondanza pubblica? Per conoscerlo bisogna ch'io brevemente esponga come pensassero gli antichi in questa parte della legislazione, qual tradizione siane venuta a noi, come alcuni scrittori abbiano cominciato a combattere il pregiudizio, e quali riforme gradatamente siansi vedute in Europa finora. Io mi atterrò semplicemente al commercio de' grani.

Molti popoli antichi ebbero per l'agricoltura non solamente amore e riguardo, ma rispetto e riverenza singolare. L'invenzione di coltivar la terra fu da essi attribnita alle divinità. Alcuni monarchi dell'Asia si gloriarono di coltivar la terra colle loro mani (1), come anche al dì d'oggi si costuma nell'impero Chinese. I Romani sino dalla fon-

---

(1) Senofonte *de Oeconom.* Cic. *de Senect.* Plin. lib. 18. cap. 4.

dazione loro destinarono all' agricoltura i primi onori, e gli Arvali, così detti *ab arvis*, furono sacerdoti distinti e privilegiati sugli altri (1). Sono bastantemente noti i fatti della Romana storia, e di Cincinnato e d' altri illustri Romani, che dall' aratro passarono al al trionfo e dal trionfo all' aratro (2). In Roma fu tenuta sempre in onore l' agricoltura sin che in onore vi fu la virtù; ed ogni mezzo per promuoverla e favorirla, fu sempre risguardato come un oggetto prezioso a segno, che mentre tutti i libri rappresagliati nel sacco di Cartagine si distribuirono dal senato Romano ai principi alleati, il medesimo senato volle ritenere per se i vent' otto libri sull' agricoltura di Magone capitano Cartaginese, e ne commise la versione a Decio Sillano, e gelosamente furono custoditi dappoi; del che veggasi Plinio. *Omnium rerum ex quibus aliquid exquiritur nihil est Agricultura melius, nihil uberius,*

---

(1) Macro Saturn. lib. 3.

(2) Plin. lib. 4. cap. 3. Livio lib. 3. Hor. lib. 1. cap. 11. Aurelius Victor cap. 17.

nihil dulcius, nihil homine libero dignius: tali erano i sentimenti non solo di Cicerone negli *Ufficj* ma dei Romani generalmente, come scorgiamo e dalla storia e da consimili tratti, de' quali son pieni gli autori Latini.

Se poi con sapienza proporzionata alla stima gli antichi abbiano dettate leggi conformi alla prosperità dell'agricoltura, non è facile il provarlo. Noi vediamo che presso gli Ateniesi v'era una legge, che condannava a morte chiunque avesse ucciso un bue di servizio d'agricoltura (1); questa legge fu pure comune ai Frigj (2); e da Plinio vediamo (3) che un cittadino Romano, accusato ne' comizj d'aver fatto uccidere un proprio bue di lavoro, fu condannato dal popolo al bando. Tanto era l'entusiasmo e la superstizione, con cui riguardavasi da queste nazioni ogni cosa destinata all'agricoltura. Ma tai leggi sebbene consolino, perchè dilatano la beneficenza e la gratitudine oltre i limiti della nostra specie,

---

(1) Diod. lib. 2. Stobeus ser. 42.

(2) Aelian. lib. 12. *de Anim.* cap. 34. Stobeus ser. 42.

(3) Plin. lib. 11. cap. 45.

pure freddamente osservate altro effetto non dovevano produrre, se non se quello di accrescere le spese della coltivazione coll'addossarle il mantenimento di animali resi inutili dalla vecchiezza.

Ma siccome lo spirito delle leggi nostre in gran parte deriva da quello della legislazione de' Romani, così per ben definirlo giovi brevemente ascendere all'esame di quello. Poche nazioni ci presenta la storia, nelle quali l'organizzazione politica sia stata l'opera di una mente superiore e legislatrice; e la nazione Romana, malgrado la pregiudicata opinione generalmente radicata negli animi dei più, non può certamente annoverarsi fra quelle. Trecento anni visse la gente Romana non si sa con quai leggi; poscia prese il partito di mendicare la sapienza Greca, e coi frammenti di essa compilare le dodici Tavole amalgamando in tal guisa un codice qualunque, e naturalizzando le leggi straniere per mancanza di un legislatore nazionale. I fasti di Roma quanto sono gloriosi dalla parte delle conquiste, altrettanto poco lo sono per ciò che spetta l'interna polizia di uno stato. Fluttuanti e combattuti confini della potenza d'ogni ma-

gistrato, attentati incessanti dei patrizj sui plebei, emigrazioni replicate de' plebei fuori della patria, un'apparente libertà del popolo nei comizj centuriati; tali sono gli oggetti che presentano gli storici di Roma durante il tempo della repubblica. Ivi le arti, il commercio, la mercatura veggonsi degradate e considerate come vili occupazioni indegne degli uomini liberi (1). Romolo non permise che due professioni agli uomini liberi, l'agricoltura e la milizia; i mercanti e gli operaj non erano nel numero de' cittadini (2). Quindi presso i Latini scrittori commerciante, operajo e barbaro suonavan lo stesso. *An quidquam stultius, quam quos singulos sicut operarios barbarosque contemnas, eos aliquid putare esse universos* (3); e nel Codice (4) *de naturalibus liberis* si confondono indistintamente la donna, *quae mercimoniis publice praefuit*, e la schiava, l'istriona e la scostumata; veg-

(1) Dionis. Alicar. lib. 2. Tit. Liv. lib. 1. cap. 20. 28. Seneca Epist. 88. Cic. in *Verr.* 7.

(2) Dionis. Alic. lib. 9. Cic. *de offic.* lib. 1. cap. 42.

(3) Cicer. *Tusc. quæst.* lib. 5.

(4) Idem. lib. 5.

gansi le *Considerazioni su la grandezza e la decadenza de' Romani* (1) e *lo Spirito delle Leggi* (2).

Nel corpo delle leggi Romane troviamo che parlasi de' grani singolarmente nelle Pandette, e non sarà inutile il qui riferire quanto vi si legge. Al titolo dunque (3) *de extraord. crim.* vedesi: *Annonam adtemptare et vexare vel maxime dardanarii solent. Quorum avaritia obviam itum est tam Mandatis, quam Constitutionibus. Mandatis denique ita cavetur. Praeterea debebis custodire ne dardanarii ullius mercis sint; ne aut ab his, qui coemptas merces supprimunt, aut a locupletioribus, qui fructus suos aequis pretiis vendere nollent, dum minus uberes proventus expectant, ne Annona oneretur. Poena autem in hos varie statuitur. Nam plerumque si negotiantes sint, negotiatione eis tantum interdicitur, interdum et relegari solent. Humiliores ad opus publicum dari.* Leggiamo

(1) Cap. 10.

(2) Lib. 21. cap. 10.

(3) ff. 47. tit. II.

pure nella Legge seconda (1): *Lege Julia de Annona poena statuitur adversus eum qui contra Annonam fecerit, societatemque coierit quo Annona carior fieret.*

Da queste leggi chiaramente si vede come l'economia pubblica in que' tempi riguardava gl'incettatori e gli ammassanti di ogni merce come rei di un delitto, particolarmente nella materia annonaria, e consideravasi delitto l'aspettare occasione di vendere a prezzo caro i frutti dell'agricoltura.

Forse allo stabilimento di sì fatte leggi ebbe molta parte in Roma l'abuso, che alcuni ricchi cittadini facevano de' grani per incamminarsi alla tirannia. Vediamo dalla storia di Roma che i grani erano il mezzo di cui gli ambiziosi servivansi per comperar la plebe colle profusioni; quella plebe spensierata di cui Giovenale dice che due cose soltanto ansiosamente desiderava, cioè, *panem et Circenses*, e di cui Vopisco (2) ebbe a dire: *Nihil est loetius populo Romano saturo.* Fra gli illustri corruttori di quel popolo sono ba-

(1) ff. *de Lege Julia de Annona* lib. 48. tit. 12.
(2) In Aurelianum.

stantemente distinti i nomi di Marco Sejo e di Spurio Melio. Noto è pure come nella legge Sempronia proposta da Cajo Sempronio Gracco per togliere dalla radice questa funesta generosità de' privati, venne stabilito che a pubbliche spese si distribuisse ogni anno una quantità di grano al popolo. Qualunque sia stato il fine di questa legislazione, fatto sta che poche storie del mondo raccontano sì frequenti carestie quanto la Romana. Per testimonianza di Dionigi d'Alicarnasso (1) e di Plutarco (2) vi fu carestia in Roma nell'anno di sua fondazione 244. Troviamo in Livio (3) altra carestia nel 262. Nello stesso autore (4) carestia nel 300. Parimenti da Livio (5) vedesi la carestia nel 315. Il medesimo storico (6) ci riferisce la carestia del 363; ed ecco come ne' primi tempi di Roma circa quattro volte ogni cent'anni fosse quella nazione espo-

(1) Lib. I.
(2) *In Coriol.*
(3) Lib. II. 34.
(4) Lib. III. 32.
(5) Lib. IV. 12.
(6) Lib. IV. 52.

sta al pericolo di morir di fame. Ne' tempi di minore virtù e maggiore fortuna, cioè al principio dell'impero, leggiamo in Svetonio (1) una ferocissima carestia sotto Augusto, per cui dovettesi bandire da Roma gli schiavi, i gladiatori e i forastieri. Troviamo pure in Svetonio il medesimo disastro accaduto più d'una volta sotto il regno di Claudio (2); così sotto l'impero di Adriano per testimonianza di Elio Spartiano, e così molte altre volte: il che formerebbe un catalogo lugubre e vasto per chi volesse impiegare il tempo a compilarlo esattamente.

A fronte di questi fatti sarebbe stato giusto il ragionare così. Se in Roma malgrado le leggi coercitive del commercio de' grani, malgrado una severa legislazione contro i monopolisti e gl'incaritori del grano, il popolo è stato frequentissimamente soggetto alla carestia; dunque i vincoli immaginati dalle loro leggi sono insufficienti ad assicurare la pubblica abbondanza. Forse nel tempo della repubblica

(1) *In August.* cap. 41.
(2) *In Claud.* cap. 20.

pubblica vollero i Romani comperarsi la libertà anche colla fame, e si temettero più le pubbliche larghezze colle quali si seduceva la plebe, di quello che si temesse la stessa fame; fors'anche quella nazione guerriera e non commerciante, conquistatrice e non curante degli oggetti di pubblica economia, credette di potersi salvare dagli effetti senza ascendere alle cagioni delle cose. Ma così non si ragionò; la cieca venerazione per una grande e illustre nazione prevalse, e quel sentimento di rispetto ed entusiasmo che inspirano gli avanzi istessi della Romana grandezza non lasciò luogo a ragionare, ma sforzò l'imitazione de' successori, persuasi di andar bene quando seguivano le tracce lasciate dai Romani. Pure nella situazione de' paesi d'Europa facile sarebbe stato il conoscere la differenza; poichè Roma sin dai primi suoi tempi dovette vivere col grano degli esteri, e invece di essere uno stato attivo nel commercio dei grani, fu anzi sempre tributaria e passiva. Le tre isole Corsica, Sardegna e Sicilia son quelle che Cicerone chiamava *benignissimas Romae nutrices et tria frumentaria subsidia Reipublicae.* Accresciutosi poi l'imperio e con

esso la popolazione di Roma, vi si portavano i grani anche d'Africa, d'Egitto, dalla Beozia, dalla Macedonia, dal Chersoneso, dall'Asia, dalla Siria, e talvolta dalle Gallie e dalla Spagna come comunemente vedesi negli scrittori (1). I grani dunque in Roma furono sempre considerati un mero oggetto d'abbondanza, non mai un prodotto delle terre proprie da conservarsi; ivi ogni commercio di grani si fece quasi sempre a spese del pubblico erario; dal che comprovasi quanto indebitamente siasi voluto far servire lo spirito delle leggi Romane di norma allo spirito delle legislazioni posteriori dell'annona, massimamente ne' paesi coltivatori e abbondanti di proprio grano.

Le leggi Romane, cioè la raccolta delle leggi Triboniana cadde come sappiamo coll' imperio, indi collo scoprimento delle Pandette riprese credito e vigore. Allora fu che

---

(1) Plutar. *in Caes.* Sex. Aurel. *in Caes. Octav.* Liv. in lib. 33. Cic. *in Verr.* et *pro Leg. Manil.* et *ad Attic.* Epist. 9. Varro *de re Rustica* Plin. lib. 18, e 17. Joseph. *ex oration. Agrippae ad Judeos.* Claudian. lib. 1.

verso i tempi di Lotario secondo, Irnerio aprì in Bologna la scuola di giurisprudenza, e a tal venerazione ascese quella professione che da un consesso di giurisperiti si regolarono gli affari di stato, finchè giunsero Martino e Bulgaro lettori di Bologna a disputare la gran causa della libertà e della servitù del globo terraqueo, come diffusamente leggesi in Ottone Murena nella Storia di Lodi. Tale fu l'ascendente che prese allora quella professione che l'imperator Coradino fu dal re di Francia giudicato in un consiglio di giurisperiti, divenuti gli Aruspici di quel secolo e de' consecutivi.

Lo spirito dei prammatici, generalmente parlando, è quello di operare sempre con leggi dirette, e comandare la prosperità a una nazione, anzi che dirigervela; così se una nazione sia perdente nel commercio ed abbia la bilancia in proprio discapito, per il che sia forzata necessariamente a trasmettere il danaro ai forastieri, vedo lo spirito dei prammatici rivolgersi, non già a svincolare l'industria nazionale ed a togliere la cagione del male, ma bensì a proibire l'uscita del danaro medesimo con inutili tentativi, giac-

chè non possono proibirsi gli effetti finchè sussistono le cagioni. Così se per cattivo regolamento da uno stato cercano d'espatriare i sudditi, e singolarmente i più industriosi quai sono i manufatturieri, osservo che lo spirito de' prammatici invece di ricorrere al solo mezzo di conservare la popolazione, voglio dire a procurare agli uomini nello stato la sicurezza, la libertà, la protezione eguale per lo meno a quella che possono trovare altrove, ricorrono a leggi penali proibitive dell' evasione, inutili sempre per lo meno. Se un banco pubblico non trova la confidenza della nazione, invece di farla nascere con una chiara e semplice amministrazione tutrice della fede pubblica, ordinano con un editto che la confidenza nasca obbligando ne' contratti a ricevere le cedole del banco, mezzo puntualissimo per alienare sempre più la pubblica confidenza. Lo stesso dico delle tante prammatiche che dallo spirito de' giurisperiti sono state proposte dal secolo III sino al presente, cioè sino dal tempo in cui Giulia Mammea assistita da un consiglio di giurisperiti regnava per Alessandro suo figlio, volendo ridurre gli uomini sudditi del vasto im-

pero Romano alla regolarità claustrale (1); le quali prammatiche tendono ad estinguere in gran parte la vanità e l'emulazione animatrici dell' industria, facile ad assopirsi cessando questi stimoli, tolti i quali cade ogni nazione nell' inerzia, nel letargo, nella povertà e nell' avvilimento.

Lo stesso spirito de' commentatori del testo delle leggi, spirito diretto e vincolante, spirito che comanda e non guida, è stato quello che ha suggerito di comandare al popolo che credesse che un' oncia d'oro valesse più di un' oncia d' oro, un' oncia d' argento più di un' oncia d'argento, o meno di quello che generalmente viene valntato in Europa, come facilmente può vedersi presso la maggior parte de' prammatici. Questo spirito che non considera la felicità pubblica come il risultato della felicità della maggiore parte degli uomini, ma bensì come un essere immaginario e diviso da ogni uomo; questo spirito che suggerisce di proporre i regolamenti ad una società prescindendo da ogni opinione inerente agli animi degli uomini che la com-

(1) Lamprid. *in Alexand.*

pongono, prescindendo dalle passioni inseparabili dall'uomo medesimo, cioè dall'amore del suo ben essere e dalla propria utilità; questo spirito che invece di modificare indirettamente le opinioni e le naturali passioni degli uomini per renderle cospiranti al bene dello stato, il che è lo scopo d'un illuminato legislatore, pretende di creare un nuovo essere nell'uomo, amante più delle leggi che di se medesimo, e semplice automa indifferente a pensare o a moversi ad arbitrio della legge; questo è lo spirito che generalmente ritrovasi sparso nelle scuole e nei libri de'giureconsulti, di che è facile il chiarirsene in ogni biblioteca legale.

Con questo spirito medesimo han cercato i prammatici di regolare anche i sistemi dell'annona, ed han creduto che bastasse proibir l'uscita del grano per prevenire la carestia, e proibire la libera circolazione per impedire l'uscita; dimenticando di esaminare in prima se le leggi proibitive dell'uscita ne lascino realmente uscir meno di quello che naturalmente uscirebbe, e dimenticando affatto l'agricoltura scoraggiata con ogni sorta di vincoli, minacce e cautele.

Così nacque l' opinione, e così per secoli si rinfiancò la tradizione dei principj vincolanti. Ma nella rivoluzione che l'ingegno umano provò ne' due ultimi secoli non rimasero intatti i principj della politica, sebbene con maggiore cautela vi si accostasse la timida filosofia. L'arte di pensare è una sola, e prende nomi di scienze diverse dagli oggetti sui quali si volge; ma ridotto che sia l' uomo ad avere una norma per ragionare distinta dalla mera asserzione altrui, l'errore appare dovunque egli stiasi riposto, o nelle arti o nelle scienze, ossia perfino nei più meccanici metodi de' mestieri. Le coste del Mar-Baltico, la Polonia e tutta la spiaggia di Barberia non conobbero leggi vincolanti il commercio de' loro grani. La nuda ignoranza val più che una scienza d' errori; perciò ne' secoli andati mentre le provincie di Europa più attente a vincolarsi erano afflitte da carestie frequentissime, que' popoli invece abbondavano di viveri e ne cavavano un ramo di utile commercio. Questo fatto portò il duca di Sully, degno ministro del grande Enrico, ad accordare nella Francia la libertà del commercio de' grani. Veggasi come tale

fatto sia riferito dal Parlamento del Delfinato nella supplica ultimamente presentata al re il 29 aprile 1769. *Sully trouve la France épuisée par des dettes immenses, par des engagemens sacrés envers des puissances alliées, qui avoient sécouru Henri en des tems desastreux. Sully ne voit de ressource que dans le commerce des denrées, dans la libre exportation des grains. Il abroge les réglemens, fait cesser les prohibitions, établit la circulation dans l'interieur, facilite les débouchés, ouvre les ports, et ranime la culture, presque abandonnée dans tout le royaume: le cri du prejuge s'élève, des craintes se repandent, les terreurs populaires agitent et soulevent les esprits, quelques villes commencent à s'ébranler. Les juges de police, jaloux de conserver leurs droits d'inspection, arretent la circulation de la denrée, et instrumentent contre les marchands de grains. Sully fait agir en méme-tems la persuasion et l'autorité; le meilleur des souverains s'arme d'une rigueur salutaire, et le commerce s'etend à l'ombre de la protection royale. Bientôt la France recueille le fruit d'une si sage politique. Les peuples obtiennent la remise totale*

des arrérages dus sur les impositions de plusieurs années, et vingt millions de diminution sur les tailles. Henri meurt adoré de ses sujets; chacun le pleure comme un pere; et son successeur trouve des trésors ammassés par un prince qui avoit été magnifique et généreux (1). Dopo la perdita del grande Enrico ritornò la Francia alle antiche leggi dei vincoli. Ma gl' Inglesi cominciarono generalmente a ragionare su quest' argomento, e a dubitare se veramente fossero tanto salutari le proibizioni al commercio de' grani, quanto s'erano sino allora credute. Furono essi in certo modo i primi ad esaminare quest' oggetto, poichè nella Francia a forza e colla persuasione sola del re e del ministro s'era fatta l'operazione, e la nazione non era perciò rivenuta dall' antica opinione. Ma nell' Inghilterra si esaminò, e il risultato fu che nel 1660 si cominciò ad accordare la libera uscita de' grani quando i prezzi non

---

(1) *Avis du Parlement du Dauphiné sur la libre circulation des grains et la reduction naturelle des prix dans les années de cherté, adressé au Roi* le 26 *avril* 1769. pag. 49.

oltrepassassero 24 scellini per *Quarter*. Questa prima operazione nell' Inghilterra cominciò a produrre sì buon effetto, che tre anni dopo, cioè nel 1663 il limite si allargò, e si estese la libertà dell' uscita sin tanto che il grano non giungesse al prezzo di 48 scellini per *Quarter*. Anzi nel tempo stesso si aggravò per legge l'entrata del grano estero nell' Inghilterra colla gabella di cinque scellini e quattro denari al *Quarter*. Poi nel 1670 questa gabella sul grano estero si accrebbe sino a 16 scellini. Così gradatamente in dieci anni gli esempi felici, che sott' occhio provaronsi, suggerirono operazioni diametralmente opposte alla volgar maniera di pensare; e per ottenere l'interna abbondanza si facilitarono i mezzi all' uscita, e si difficoltarono all' ingresso dei grani. Finalmente dopo le operazioni fatte, nel 1689 si fece il celebre *Atto di gratificazione*, cioè si accordò per legge che ogni *Quarter* di grano Inglese uscendo per paesi esteri ricevesse dall' erario pubblico la gratificazione di cinque scellini, purchè il prezzo comune dei mercati d' Inghilterra non oltrepassi 48 scellini il *Quarter*. L'Inghilterra, la quale prima era stata sog-

getta a quelle ineguaglianze improvvise del prezzo de' grani che si provano ne' paesi vincolanti, non più le provò; non è stata più per un secolo quell' isola afflitta dalla carestia, nè da alcun timore di mancare di grano; il prezzo de' grani diminuì nell' interno: per adequato di quarantatre anni anteriori al 1689 il *Quarter* si vendette a due lire, dieci soldi e otto denari sterlini; e nei quarantatre anni consecutivi, cioè sino al 1731, l'adequato fu due lire, cinque soldi e otto denari sterlini (1), e sempre andò scemandosi il prezzo interno sino al 1754, poichè nei 23 anni che trascorsero dal 1731 a quel tempo l'adequato fu di sole lire una, soldi quindici e denari otto per *Quarter* (2). L'Inghilterra, la quale prima di accordare la libertà a questo commercio era nella necessità di comprar il grano dalla Polonia e dal Baltico per sussistere, dopo questa nuova legislazione si è sottratta dalla dipendenza de' forastieri, ha aperto anzi un ramo co-

(1) *Essai sur la Police générale des grains* à Berlin pag. 155., e 156.

(2) Idem pag. 161.

spicuo di commercio attivo trasportando agli esteri l'eccedente il proprio bisogno (1); e il fortunato effetto di questa legge fe' dire al cavaliere Nickols (2): *Laissons aux autres nations l'inquiétude sur les moyens d'éviter la famine; voyons-les éprouver la faim au milieu des projets qu'elles forment pour s'en garantir; nous avons trouvé, par un moyen bien simple, le secret de jouir tranquillement et avec abondance du premier bien nécessaire à la vie: plus heureux que nos pères nous n'éprouvons point ces excessives et subites différences dans le prix des bleds toujours causées plutôt par la crainte que par*

(1) Lo stato di esportazione de' grani presentato nel 1751. alla camera de' Comuni dimostra che sono usciti dall' Inghilterra dal 1746 al 1750 *Quarter* 5,290,000. circa, i quali si sono venduti lire sterline 740,000.; cioè circa sedici milioni e dugento novanta mila zecchini sono entrati per quest' articolo nell' Inghilterra; e questo ramo di utile commercio per adequato produce a quel regno l' annuo guadagno di zecchini 3,258,000.

(2) *Remarques sur les avantages et les désavantages de la France et de la Grande-Bretagne* à Dresde 1754. pag. 100.

la réalité de la disette, crainte qui souvent en avance et en augmente les horreurs. En place de vastes et nombreux greniers de ressource et de prévoyance nous avons de vastes plaines ensemencées, dont le produit se renouvelle et s'accroît tous les ans. Notre culture et nos récoltes sont devénues sans bornes, dès que nos laboureurs on été sûrs d'une consommation certaine au dehors et au dedans.

I due esempi fecero rivolgere alcuni politici del continente a pensare su di questo argomento. Il maresciallo di Vauban nel suo Testamento Politico stampato nel 1708 (1) fu di opinione che *le pauvre périt par l'avilissement du prix des bleds, et l'extrême sterilité ou cherté est inevitable de temps en temps, s'il n'y a une continuelle permission d'enlévement hors le royaume, excepté les temps de cherté extraordinaire qui portent même leur défense avec eux.* Molti scrittori dappoi si andarono accrescendo, e a misura che l'economia pubblica fece progressi, si

(1) Pagina 180.

moltiplicarono le grida in favore della libertà del commercio. In fatti nelle Istruzioni, che il re delle Spagne Filippo V in data del 4 luglio 1718 consegnò agl' Intendenti delle provincie, leggiamo alcune massime in questa materia lontane dalla antica pratica, e che già cominciano ad accostarsi ai progressi del secolo. Non sarà discaro il vederle. Nelle Istruzioni adunque all' articolo LIII leggesi (1) che il principale oggetto del ministero degli Intendenti è *d'encourager et de maintenir l'abondance des productions de leurs provinces, sur tout celle des grains; que plusieurs se trompent sur les moyens, pretendant que le plus sûr pour entretenir l'abondance était de défendre l'extraction, ce qui y est plutôt contraire, parce qu'une abondance mal gouvernée a des suites aussi fâcheuses que la disette même: que dans la disette le laboureur est animé par l'espérance du*

(1) Veggasi *Theorie et pratique du commerce et de la Marine traduction libre sur l' Espagnol de Don Geronymo de Ustariz sur la seconde edition de ce livre à Madrid* en MDCCXLII.: Hambourg presso Chretien Herold 1753. pag. 176.

gain, au lieu que dans la trop grande abondance il s'endort et même se dégoûte, parce que les fruits vendus à vil prix ne lui permettent pas de faire les frais d'une nouvelle culture, d'où naît l'abandon des terres et la disette; ed ecco come, sino un mezzo secolo fa, anche nella Spagna qualche mutazione si era fatta sulle ereditate opinioni.

La folla degli scrittori economici che dippoi hanno moltiplicato il grido in favore della libertà è grande, nè io mi farò qui un dovere di trascrivere quanto la comune dei suffragi ha concluso, bastando al caso soltanto l'accennarne alcuno de' più classici, e l'autorità de' quali ha fatto più peso. L'autore dell'*Essai Politique sur le commerce* (1) dice, che *selon la liberté générale du commerce tout transport reciproque devrait être permis; mais les nations y ont mis entr'elles des restrictions presque toujours par des intérêts passagers ou mal entendus. Peut-être qu'en permettant tout indistinctement, ce qu'une nation perdrait d'un côté elle le ga-*

---

(1) Edizione del 1736. senza data pag. 120.

generait de l'autre; ed altrove così si esprime: *La plus grande des maximes* (1) *et la plus connue, c'est que le commerce ne demande que liberté et protection; et si la liberté a quelque restriction dans le bled, elle doit être dans toute son etendue pour les autres denrées et marchandises.* Poi parlando specialmente del grano (2) dice: *Soit dans la disette, soit dans l'abondance la liberté des transports d'une province à l'autre est le fondement d'une bonne regie.* È vero che quest' autore non aveva idee decise e chiare per la libertà del commercio de' grani, ma però si conosce che nemmeno era persuaso che i vincoli fossero un bene. Ne' tempi a noi più vicini vennero poi l'autore della *Theorie de l'Impôt*, il quale disse che *ceux qui ne voyent que le pain dans l'agriculture, jettoient l'état dans une disette universelle, si on leur confioit la direction de l'agriculture et du commerce des productions de la terre. La terre est la source de toutes les richesses*

(1) Pag. 26.
(2) Pag. 324.

richesses d'une nation agricole; mais on n'obtient ces richesses que par les dépenses de la culture, et par la liberté du commerce des productions qu'elle fait naître (1). Dello stesso deciso sentimento si mostrò l'autore degli *Elémens du Commerce*, in cui leggesi: *Les peuples, qui n'ont envisagé la culture des terres que du côté de la subsistance, ont toujours vécu dans la crainte des disettes et les ont souvent eprouvées. Ceux, qui l'ont envisagée comme un objet de commerce, ont joui d'une abondance assez soûtenue pour se trouver toujours en état de suppléer aux besoins des étrangers. L'Angleterre nous fournit tout à la fois l'un et l'autre exemple. Elle avoit suivi comme presque tous les autres peuples l'esprit des loix Romaines sur la la police des grains. Loix genantes et contraires a leur objet etc.* (2). Il traduttore del *Negoziante Inglese* parlando della legislazio-

(1) *Theorie de l'Impôt par l'Auteur de l'ami des Hommes.* Amsterdam presso Arktée et Merkus 1761. pag. 76.

(2) *Elémens du Commerce.* Parigi colla data di Leida 1754. Tom. 1. pag. 105.

ne Inglese sui grani dice: *Depuis que cette police y est établie elle n'a point essuyé de famine. Le pain s'y soutient à la verité à un certain prix; mais ce n'est pas tant le bon marché de cette denrée qu'il importe de procurer au peuple, que les moyens de l'acheter; le salaire des ouvriers est toujours en raison du prix des denrées: les grandes villes en sont la preuve* (1). Così sulla circolazione interna dei grani si esprime l'autore delle *Considérations sur les Finances d'Espagne* (2): *La liberté de la vente et du transport dans l'intérieur, sans aucune restriction, accroit la concurrence des vendeurs et des acheteurs; c'est-à-dire qu'elle facilite la subsistance du peuple, en même tems qu'elle encourage la culture.* Parimenti e con termini più illimitati si dichiara l'autore delle *Remarques sur plusieurs branches de commerce et de navigation* (3), che *l'unique moyen d'encourager l'agriculture c'est de permettre l'extraction*

---

(1) *Le Negociant Anglois.* Amsterdam presso Changuion 1755. Tom. 2. pag. 82.

(2) Parigi colla data di Dresda pag. 23.

(3) Amsterdam presso Jean Schreuder 1758. pag. 23.

des grains pour les pays étrangers. Elles ont constamment marché d'un pas égal. Il signor abate Antonio Genovesi nel Ragionamento sul Commercio esamina pure il problema annonario, e adattando i principj al regno di Napoli conclude, *non potere essere che utilissimo per il regno avere le tratte aperte del grano in ogni tempo e per qualsivoglia quantità, non altrimenti di quello che le abbiamo de' vini senza che giammai ci siamo risentiti della loro mancanza* (1). L'autore del *Détail de la France* (2) parla un simile linguaggio. Finalmente l'autore dell' *Essai sur la Police générale des Grains* trattò questo soggetto di proposito, e sparse nel pubblico più forse che alcun altro autore

---

(1) *Storia del Commercio della Gran-Bretagna scritta da* John Cary *mercante di Bristol, tradotta in nostra volgar lingua da Pietro Genovesi giureconsulto Napolitano ec., con un ragionamento sul Commercio in universale, e alcune annotazioni risguardanti l'Economia del nostro regno* di Antonio Genovesi regio professore di Commercio ec. Napoli per Benedetto Gessari 1757. pag. 94.

(2) Stampato in Rohan nel 1696.

precedente i principj della libertà di queste commercio. Osservò questo scrittore, che *si nous regardons ce qui se pratique à présent en Europe, nous verrons que les états qui n'ont point de loix, ou qui en ont de contraires aux nôtres pour pourvoir aux besoins des peuples, sont toujours les mieux approvisionnés* (1); e altrove riflette così: *Nous convenons d'un grand principe, c'est que la liberté est l'ame du commerce; cependant nous croyons devoir la borner quelque fois et sur tout pour le commerce des bleds que nous rétrécissons le plus qu'il est possible. Nous ne voyons pas que ce même commerce enrichit nos voisins, et que la liberté non-seulement approvisionne les territoires les plus ingrats, mais les met en état de fournir les grains aux nations qui en recueillent* (2); e in altro luogo ritornando a quest' argomento ragiona così: *L'intérêt regne également chez toutes les nations; mais nous avons*

(1) *Essai sur la Police générale des Grains, sur leurs prix et sur les effets de l'agriculture.* Berlino 1757. pag. 25.

(2) *Essai* pag. 39.

un préjugé plus que les autres: une police différente et des réglemens particuliers pour les bleds que nous aurions honte d'adopter pour tout autre commerce, parce que nous pensons que cette denrée n'en doit point être un objet; comme si le commerce le plus nécessaire devoit être traité avec plus de rigueur que les autres (1). I veri principj ivi si trovano, se non intieramente sviluppati, accennati almeno: *Ce n'est point la garde opiniâtre de nos bleds qui nous alimente, mais leur production successive et annuelle. Leur conservation est un avantage réel, mais passager; leur culture seule est le fond inépuisable de nos provisions. C'est de ce principe qu'il faut partir pour ne point s'égarer. Jamais la sévère police sur les grains ne fit croître un épi; elle ne sçait pas même les conserver* (1). La conseguenza di tutto è secondo questo scrittore, *qu'une liberté entière fera toujours paroître plus de bleds en France qu'aucune ordonnance. C'est la*

(1) Idem pag. 44.
(2) Pag. 104.

gêne qui empêche nos productions de se développer, et elle altérera toujours la vente et la culture (1); finalmente in altro luogo leggesi presso lo stesso autore: *Si la vileté du prix est un obstacle à la fécondité; si nos terres peuvent fournir au-de-là du nécessaire, et nous présenter une mine plus abondante que celles du Perou; si la liberté absolue peut nous parer de tous inconveniens, et nous procurer de grands avantages; mettrons-nous encore des bornes aux bienfaits de la nature? Et notre police timide et variable, sera-t'elle toujours allarmée par un crainte populaire* (2)? Io non mi diffonderò più oltre a citare i numerosissimi suffragi degli autori, che tutti concordemente disapprovano i vincoli vigenti sul commercio dei grani; dirò soltanto che in questo secolo sempre si andarono moltiplicando le autorità degli scrittori (3), e per gradi si andarono mutando le idee de' ministri.

---

(1) Pag. 133.

(2) Ibidem. pag. 263.

(3) Per il che veggansi, *Observations sur la liberté du Commerce des Grains.* Amsterdam 1759. *Let-*

Conseguenza di questi progressi che la ragione faceva contro il pregiudizio si vide primieramente nella Francia, dove coll'editto 25 maggio 1763 venne dichiarata libera l'interna circolazione de'grani in quel regno, che dal 1699 l'aveva sofferta vincolata. Questo fu un gran passo verso la libertà; ma, con nuovo editto dell'anno seguente 1764 di luglio, si stabilì per legge nella Francia la libertà del commercio sì interno che esterno de' grani.

La Spagna abolì pure nel 1765 gli antichi vincoli sui grani, ed accordò che liberamente se ne potesse commerciare e trasmettere sin tanto che il prezzo de'mercati non oltrepassi 22 reali la Fanega nelle frontiere di terra, e 32 reali nella Biscaja, e 35 reali nell'Asturia, Galizia, Andaluzia, Murcia e Valenza. Gli autori della *Gazette du Commerce de l'Agriculture et des Finances*, nel foglio del 24 agosto 1765 fanno sul proposito

---

tre sur l'imputation faite a Mons. Colbert d'avoir interdit la liberté du Commerce des Grains. Parigi 1763. *Lettre d'un Negociant sur la nature du Commerce des Grains.* Marsiglia 1763., e simili.

di quest' editto del re di Spagna alcune riflessioni che opportunamente si possono trascrivere. *I governi di Francia*, dicon essi, *e di Spagna sanno molto bene che l'intera libertà del commercio non è sottoposta ad alcuno inconveniente, che la concorrenza è un baloardo invincibile contro il monopolio, che l'inalzamento del prezzo ne' distretti nei quali la derrata scarseggia vi fa accorrere il soccorso da ogni parte, e che in conseguenza colla facilità del commercio da nazione a nazione, da provincia a provincia, da un villaggio all' altro la carestia diventa impossibile, nè altra differenza presso poco può darsi nel prezzo de' grani quando il commercio ne è libero, che quella sola del prezzo delle condotte. Sanno quei governi, che l'esportazione non può mai essere eccessiva, poichè ella deve cessare da se, tosto che il prezzo del paese a cui si voglia trasmettere il grano sarà al livello dell' adequato generale; con tutto ciò la saviezza di questi due governi (per una paterna condiscendenza verso i pregiudizj tuttora sparsi nella mente d' una gran parte dei loro sudditi) ha voluto por limite a questo commercio,*

di cui la intera libertà non avrebbe portato altro male che la inquietudine di alcune teste facili a temere.... Noi applaudiamo alla moderazione de' governi che combinano le leggi e piegano i principj alle circostanze; ma dobbiamo affaticarci per illuminare le nazioni, affine che i sovrani sieno meno esposti ad avere di sì fatte compiacenze. Questa è una delle principali obbligazioni della nostra Gazzetta Periodica. Tale è la maniera di ragionare di quegli scrittori.

Nel Gran-Ducato di Toscana, coll' editto 1767 18 ottobre, si sono spezzati i ceppi antichi, e si è fissato un sistema di libertà del commercio de' grani col limite solo del prezzo, come si è fatto nella Francia e nella Spagna. Tali sono adunque i progressi che hanno fatto i lumi nell'Europa. La voce della verità comincia da lontano a farsi ascoltare, poi si moltiplicano le forze, e la opinione regina dell' universo sorride in prima, poi disputa, poi freme; poi ricorre alle arti, poi termina derisa; questo è il solito gradato passo che fa la ragione a fronte dell' opinione. La Francia, la Spagna, il Gran-Ducato di Toscana in questi ultimi cinque

anni hanno rinunziato agli antichi pregiudizj, e si sono uniformati alla legge della natura coll'accordare libero il commercio anche dei grani, come quasi tutto il Nord, la Polonia, l'Olanda, l'Inghilterra e l'Africa lo avevano. La fatalità ha fatto nascere delle speciose obbiezioni e de' timori contro la libertà, ed a ciò ha dato luogo singolarmente l'esempio dell'Inghilterra, che è bene che io racconti. Negli anni 1765, 1766 e 1767 si sono fatti consecutivamente tre infelici raccolti di grano nell'Inghilterra. I prezzi del vitto del popolo salirono così alto che nacquero dei torbidi nell'isola. Nessuna legge umana può comandare alla fisica; e quando la terra non perfeziona la sua vegetazione per l'intemperie della stagione, non si può certamente attribuire alla legislazione la carezza del vitto. Fu caro il prezzo però, ma non fu mai penuria di grano. Si prese l'espediente di sospendere con un ordine del re l'uscita del grano dal regno; ma questa sospensione temporaria e accidentale non rivocò mai la legge fondamentale della gratificazione, la quale, cessata che sia la sospensione che da sei in sei mesi si è prorogata sin ora, tor-

nerà al sistema. Da questo fatto taluni ne cavarono motivo di temere la libertà del commercio di questa derrata. Giovi però riflettere che una legge, qual' è questa, fu per un secolo di felice avvenimento provata salutarissima; una costante esperienza l'ha cimentata, e se dopo un placido corso di ottimi effetti consecutivi per cento anni nasce un inconveniente, non è cosa ragionevole l'attribuire quest' inconveniente alla legge; meno poi debbesi ciò fare, quando altronde vi siano cagioni bastanti per la spiegazione di questo fenomeno. La Spagna pochi anni sono ha fatto un trattato coll' imperatore di Marocco, come si sa, in cui sono accordati diversi articoli risguardanti il reciproco commercio. È notorio che i bastimenti del Nord che vanno a Cadice, scaricati che sono, se non trovano ivi un utile e pronto ricarico, fanno vela alle coste di Marocco paese fertilissimo in grani, ed ivi, singolarmente a Mojador, prendon carico di grani co' quali provvedono la Spagna, il Portogallo e talvolta le coste d' Italia. In vigore di questo trattato l' agricoltura de' barbari si è moltissimo animata, e a proporzione è deperita l'agricol-

tura Inglese, non trovando più gl'Inglesi lo sfogo de' loro grani, come facevano per lo passato singolarmente nella Spagna e nel Portogallo. Questa è la cagione politica dei mali recentemente sofferti dall' Inghilterra; mali provenienti non già dalla libertà del commercio de' grani, ma anzi dalle circostanze avverse che non permettono di far uso della libertà. Per assicurare il necessario bisogna avere il superfluo, e per avere il superfluo bisogna ritrovarvi lo sfogo; questo è un canone assai provato di pubblica economia. Ne è avvenuto quindi che scoraggiato l'Inglese ha abbandonato la coltura del grano, e si è rivolto ad accrescere i pascoli, a moltiplicare le razze de' cavalli. Il lusso dei cavalli Inglesi si è accresciuto, e va giornalmente crescendo, non solamente nell'isola ma generalmente per tutta l'Europa. La ricerca che se ne fa è grande, e il proprietario del fondo vi trova più utile di quello che caverebbe essendo proprietario del grano; ed ecco perchè la legge, che ha preservato quel regno dai disordini ed ha mantenuta l'abbondanza per il corso di un secolo, ora non produca somigliante effetto. E

da osservarsi pure che nell' Inghilterra non vi è realmente una illimitata libertà del commercio de' grani, ma anzi vi è un limite nel prezzo; dal che ne viene che qualora il prezzo de' grani si va innalzando ed accostando al limite prefisso dalla legge, deve succedere un'uscita straordinaria e frettolosa, premendo a ciascuno de' negozianti di non perdere la gratificazione col diferire; ed ecco come il limite istesso che si è posto alla libertà del commercio faccia nascere il monopolio e la carezza del prezzo, su di che veggasi una bell' opera stampata nel 1764 col titolo: *Réflexions sur la Police des Grains en France et en Angleterre.*

Questi disordini dell'Inghilterra hanno eccitati nella Francia dei timori, e il genere umano si è diviso in partiti anche colà come sull'innesto del vajuolo, così sulla libertà del commercio de' grani. Il parlamento di Parigi implora dal re una modificazione della legge 1764 luglio, che accorda la libertà. I parlamenti di Aix e di Grenoble implorano dal re una conferma, anzi una ampliazione di questa legge, e domandano a nome del popolo una illimitata libertà. Gli scrittori si sono

moltiplicati (1). Ma fra gli scritti più ragionati e degni da conoscersi vi sono due scritture del parlamento del Delfinato, le quali sostengono la buona causa; la prima è del 12 luglio 1768, l'altra del 26 aprile 1769. Leggesi nella prima quali effetti abbia prodotti nel Delfinato la libertà del commercio accordata coll'editto del 1764 luglio; è il parlamento della provincia che così scrive al re, non è un privato scrittore: *La terre frappée de sterilité pendant trois ans consécutifs*

(1) Fra gli altri veggansi: *De l'esportation et de l'importion de Grains* par M. Dupont, à Soisson, 1764. — *De la liberté du Commerce des Grains* par M. Throsne à Paris 1765. — *Principes de la liberté du Commerce des Grains* à Paris 1768. — *Examen du livre intitulé: Principes sur la libèrté du Commerce des Grains, ou supplement au journal d'août* 1768. Paris 1768. — *Examen de l'examen du livre intitulé: Principes sur la liberté du Commerce des Grains, ou supplement au onzième tome des Ephemerides du Citoyen* 1768. — *Faits qui ont influé sur la cherté des Grains en France et en Angleterre* 1768. — *Lettre sur les emeutes populaires que cause la cherté des bleds et sur les précautions du moment* 1768. — *Lettre d'un Gentilhomme des états*

presentoit au Dauphiné la perspective la plus effrayante; cependant tous les marchés de cette province ont toujours été abondamment pourvûs de grains, qui se sont soutenus à un prix inferieur à celui où on les avoit vus sous le regne des prohibitions et des permissions particulieres, dans des années où les recoltes n'avoient pas été si mauvaises, et pendant les quelles l'espèce même, ou manquoit dès la première année, ou étoit

---

de Languedoc à un Magistrat du Parlement du Roven sur le Commerce des bleds, des farines et du pain 1768. — *Resultat de la liberté et de l'immunité du Commerce des grains et des farines*, Paris 1768, — *Avis au Peuple sur son premier besoin, ou petits Traités économiques par l'Auteur des Ephemerides du Citoyen*, Paris 1768. — *Avis aux honnêtes gens qui veulent bien faire* par M. l'Abbé Baudeau, Paris 1768. — *Lettre de M. de *** Conseiller au Parlement de Roven a M. de M. *** premier Président* 1768. — *Tres-humbles et tres-respectueuses supplications des états de Languedoc au Roi sur le Commerce des Grains* 1768. I foglj pubblici sono pieni di suppliche e rimostranze de' parlamenti, alcune per i vincoli, altre per la libertà.

d'une rareté qui equivaut à une véritable disette; une différence aussi étonnante forme en faveur des avantages de la liberté une demonstration sans replique. Passa in seguito il parlamento ad esaminare come sia possibile che, colla sperienza domestica sott'occhio, pur vi si siano taluni contrarj tuttavia alla libertà del commercio e fautori dei vincoli; ed osserva che alcuni onesti, ma timidi cittadini sono in diffidenza naturalmente ogni qual volta si tratti di una operazione disusata, anzi opposta alle massime corredate coll'autorità de' secoli; altri poi sono cittadini di altra indole, dei quali dice: *On doit compter pour rien les clameurs et le désespoir de ceux, qui s'engraissant par le monopole de la plus pure substance de leurs concitoyens, frémissent de se voir arracher par la concurrence les profits honteux et criminels qu'ils s'habituoient a regarder comme leur patrimoine, et que par un second crime envers l'état ils osent revêtir du prétexte toujours imposant du bien public; il est impossible d'éclairer de tels hommes, qui se refuseroient à l'évidence même si elle contrarioit leur avarice, et ils ne méritent que les*

les peines décernées contre eux par les loix. In quella prima scrittura del 1768 12 luglio, ragionando sulle carestie accadute nella Francia, vi si legge il pezzo seguente: *Qu'en effet, si on recherche avec soin l'histoire des différentes disettes qu'on a éprouvées en France, il est aisé de se convaincre qu'elles doivent être imputées au monopole, et non pas au défaut des grains: que l'obstruction, que la fraude et le crime avoient l'art de mettre au débouché des denrées pour empêcher la concurrence des vendeurs et diminuer ainsi les resources des acheteurs, a été la seule cause de ces disettes apparentes; en sorte qu'on peut soutenir que jamais l'espèce des grains ne manqua dans le royaume à ces tristes époques; que les recherches qui furent faites alors découvrirent les maneuvres les plus odieuses, et le fond des subsistances toujours assuré entre les mains des coupables qui accabloient les peuples sous l'apparence d'une famine réelle; qu'on a vu plusieurs fois la crainte seule du rétablissement de la concurrence forcer les monopoleurs eux mêmes à baisser subitement le prix des denrées pour se menager un gain sûr, quoique moindre,*

et trahir ainsi le secret criminel de leurs manoeuvres en même tems qu'ils manifestoient à l'état celui de ses ressources; qu'on peut donc, sans crainte, invoquer l'exemple du passé, pour dissiper les inquiétudes d'une prévoyance trop timide.

Il risultato di questa prima supplica è d'implorare dal re che abolisca le restrizioni portate all'articolo VI dell'editto di luglio 1764, le quali limitano la libertà sin che il grano per tre consecutivi mercati non sia giunto al prezzo di dodici franchi e mezzo il quintale, perchè dice il parlamento che questo limite e queste cautele *favorisent le monopole intérieur; que la nécessité de recourir à des ordres du conseil pour lever la prohibition lui prête un nouvel appui, parce qu'il prolonge le tems pour continuer les manœuvres particulières, afin de faire fermer les ports et de profiter de l'avilissement du prix des grains, suite naturelle de la prohibition; que cet inconvenient est encore bien plus frappant pour les provinces eloignées, par les longueurs inévitables qu'entraine le recours à des ordres superieurs; que la liberté devroit au moins renaître de plein droit, lorsque pendant trois*

marchés consécutifs le bled seroit au dessous du prix fixé par l'edit ; mais que cette restriction méme n'en est pas moins un obstacle réel, moins redoutable sans doute, parce qu'il n'est que momentané, mais toujours très-à craindre parce qu'il laisse respirer pendant quelque tems les monopoleurs, qui, se rendant maîtres des denrées et de leur prix, arreteront les opérations des vrais commercants, prolongeront à volonté par le reserrement des grains la clôture des ports, et qu'il est essentiel qu'en aucun tems ils n'aient en leur disposition la subsistance des peuples; ce qui ne peut étre l'ouvrage que d'une liberté permanente. Finalmente terminà questa supplica in questo modo: *Que son parlement désire avec ardeur que le dit seigneur roi, qui n'a differé de donner au commerce des grains la liberté la plus étendue que par les motifs annoncés dans son edit, qui voit aujourd'hui l'ensemble de toute l'opération, ses rapports avec le commerce de son royaume et avec celui de l'étranger, puisse dès-à présent briser toutes les entraves qui retardent en plusieurs points les effets du bienfait signalé, dont ses peuples ont déjà fait une*

heureuse épreuve; que les vérités de ce genre se font jour lentement, mais que l'expérience dans cette province et dans les contrées voisines a convaincu tous les esprits, comme l'évidence des principes y a dissipé tous les nuages; que tous les yeux se dessilleront à la fin; et que déformais il ne restera plus d'obstacles qui empêchent la révolution, qui qui s'est faite en faveur de l'état par la liberté du commerce des grains, d'être aussi utile qu'elle peut l'être; et qu'un roi pére tendre de ses sujets, et législateur éclairé, mérite de goûter bientôt dans toute son étendue la reconnoissance de ses peuples pour le bonheur qu'il a voulu leur assurer par une opération, dont ils regardent eux-mêmes la plénitude comme aussi essentielle à la gloire de la législation, qu'à leur propre félicité.

Nella seconda rimostranza poi del 26. aprile 1769. assai più diffusamente viene discussa la materia. È bella assai la pittura che ivi si legge degl' imbarazzi che cagionano le leggi vincolanti, che sempre si moltiplicano a formare un vero labirinto, un vero caos d'inciampi. *Que l'exercice du droit de propriété soit restreint par des loix prohibitives, que la*

concurrence soit détruite par des droits exclusifs, que la liberté soit genée par des prohibitions et des privilèges; tout est à l'instant confusion et désordre. Les prix n'étant plus déterminés par des proportions naturelles, chacun cherche à leur donner une impulsion qui lui soit favorable; le commerce devient le théâtre de la ruse et de la mauvaise foi. Les marchands et les consommateurs n'étant plus forcés de subir la loi commune de la concurrence, se trouvent constitués, pour ainsi dire, en état de guerre, et ne cherchent reciproquement qu'à faire pencher en leur faveur une balance toujours fausse, dès qu'elle n'est pas réglée par la liberté. De là les fraudes et les manoeuvres, le monopole et la violence. L'un se procure le droit de survendre, en écartant ses concurrents par un privilège exclusif; et voilà le monopole érigé en titre sous la protection de la loi: l'autre obtient le droit d'acheter à vil prix, par une prérogative qui enlève au vendeur la libre disposition de sa chose; et voilà le droit de propriété violé par des réglements prohibitifs. Dans ce renversement devenu bientôt général, la puissance publi-

que s'agite en vain pour rétablir l'ordre. On taxe le prix, on établit des tarifs, on institue une police: la loi s'arme de toute sa rigueur pour punir des délits que la loi elle-même a créés. Chaque nouveau desordre exige une nouvelle ordonnance, qui devient la source féconde de nouvelles contraventions. C'est ainsi que d'abus en réglemens, et de réglemens en abus, il s'est élevé dans les sociétés un ordre de législation purement factice qui a fait disparoître l'ordre de la nature; et le code entier du commerce n'est plus, chez presque toutes les nations policées, que le tableau des égarements de l'esprit humain.

Se nella Francia si fosse immediatamente abbracciata ed eseguita la legge di una illimitata libertà, non v'ha dubbio che non sarebbero nate le querele che il parlamento di Parigi e quello di Rohan hanno fatte. Il grano ascese a un prezzo gravoso al minuto popolo delle città. Ne' mercati alla distanza di non più di 12 miglia si contrattò il grano a 36 franchi il *septier*; e a quindici franchi (1)

(1) *Avis du Parlement de Dauphiné* 26 *avril* 1769. pag. 83.

la *Police* minacciò sempre di limitare o togliere la libertà che il re aveva accordata; nessuno quasi si fidò a intraprendere questo commercio; i vecchi monopolisti nati dai vincoli continuarono ad esserlo, perchè la concorrenza che doveva nascere colla libertà non nacque, perciò appunto che la libertà parve precaria e incerta. Infatti la *Police* di Nantes il 4 dicembre 1766, malgrado la libertà accordata dall'editto di luglio 1764, condannò un negoziante di grani per nome Garnier e gli proibì d'ammassarne; il che poi fu cassato dal consiglio del re ai 12 dello stesso mese (1). Dai quali fatti chiaramente appare che realmente non vi è stata la libera circolazione de' grani nella Francia, nè il libero commercio ha avuto effetto malgrado l'editto del 1764; onde la carezza dei prezzi in alcune città non può mai attribuirsi a quella libertà che, sebbene accordata da un provvido monarca, pure finora fu costantemente resa inutile dalle operazioni di alcuni ministri o poco istrutti o poco benefici, e in qualunque dei due casi sempre colpevoli, o di avere tra-

(1) *Avis du Parlement de Dauphiné* pag. 127.

scurato in un punto di questa importanza d'illuminarsi prima di ostinarsi a vincolare la nazione ad onta delle grida universali, ovvero di sacrificare il ben essere dei popoli alla personale autorità, considerando la nazione fatta per essi e non essi per lei, e conoscendo che i vincoli pubblici sono la misura del potere di un magistrato. Per rimediare a questi mali il parlamento del Delfinato nella sua seconda supplica offre al re per unico rimedio la perfettissima e illimitata libertà di questo commercio; eccone le parole: *Voilà le remède que nous venons offrir a V. M. L'établissement de la liberté la plus entière et la plus indéfinie est le seul parti qu'elle puisse prendre pour faire cesser les plaintes avec les abus, et pour concilier les intérêts de son peuple avec les droits de la justice* (1); e altrove: *La liberté, Sire, la liberté absolue et illimitée est la seule loi qui puisse bannir tous les abus, et concilier en même tems tous les esprits. Les contradictions actuelles, qu'elle éprouve, n'ont d'autre source*

(1) *Avis du Parlement de Dauphiné* 1769 pag. 12.

que les perplexités mêmes de l'administration, qui a laissé subsister d'un côté ce qu'elle detruisoit de l'autre. Jamais il n'y eût eu de réclamation contre la loi, si ces dispositions eussent été générales et uniformes. Ce sont aut reste ces réclamations mêmes que nous présentons aujourd'hui comme le suffrage le plus puissant en faveur de la liberté. De quelles villes (questo è un fatto che decide la questione; e giovi ricordare che non è già un privato scrittore che lo asserisce, ma un parlamento intiero che lo dice al monarca in faccia di tutta la nazione), *de quelles villes, de quelles provinces sont elles émanées? De celles mêmes qui ont été jusq'ici sous le joug des prohibitions; de la capitale dont les réglemens ont été maintenues par la loi elle même, où le commerce des bleds a continué de se faire par la police, où la liberté en un mot n'a jamais existé; de la Normandie, qui a été privée par la clôture des ports du double avantage de l'importation et de l'exportation, que les loix prohibitives et des entraves multipliées ont livrée au monopole. Tous les pays au contraire qui ont connu la liberté ne cessent*

de publier les avantages qu'elle leur procure (1). Ecco adunque quale sia lo stato della questione nel regno della Francia, e quanto a torto ricorrano ai dispareri di quel regno coloro che pur vorrebbero far comparire problematico il vantaggio di una illimitata libertà. *Dix millions d'hommes*, termina il parlamento la sua seconda rimostranza, *dix millions d'hommes unissent leurs voix pour supplier votre majesté d'abroger tous les réglemens et d'élever sur lés ruines des loix prohibitives une loi simple et générale qui établisse dans votre royaume la liberté absolue et indéfinie du commerce des grains. Que des esprits timides ou intéressés continuent de nous présager les plus grands malheurs, des chertés excessives, une famine générale, la désolation et la misère. Ces allarmes sont produites par deux siècles d'erreurs; des préjugés aussi invétérés ne se retirent qu'à pas lents, et cèdent à peine à l'évidence même. Votre parlement du Dauphiné est en état d'assurer que ces craintes sont vaines et chimériques* (2).

---

(1) *Avis etc* pag. 112.

(1) Pag. 124.

Chi asserisce che l'Inghilterra abbia ritrovata donnosa la legge della libertà del commercio de' grani e l'abbia rivocata, sarebbe adunque nell'errore; chi parimenti dicesse che nella Francia la libertà di questo commercio abbia prodotto il caro prezzo de' grani sarebbe pure in errore, il che minutamente si è riconosciuto colle autorità che si sono osservate sin ora. La verità si è, che è dimostrato intrinsecamente, la libertà sola essere il sistema più provvido per mantenere l'abbondanza; tale è l' unanime consenso degli scrittori maestri di economia pubblica; per tale la autorizzano i pratici esempi de' regni e provincie che l'hanno adottata, le quali più o meno ne risentono gli effetti a misura che l'hanno estesa più o meno, sciogliendola dai vincoli che il timido pregiudizio ha dovunque cercato d' imporvi.

PARTE SECONDA.

Dopo quello che si è veduto nella Prima Parte, parrebbe inutile che ora venissi a scrivere sulle municipali circostanze della mia patria, alla quale non può convenire altra legislazione se non quella che si è dimostrata essere la ottima per qualunque stato, indipendentemente dalle particolari circostanze; ma come si tratta di smascherare antichi venerati pregiudizj e d'illuminare più che si può generalmente il pubblico, acciocchè conosca i veri suoi interessi e non si lasci sedurre dalle declamazioni di chi predice carestia e miseria se si accetta la libertà, e fonda le speranze contro la fame nelle sole leggi vincolanti e coercitive e negli sforzi continuati, così sembra opportuno di entrare nelle più minute circostanze ed esaminare separatamente tutte le difficoltà che si fanno e che si posson fare, per darvi almeno il loro giusto valore e accrescere il numero

de' cittadini illuminati. Molti già vé ne sono; ma il dovere di un buon cittadino è di promuovere per quanto si può lo spirito di verità e spianare la strada al bene. Questa seconda parte non sarà, lo spero, nemmeno inutile a chi ha già aperti gli occhi su questa materia; poichè alcuni fatti relativi alla nostra patria, che incidentemente dovrò esporre, serviranno all' occasione di fondamento per ragionare anche sopra di altri rami dell' economia pubblica. Posso assicurare che niente espongo sulla semplice asserzione altrui; tutto ho esaminato e riconosciuto più da vicino che mi è stato possibile, nè avanzerò un fatto di cui non abbia le prove. Esaminiamo adunque primieramente quale sia il sistema nostro attuale in materia de' grani.

Le leggi sotto le quali vien regolata l'annona attualmente in questo stato, sono direttamente ordite ad impedire ogni sorta di commercio di grani. Il trasportare grani fuori dello stato è un delitto per cui s'intima la pena di morte: condurre il grano da un distretto all' altro nello stato medesimo è un delitto, per cui vien minacciata la perdita de' grani e degli attiraglj: nessuno può fare

ammassi di grani, sotto pena della perdita di essi e del doppio del loro valore: ogni possessore è obbligato una volta all' anno a notificare la quantità del grano da lui raccolto, sotto pena della perdita del grano non notificato e di più due scudi per moggio, ed in sussidio tre tratti di corda e persino la galera: ogni possessore è obbligato ogni anno d'introdurre nelle città dello stato una determinata porzione de' grani da lui raccolti, sotto pena della perdita del grano e di più uno scudo per moggio. Da ciò evidentemente appare come le leggi veglianti tolgano ai grani la naturale loro mobilità, ed ai possessori ogni libertà di contrattare questo prodotto dei loro fondi, dal che ne viene che quel commercio che fassi de' grani in questa provincia sia fatto tutto o per *dispensa* della legge, o in *frode* della legge.

Per provare queste asserzioni conviene primieramente che osservisi la nuova Costituzione nel titolo *de Annona* (1). *Nemini liceat*, dice, *subdito vel non subdito cujuscumque*

(1) *Pag.* 26.

sexus et conditionis sit, ex locis et territoriis mediate, vel immediate dominio Mediolani suppositis, nec per loca, et territoria dicto Dominio supposita extra Dominium conducere, portare, nec conduci, portarique facere frumentum, risium, legumina, nec aliquod aliud genus bladorum, aut farinam sine licentia; nec conducentibus, portantibusque, auxilium, consilium, vel favorem dare, sub paena amissionis earum rerum, animalium, plaustrorum, et navium, ac instrumentorum quibus dictae res veherentur; ultra proemissa, sub paena confiscationis bonorum, et alia paena usque ad ultimum supplicium inclusive arbitrio Principis, vel Senatus.

L' esportazione dei grani è dunque punita di morte se una dispensa non vi deroghi; ma la circolazione interna de' grani non è pure permessa: *Non licet etiam sine licentia de uno districtu ad alterum districtum memorati Dominii praedicta conduci facere; nec portari facere, vel conducentibus, portantibusque auxilium dare, et ut supra, sub paena amissionis bladorum, risii, farinae, et leguminum.* Anzi tale è il rigor di questa

legge, che arma persino il braccio di qualunque privato colla spada della forza coattiva contro qualunque esportatore di grani: *Sit etiam auctoritas, facultasque omnibus tam Communitatibus, quam etiam singularibus personis, non solum accusandi ut supra, sed etiam detinendi quoscumque in fragranti crimine repertos, bladaque, instrumenta, animalia, vehicula, super quibus, et in quibus conducerentur per vim auferendi* (1).

Quanto alla proibizione degli ammassi pare che sia un regolamento posteriore alle nuove Costituzioni, cioè all' anno 1541. Trovasi però in molte gride, come in quelle del 19 dicembre 1742, 30 luglio 1743, 17 agosto 1744 e finalmente 2 settembre 1749, le quali sotto le pene dette di sopra li proibiscono.

Sebbene l'articolo delle notificazioni dei grani venga nelle nuove Costituzioni riservato ai casi urgenti, leggendosi ivi (2) che non si facciano descrizioni di biade *nisi ex gravi causa*, pure è antico l'uso della notificazione

(1) Pag. 30.

(2) *Nov. Constit.* pag. 24.

ficazione de' grani in questa provincia; lo vediamo ordinato dalla grida sino dal 21 giugno 1593, e successivamente se ne mantenne l'uso. Le pene poi a chi non notifica sono variate. Al principio fu il doppio del valore del grano non notificato; poi per la grida del 1619 si ristrinse la pena al solo valore del grano, e così continuò per un secolo, cioè sino al 1719, anno in cui con grida del 14 luglio oltre la perdita del grano si aggiunse uno scudo per moggio, e s'intimò la forca e confiscazione de' beni a chiunque sottraesse grani riponendoli in luoghi immuni. Nel presente sistema la grida che serve di norma è quella del 1749 2 settembre, che impone due scudi per moggio oltre il grano di perdita, ed in sussidio tre tratti di corda e persino la galera.

L' obbligo poi ai possessori d'introdurre nelle città una determinata porzione di grani sembra anch'esso posteriore alla pubblicazione delle nuove Costituzioni, e comandato forse per la prima volta nella citata grida 1593 21 giugno. Tali sono le leggi, colle quali attualmente vien regolata l'annona di questa provincia.

Di tante pene corporali e pecuniarie, che da secoli si vedono imposte ai violatori di queste leggi, non v' è quasi memoria che alcuna siasi eseguita; poichè il rimedio delle leggi soverchiamente rigide, sinchè non vengano abolite, non può altronde aversi che da un disordine, cioè dalla inesecuzione di esse; onde trovandosi l'umanità in opposizione colla politica, quella primaria legge prepondera sempre nel cuor d'ognuno a fronte d'ogni costituzione civile; e così la voce della legge, invece d'esser la norma invariabile delle azioni de' cittadini, diventa una semplice minaccia nella comune opinione del popolo, la tranquillità e felicità del quale dipende sempre dalla conosciuta universalità e impieghevolezza di buone leggi.

L'attuale regolamento dell'annona non lascia d'esser dispendioso e al pubblico ed ai privati. Nelle notificazioni corrispondono le Comunità qualche onorario ai delegati per la formazione dei quinternetti. Altri onorarj pagansi ai commissarj delle città e provincie, o ai coadjutori delle cancellerie delle biade innoltrandosi nelle lor mani i quinternetti. Per la circolazione de' grani da un distretto

all'altro dello stato devesi pagare per ottenerne le licenze; o sian esse spedite dalla cancelleria delle biade, o dai commissarj residenti nelle città e luoghi dello stato, pagasi la mercede della scrittura, il decreto, il sigillo, i diritti della cancelleria, poi le spunte al presentarsi.

È da notarsi come lo stato di Milano per rapporto all'annona si consideri diviso in tredici distretti, cioè Ducato, Gera d'Adda, Monte di Brianza, Lecco, Valsasina, Varese, Como, Terre lacuali, Cremona, Calciana, Lodi, Pavia, e finalmente il circondario dello stato di quattro miglia ai confini; quindi da un distretto all'altro essendo, come si è detto, proibito per legge ogni trasporto, se non viene derogata con una licenza la quale importa pagamento, ne resta vincolata sommamente l'interna circolazione.

Le licenze d'ammasso de' grani importano anch' esse pagamento alla cancelleria, ai portieri, al decreto magistrale, alle spunte dei capitani del divieto o commissarj.

La licenza poi delle tratte per l'uscita è soggetta a molto maggior pagamento. In due classi dividonsi i grani che escono da questo

stato; altri per convenzioni veglianti cogli stati finitimi, e si chiamano *limitazioni*; altri indipendentemente da ogni convenzione, e si chiamano *tratte d'arbitrio*. Le limitazioni sono cogli Svizzeri, coi Grigioni e col re di Sardegna. A Laveno si fa il mercato, il quale è il punto d'appoggio dell'esportazione che fassi agli Svizzeri. Primieramente deve farsi un pagamento per trasportare i grani a quel mercato; poi debbonsi pagare le spunte a quegli ufficiali; indi per l'uscita dello stato debbonsi pagare i diritti al commissario e le patentine. Vi sono onoranze al controscrittore del commissario, al capitano del lago, e simili. Lo stesso dicasi dei mercati di Varese e di Como, i quali son destinati unitamente al mercato di Laveno per le convenzioni cogli Svizzeri.

Le limitazioni ai Grigioni sono soggette a diversi pagamenti: alla tesoreria generale, alla cassa degli emolumenti per le lettere da spedirsi al governatore del forte di Fuentes; per la presentazione delle procure ai portieri del magistrato; per diritto del sigillo, per firma della minuta, per spunte delle licenze, per onorario ai controscrittori, e simili.

Le tratte poi pattuite col re di Sardegna sono soggette oltre al tributo camerale, alle spunte, alle licenze di condotte, alle onoranze ai commissarj, ai controscrittori ec.

Alla custodia di questa legislazione presiedono per la campagna i *capitani del divieto*, i quali malgrado la vigilanza e i provvidi regolamenti del magistrato camerale da cui sono dipendenti, e malgrado gli esemplari castighi che si son veduti imporre dallo zelo di quel tribunale anche in questi ultimi anni rimovendo i colpevoli, ciò non ostante profittano troppo spesso della licenza, facile ad usurparsi da simil sorta di gente lontana dagli occhi del tribunale. Taluno di essi, abusando delle leggi e della semplicità e debolezza de' meschini agricoltori, porta non di raro la vessazione e il disordine nella campagna. Sono costoro giudice e parte per lo più nel tempo stesso: ad essi vien soggetto qualunque venditor di legumi o di riso, qualunque mulinaro, qualunque possessor di grano o condottiere; ed hanno una miniera perenne all'indebito lucro col minacciare accuse e sequestri ed obbligare or l'uno or l'altro a clandestini accomodamenti, de' quali difficilmente può giun-

gere la notizia al magistrato, per l'universale timore che da secoli hanno saputo imprimere sugli abitatori delle campagne questi capitani del divieto. Non si parla qui di alcuna persona in particolare, nè si nega che ve ne siano di onesti e incapaci di abusar del loro ufficio; del sistema soltanto si parla, il quale in ogni cosa è sempre più perfetto quanto meno avventura il ben pubblico all'accidentale onestà delle persone impiegate, ma stabilmente circoscrive le loro funzioni, cosicchè con impunità nessuno possa abusar del suo ufficio.

I disordini che nascono da tanti moltiplicati vincoli opposti al commercio de' grani, e dalle moltiplici spese colle quali aggravansi i coltivatori e possessori di questo prezioso prodotto dello stato, sono i medesimi che mossero già la penna del regio fisco del consiglio di Spagna, allorchè in Vienna liberamente su tal proposito consultò nel 1724 ai 29 dicembre: *A questo danno si potrebbe rimediare non solamente coll'agevolare in tutte le possibili maniere le concessioni di tratte, ma anche col togliere gli abusi ed angherie che si trovano introdotte in tante moltiplicate officine, per dove debbono pas-*

sare a far le spedizioni i trafficanti; sentendo troppo a soggezione il patire tante replicate revisioni per tanti officj, che non lasciano di portargli interesse, volendo l' ingordigia di quegli officiali qualche agevolezza conseguire.

Questo sistema è attualmente in pieno vigore; anzi altri vincoli vi sono al di più, per i quali in alcuni distretti non viene permesso nemmeno il trasporto de' grani da una terra all'altra senza la licenza, la quale esige pagamento di dodici soldi per ogni soma. Così i mulinari non solo, ma anche i semplici contadini nel Cremonese e nel Lodigiano, non possono trasportare da una terra all' altra il grano che serve al loro alimento senza questo vincolo.

Pare impossibile che a fronte di questi fatti vi sia chi sostenga, che le nostre leggi non vietano l' uscita ai grani e lasciano la libertà alle esportazioni, e che nemmeno impediscano la circolazione de' grani entro lo stato; eppure vi è stato chi ha avanzata questa proposizione. Bisognerebbe dare una definizione esatta della parola *libertà* (1). Cer-

(1) Sarebbe assai benemerito della società quel fi-

tamente che la libertà fisica di trasportare i grani vi è per la ragione medesima per cui un cittadino ha la libertà fisica d'ammazzare un altro cittadino; ma questa non è la libertà di cui si tratta, poichè nessuno dirà che sia libero a chiunque l'ammazzare chi vuole. Certamente che coloro che hanno ottenuta la licenza, ossia la dispensa della legge, godono della libertà anche morale e civile di esportare i grani e farli circolare, ma que' pochi che hanno ottenuta la dispensa non formano la nazione; lo stato della questione è se nel Milanese sia libero o non lo sia il commercio de' grani; nè si potrà mai dire che sia libero sin tanto che farà bisogno d'una licenza per farlo, meno poi si potrà dire libero quando queste licenze ora si daranno ed ora si negheranno, a taluni si concederanno ad altri si ricuseranno; il che per sistema è sempre accaduto sin ora. Secondo la maniera di pensare di chi asserì essere libero il commercio

---

losofo che, piegandosi alla capacità delle menti indotte, comunicasse al popolo idee chiare e distinte delle parole *facoltà*, *libertà*, *licenza*, *indipendenza*, che sgraziatamente si confondono.

de' grani da noi, dovrebbesi dire che questo commercio è libero; ma chiunque lo fa senza una speciale licenza per ogni contratto o trasporto, è punito sino alla morte; sorta di libertà non mai intesa prima d'ora o pensata da verun autore (1). I frutti delle terre sono in podestà del proprietario per il jus delle genti, come asserisce il Vinnio ne' Commentarj sulle Istituzioni (2): *Inter cœtera quœ potestate rei nostrœ jure gentium acquirimus, vel maxime sunt fructus qui ex ea nascuntur. At quo jure quâve ratione? Naturali, ut ait Justinianus, propter culturam et curam percipientis.* Anzi perfino la compra e la vendita sono un contratto dipendente dal jus delle genti (3): *Emptio et venditio contractus juris gentium.* La podestà e il dominio adunque de' frutti de' proprj fondi e la facoltà di contrattarli scaturisce, secondo i colti giurisperiti, dal jus delle genti anteriore

(1) Potrà il lettore conoscere, dalle difficoltà che si opponevano, in quale situazione si trovasse chi difendeva la buona causa e la difendeva solo.

(2) Lib. II. tit. 1.

(3) ff. tit. 4 Lib. IV. leg. 16.

ad ogni civile istituzione. Il dominio lo definisce il citato Vinnio: *Dominium est plena in rem potestas, sive jus de re pro arbitratu statuendi.* Le leggi adunque attualmente vigenti fra di noi tolgono quella podestà e quel dominio, che il coltivatore riceve immediatamente dal dritto di natura e delle genti anteriore al jus civile. *Quarumdam rerum dominium nanciscimur jure naturali, quod apellatur jus gentium, quarumdam vero jure civili. Palam est autem vetustius esse jus naturale, quod cum ipso genere humano rerum natura prodidit* (1). È perchè taluni sono dispensati da questa legge municipale con una deroga speciale, si potrà asserire che vi sia la libertà di questo commercio? Quando si tratta di provare cose tanto evidenti si è sicuro di non convincere, dice il presidente di Montesquieu; nè io penso a convincere quelli, che possono fare simili asserzioni conoscendo il sistema nostro; il fine per cui scrivo si è di prevenire il pubblico, acciocchè veda esattamente di che si tratta, e giu-

(1) *Instit.* Lib. II. tit. 1. §. 11.

dichi se le nostre leggi e il sistema attuale vigente lascino la libertà, ovvero se pongano i ceppi alla contrattazione ed al commercio.

Se paragoniamo questa parte Settentrionale d'Italia cogli stati e regni Italiani del Mezzogiorno, abbiam ogni ragion di credere che o le leggi nostre dell'annona sieno migliori al confronto, ovvero che i cattivi regolamenti sieno da noi tenuti in minor vigore, oppure finalmente che la fertilità delle nostre terre resista più delle altre anche a fronte de' cattivi regolamenti; poichè laddove nel regno di Napoli, negli stati della Chiesa, nella Toscana, più volte anche in quest' ultimi tempi si è veduto il popolo esposto al pericolo della fame, nella Lombardia (trattane qualche inquietudine avuta nel 1767) converrà riascendere forse ad un secolo prima di ritrovare simile disgrazia. Puossi attribuire alla fertilità delle nostre terre il vantaggio che abbiamo in confronto della Toscana e degli stati Ecclesiastici, ma paragonandoci all' ubertoso regno di Napoli ed alla Sicilia noi non possiamo riconoscere dalla parte nostra veruna fisica superiorità. Se il sistema nostro annonario sia intrinsecamente buono e con-

ducente ad assicurare il pane lo abbiamo esaminato, e credo di poter dire essere provato ch'ei tale non è, e che anzi è opposto al fine a cui sembra diretto. Questo vantaggio nostro ad altro adunque non potrà ascriversi che al poco vigore, in cui fortunatamente vennero tenute le veglianti leggi annonarie.

Lo stato di Milano raccoglie regolarmente ogni anno più grano di quello che importi la consumazione de' suoi abitanti. Ognuno sa l'antica tradizione de' padri nostri, che lo stato di Milano producesse ogni anno il triplo del suo bisogno. Se questo fosse, proporzionatamente dovrebbe al dì d'oggi trasmetterne per cinque milioni di moggia; le quali a lire 19 il moggio (1) formerebbero lire 95,000,000, ossia più di sei milioni di gigliati. Questa esagerata somma, se si paragoni al commercio del dì d'oggi, appare tanto inverosimile ad ognuno, che i fautori medesimi del commercio lucrativo de' grani

(1) Adequato che risulta dalla proporzionata quantità de' grani al prezzo comune cavato dai notificati del mercato di Milano fatti in ogni settimana dal 1754. fino al 1763.

nostri si ristringono presentemente a valutare la somma di circa un milione di gigliati, e non più. Il fatto sta che dai registri dell' *Officio delle Tratte* del magistrato camerale consta che l'uscita per adequato d'un decennio è di annue moggia 139,609, le quali al prezzo promiscuo di lire 19 al moggio farebbero meno di dugento mila gigliati: di quest' oggetto se ne tratterà in seguito, per ora basti questo cenno. Da ciò nasce il dubbio che la coltura de' grani siasi realmente diminuita nello stato, e questo dubbio cessa di esser tale se si osserva ad un fatto che ognuno facilmente può verificare, cioè al gran numero delle terre le quali in prima coltivate a grano continuamente vanno convertendosi in prati; il che particolarmente è noto a chiunque posseda beni nel Lodigiano o nel Pavese. Nel 1753 la Ferma generale fece fare un esatto notificato delle mandre che servono alla formazione de' caci, col numero specificato de' caci che se ne raccolgono e delle vacche che vi si impiegano. La stessa notificazione si è fatta nell' anno passato: veggasi questo paralello.

Stato della coltura de' formaggi nel 1753.

	Officine che si chiamano casoni.	Numero delle vacche.	Quantità annua dei formaggi.
Ducato di Milano. .	97	5333	25124
Principato di Pavia.	76	4115	21201
Contado di Lodi . .	194	11428	56248
	367	20876	102573

Stato della coltura de' formaggi nel 1768.

	Officine ossia casoni.	Numero delle vacche.	Quantità annua dei formaggi.
Ducato di Milano. .	179	9189	40926
Principato di Pavia.	102	6912	24992
Contado di Lodi . .	210	21615	59422
	491	37716	125340

Da ciò vedesi come in quindici anni sono accresciute officine 124, vacche 16840, e il raccolto de' caci di annue forme 22767. Per alimentare una vacca da latte per verosimile vi vogliono 13 pertiche di prato. Dunque nelle sole tre provincie, Ducato, Pavese e Lodigiano, in questi ultimi quindici anni si può calcolare che si sianó messe a prato pertiche 218,920, le quali in buona parte sono una diminuzione della coltura a grani, e queste pertiche 218,920 se tuttora fossero coltivate a grano, computando otto pertiche per il vitto d'un uomo, alimenterebbero la popolazione di 27,365 anime.

Si computano dalle notificazioni fatte dai cancellieri del censo in quest' anno 1769, attualmente esistenti nello stato, vacche

Nel Ducato . . . num.	63375.
Nel Pavese . . . . . »	8472.
Nel Cremonese . . . »	10054.
Nel Lodigiano . . . »	21288.
Nel Comasco . . . . »	11820.
Num.	115009.

In queste notificazioni universali non si può mai pretendere l'esattezza aritmetica,

ma sibbene un'approssimazione. Dal confronto di questi dati vedesi che la maggior parte delle vacche non istà unita in mandre, ma bensì il numero maggiore è di quelle che stanno divise ne' tugurj de' poveri contadini; e se dieci per esempio vivono nelle mandre destinate a fabbricare i caci, venti sono disperse nelle stalle de' paesi coltivati a grano destinate a somministrare il burro, e a bonificare col latte l'alimento degli agricoltori. Ciò singolarmente vedesi in tutta la parte alta del Ducato, nel Comasco e nel Cremonese, dove la raccolta totale de' formaggi appena ascende a forme 3659 annue, a formar le quali vi si contano destinate vacche non più di 1723.

È da osservarsi che in questi ultimi anni sono cresciute le ricerche degli esteri per i nostri caci conosciuti nell' Europa col nome di *Parmigiani*, e le forme si vanno pure facendo di mole maggiore; cosicchè laddove per l'addietro ciascuna era del peso di circa rubbi 4, al giorno d'oggi particolarmente si fanno del peso di rubbi 5 $\frac{1}{2}$ e più (1); e

(1) Rubbo è un peso di libbre 25, e la libbra

questa è la cagione per cui vedesi, che laddove nella notificazione del 1753 ogni vacca corrisponde a cinque annue forme di cacio, nell' ultima notificazione corrisponde a sole 4 forme circa. Per adequato calcoleremo ogni forma di formaggio del peso di rubbi 5, e computando quello che si raccoglie nel Cremonese unitamente alla notificazione del 1768 sarà l'annua raccolta de' caci forme 128,994, ossia rubbi 644,970.

L'arte di livellare e d'irrigare i fondi si è andata sempre più raffinando in questo secolo, ed una sensibile parte di quelle terre che al tempo delle stime del censimento sono state registrate per aratorie, nei quarantasei anni che sono trascorsi hanno mutata natura e servono alla coltura de' formaggi. Un terreno, qualora possa irrigarsi e coltivarsi a mandre, frutta assai più che non farebbe coltivandosi a grano; sì perchè i caci nostri sono un frutto che non soffre concorrenza con altra nazione, sì anche per-

---

è di once 12. Nella comune contrattazione di Milano i caci si contrattano a libbra grossa di once 28.

chè i caci godendo di una libera esportazione in ogni tempo producono al coltivatore un' entrata più sicura e meno soggetta alle vicende politiche. Quest' accrescimento de' prati con diminuzione dell' aratorio è dunque utile ai particolari possessori, e perciò viene promosso.

Ma diminuendosi la coltura de' grani, con essa deve diminuirsi la popolazione delle campagne, avendo i prati bisogno di molto minor numero de' coloni. Sopra una estensione di terra di trenta pertiche vivono più di tre persone se si coltiva a grano, e appena una sola ne è alimentata coltivandosi a prato. La coltura a prato tende adunque a scemare la popolazione, cioè la forza fisica e reale dello stato, essendo il numero degli abitanti la vera e sola misura della potenza di uno stato.

In questo proposito non deve dimenticarsi una riflessione; ed è che il possessore dei fondi non cerca altro oggetto se non d' accrescer il prodotto della porzion dominicale; mentre l'illuminato legislatore deve ricercare l'accrescimento del prodotto totale e fisico di tutte le terre dello stato. Il proprietario non tanto ricerca e studia i mezzi d'accre-

scere la fertilità fisica del suo fondo, quanto la diminuzione delle spese della coltura. Un esempio renderà più chiara questa idea. Suppongasi che il mantenimento d'ogni contadino costi dieci scudi all' anno; suppongasi che un possessore possa coltivare il suo podere o a grano coll' opera di dodici contadini, ovvero a prato coll' opera di soli tre contadini; egli è evidente che se coltivandolo a prato il possessore ne ricava cento cinquanta scudi annui, e coltivandolo a grano solamente cento scudi, è evidente dico, che il possessore preferirà la coltura a prato consultando da saggio padre di famiglia i principj della domestica economia. Ma chiaro è pure che la fertilità del fondo risguardandosi colle viste dell' economia pubblica è diminuita; poichè coltivandosi a grano quel fondo ha prodotto il valore di cento scudi al proprietario, ed altri cento per il mantenimento di dieci contadini, il che fa la somma di scudi dugento; e coltivandosi a prato ha prodotto al proprietario scudi cento cinquanta, e trenta altri scudi per il mantenimento di tre soli contadini, cioè nella totalità scudi cento ottanta; il che importa la perdita della vera fertilità fisica del dieci per cento.

Dallo spoglio de' libri della mercanzia dell' anno 1762 appare l'uscita de' nostri formaggi in rubbi 214,042, i quali a lir. 6. 14 producono l'utile di lir. 1,434,081. 8. Dallo stesso spoglio appajono usciti di butirro rubbi 15,009, i quali a lir. 9. 2. 1 importano lir. 136,644. 8. 9. Da ciò risulta come la coltura de' prati nella sua totalità abbia prodotto allo stato l'utile di lire 1,570,725. 16. 9, ossia gigliati (1) 104,715. Nell' anno medesimo dallo spoglio de' libri della dogana, e dalla *Scannatura* per la provincia di Cremona appajono entrate nello stato vacche 8084, le quali a lire 150. l'una importano a uscita dello stato lire 1,212,600; per il che l'utile reale dello stato per la coltura de' prati si residuerebbe a sole lir. 358,125. 16. 9. L'uscita dei vitelli in quell' anno è stata in numero di 326, i quali a lire 30 danno la tenue

---

(1) La lira Milanese è variabile assai. Secondo la legge lir. 14. $\frac{1}{2}$ fanno un gigliato; ma nella contrattazione si considera la lira ora la decima quinta parte di un gigliato, ora la decima sesta parte. In questo calcolo la considero la decima quinta parte del gigliato; e così farò in seguito.

importanza di lir. 9780. Si aggiunga il fieno, di cui constano usciti in detto anno carri 202 $\frac{9}{10}$, e che valutati a 60 lire il carro importano lire 12,174. Cosicchè, per ricapitolare, l'utile fisico che ricava lo stato dalla coltura de' prati, che sembra tanto vantaggiosa al primo aspetto, prendendo per norma l'anno 1762 resterà come segue:

Formaggi	lir.	1434081	8	—
Butirro . .	»	136644	8	9
Vitelli. . . .	»	9780	—	—
Fieno. . . .	»	12174	—	—
Somma di utile allo stato	lir.	1592679	16	9
Si detraggono vacche comprate	»	1212600	—	—
Restano	lir.	380079	16	9

Il quale è il solo ramo di commercio utile che in quell'anno ha prodotto la coltura dei prati. Dico il solo ramo di commercio utile; ma non intendo con ciò di asserire che questo sia il solo utile che ne ha percepito lo stato, poichè tutto il cacio consumato nel paese, tutto il burro e le carni che hanno

alimentato i cittadini debbono computarsi in utile ricavato da quella coltura.

Da questi fatti può conoscersi che la coltura a formaggi non debb' essere un oggetto di tanta compiacenza; anzi la dilatazione che si va giornalmente facendo di questo genere di coltura è un male, primieramente perchè tende a diminuire il popolo della campagna, e scema la riproduzione annua di uno stato: l' utile che produce al proprietario nasce dal minor numero di braccia che mantiene, e quest' utile è in opposizione colla pubblica utilità. Secondariamente è un male questa dilatazione de' terreni adacquatorj, perchè va sempre più diventando lo stato una vera palude, e questa fisica mutazione rende l'aria sempre meno salubre; dal che ne nasce un altro detrimento alla popolazione ed ai frutti della campagna, insterilita o devastata anche nelle parti più alte dalle nebbie e dalle grandini, meteori che appunto ricevono origine dalla parte inferiore della provincia ricoperta d'acque. Questa continua dilatazione della coltura de' prati a scapito de' grani sarebbe frenata, se il possessore del fondo potesse avere tanto dominio sul proprio grano quanto

ne ha sul formaggio; e forse una grande spinta danno i vincoli attuali sui grani a mutare coltura e stendere l'irrigazione per tutto ove si può, poichè il proprietario del fondo, se lo coltiva a grano, si trova possessore di un frutto, di cui non può liberamente commerciare e su di cui il trasporto è impedito in gran parte; si trova obbligato a venderlo a un prezzo vile ad un monopolista, teme le visite, le inquisizioni, e possede un bene di cui il prezzo è precario e la proprietà è vincolata. Per lo contrario se il proprietario coltiva a prato, notifica due volte l'anno i caci raccolti, che quindi si bollano; e ammassa, vende, trasporta, contratta liberamente il suo frutto, pagando un tributo scritto e universale. Perciò credo che sarebbe un effetto infallibile della libertà del commercio de' grani l'impedire i progressi della irrigazione; e credo che i vincoli e le cautele attuali più si terranno in vigore, meno si coltiverà a grano. Così più si vorrà coll'impeto e col sistema di coazione forzare l'abbondanza pubblica, più si scemerà la sorgente dell'abbondanza medesima e ci accosteremo al pericolo della carestia. Questa dilatazione dei

prati su quei terreni che altre volte si seminavano a grano cesserà, tosto che i grani si risguardino come un oggetto di commercio, tosto che le leggi cessino di far tremare chi li coltiva, tosto che il pubblico regolamento lasci il coltivatore nella persuasione di trovar un prezzo proporzionato a' suoi sudori, tosto che per fine si risguardi la conservazione dei grani raccolti come un utile passaggiero, e la coltivazione delle terre si risguardi come il vero fondo inesauribile dell'abbondanza.

Sebbene adunque i veglianti regolamenti sull'annona non producano l'effetto di minacciarci attualmente la fame, non può negarsi ch'essi diminuiscano ogni anno il naturale prodotto de' grani, sostituendovi un genere di coltura meno utile allo stato.

Chi dicesse che io propongo di costringere i possessori de' terreni adacquatorj ad asciugarli e coltivarli a grano, non mi avrebbe inteso. Molte terre sarebbero infeconde se loro si togliesse l'irrigazione; forse sono tali le terre che da lungo tempo sono coltivate coll'acqua: l'abrasione continua e il continuo scioglimento che l'acqua fa delle parti oleose e vegetabili, e la sottrazione continua che

ne fa l'acqua collo strisciarsi lentamente sul suolo, certamente dopo una serie d'anni debbe lasciarvi una sterile e minuta arena come vediamo nel fondo d'ogni ruscello anche nei paesi più feraci naturalmente. Io non dico che quelle terre sieno suscettibili della coltura a grano; ma non tutte sono di questa natura, anzi quelle che giornalmente si vanno livellando per irrigarsi di nuovo sono capaci d'essere coltivate a grano come sinora lo furono. Nemmeno io suggerisco di togliere con leggi dirette e vincolanti la libertà ai proprietarj di coltivare il loro fondo come la loro volontà li determina; credo che bastantemente io abbia fatto sentire quanto poco speri ne'vincoli, e quanto contribuisca alla felicità pubblica la libertà. Chi proponesse di obbligare i proprietarj a coltivare a grano sarebbe autore d'un progetto odiosissimo, rovinoso e degno di far sorridere chiunque abbia meditato sui principj motori dell'industria. Io propongo di lasciar libero il commercio al grano; dico che un effetto delle leggi vincolanti che abbiamo è la dilatazione de'prati; che questa diminuisce la coltura del grano; che di questo passo ci andiamo accostando al pericolo

medesimo che si cerca di evitare coi vincoli; e che dando l'intiera libertà del commercio indirettamente sarà limitata la coltura de' prati.

Vi è chi asserisce che i progressi della irrigazione debbono risguardarsi come un beneficio fatto alla provincia, e che questa coltura non pregiudica alla salubrità del clima. Si asserisce che sia un beneficio la irrigazione, perchè si dice che in tal guisa si sono messe in moto delle acque stagnanti e asciugate le paludi. Parrà strana ad ogni Milanese questa asserzione; poichè ciascuno vede cogli occhi proprj che le acque per irrigare i prati non si cavano già da' marassi o pozzanghere, ma bensì dai canali della Muzza e de' due Naviglj. Da questi canali si cavano dei ruscelli, si diramano, si dividono, si rallentano nel corso co' sostegni, si guidano per condotti, e così l'acqua invece di trascorrere rapidamente pel suo alveo si stende lentamente sopra una vasta pianura; in alcuni siti ristagna, e si chiamano *prati di marcita*; in altri con un moto appena sensibile vi passa, sicchè appena nei punti dello scolo se ne può accorgere. Questo è quello che chiamasi irrigazione. Fondi lima-

ciosi asciugati per servire all'irrigazione non saprei dove sieno; di queste felici operazioni non ne abbiamo alcuna notizia; dove sarà dunque il beneficio che fa allo stato la irrigazione? Si dice che l'irrigazione non crea una nuova acqua nello stato, perciò non può rendere l'aria più umida col dilatarsi. Sì fatte ragioni bisogna pure discendere a pesarle, poichè si spargono; le evaporazioni dell'acqua non sono già proporzionate all'assoluta quantità di essa, ma bensì alla superficie che l'acqua presenta. Un corpo d'acqua che incanalato trascorre non cagiona l'evaporazione che farebbe, se si distendesse a lambire lentamente molte miglia di campi e a formarvi una vasta palude. Non fa bisogno di molti lumi d'idraulica o di fisica per comprendere che l'umidità è sempre maggiore, quanto è più vasto il sito coperto d'acqua e quanto più lentamente l'acqua si muove.

Vi è chi dice che non vi sarà mai da temere che la parte superiore dello stato sia sottoposta alla irrigazione, e dice bene, poichè le colline certamente non si possono

coltivare a prati adacquatorj; ma molta pianura ancora ci resta su di cui potrebbesi stendere l'acqua, e sarebbe assai trista cosa per noi se fossimo ridotti a rifugiare la coltura del grano alla sola collina. Non mi si incolpi se riferisco obbiezioni di questa natura, poichè sono state fatte e scritte e sostenute non da un uomo solo.

Mi si dirà: la popolazione del Milanese attualmente non si diminuisce, anzi va aumentandosi; dunque non vi è ragion di credere che per la irrigazione che si va dilatando scemi la popolazione. A questa obbiezione rispondo primieramente, che potrebbe darsi che la total popolazione crescesse, e che si aumentasse contemporaneamente una coltura che tende a scemare la popolazione medesima; poichè a produrre questo fenomeno politico basterebbe, che l'accrescimento del popolo nelle terre asciutte sopravanzasse il deperimento delle altre poste a irrigazione. La specie umana naturalmente tende a moltiplicarsi, in guisa tale che se gli ostacoli fisici o i politici non frastornino il corso naturale, ogni popolazione va crescendo.

Dal calcolo del sig. Wallace appare (1), che da un matrimonio solo nello spazio di 633 anni i discendenti sarebbero un milione e mezzo d'anime. Malgrado però questa originaria fecondità, le pesti, il vajuolo, altri mali contagiosi, le carestie, le colonie, i naufragi, le guerre, lo scorbuto, i cattivi governi e simili ostacoli prevalgono per lo più alla organica espansione. Isacco Vossio ed il presidente di Montesquieu con ragioni assai plausibili sostengono che la popolazione del globo terraqueo sia diminuita; il che pure dicevano sino dai loro tempi Diodoro Siculo e Strabone. Da ciò due conseguenze ne derivano; la prima si è che la popolazione naturalmente dovrebbe accrescersi dovunque, per pura forza della organizzazione; onde non è sempre un merito della politica dove ciò accada. La seconda si è che dove ciò non accada, o dove accrescasi meno di

---

(1) *Essai sur la différence du nombre des hommes dans les tems anciens et modernes, dans lequel on établit qu'il étoit plus considérable dans l'antiquité. Traduit de l'Anglois de M. R.* Vallace *par M. de* Ioncourt. *Londres* 1754. pag. 12.

quello che naturalmente dovrebbe, quando non vi siano cagioni fisiche apparenti si debbe imputare quel *meno accresciuto* a vizio della politica.

È facile il provare in qualunque paese che la popolazione cresce, ovvero che scema quando si scielgono arbitrariamente i dati per formare il calcolo. In due maniere si possono scegliere i dati arbitrariamente, o scegliendo un anno più che un altro dei passati per paragonarlo all' attuale popolazione, ovvero prendendo un anno da un registro e l' altro da un diverso registro. Mi spiegherò. È quasi impossibile che in alcune delle epoche passate non sia stato un paese e più popolato e meno popolato, di quello che lo è al giorno d'oggi. Per esempio dopo la peste, dopo la carestia, dopo una guerra una provincia ebbe minor popolazione di quanto ora ne ha. Se sceglieremo quell' epoca straordinaria e la paragoneremo collo stato tranquillo attuale, appariranno cresciute certamente la popolazione, il commercio e la prosperità dello stato. Se sceglieremo in vece quelle epoche felici nelle quali la corte risiedeva nella provincia, i tempi de' sponsali, feste ec.,

allora si farà vedere la popolazione scemata attualmente; e così si potrà coll' arbitraria scelta dei dati sostenere l'una e l' altra tesi a piacere. Lo stesso dico dei registri; e per parlare nel caso nostro, noi abbiamo lo stato della popolazione da due registri. Uno si è quello del *censo*, l'altro quello degli *ecclesiastici*. Il registro del censo debbe essere certamente meno esatto; perchè i cancellieri sparsi nello stato non hanno nessuno interesse che sia tale: questa ricerca è un tedio per essi, e moltissime omissioni lascian correre per abbreviar la fatica. Così ne accade, che i registri del censo sono mancanti e minori del vero. Se paragoneremo adunque lo stato delle anime, che ci viene al dì d'oggi dal registro ecclesiastico, collo stato delle anime degli anni passati che viene dal censo, la popolazione apparirà accresciuta senza che realmente lo sia, perchè sarà unicamente cresciuta la esattezza. Se al contrario prenderemo lo stato attuale delle anime che viene dal censo, e lo confronteremo co' passati registri degli ecclesiastici, risulterà scemata la popolazione per la ragione medesima.

Dunque non bisogna paragonare la popolazione attuale nè cogli anni di guerre, pesti ec., nè con' un anno solo, ma bensì con una serie di anni pacifici consecutivi e cavando i dati dal medesimo registro.

Nell'ufficio de' *Riparti Comunali del Censo*, lo stato delle anime della campagna Milanese, escluse le città, appare negli anni dei quali esistono le notificazioni come segue:

		Anime
Nel 1730	Num.	689412
1750	»	711144
1757	»	770645
1764	»	771083
1765	»	760465
1766	»	763248
1767	»	762023
1768	»	765204

La popolazione adunque della campagna cavata dai medesimi registri del 1730 a questa parte appare cresciuta di anime 75,792, e dal 1764 invece a questa parte risulta mancata di anime 5879. Ecco quanto sia facile il sostenere qualunque delle due proposizioni.

ni. Il solo metodo per chiarire la verità sarebbe di scegliere i registri seguiti di otto o dieci anni (e gli ecclesiastici saranno sempre i più esatti), e da un decennio immediatamente vicino cavare la popolazione media e confrontarla poi colla attuale; così avrebbesi un dato non arbitrario per conoscere se veramente s'accresca, ovvero se scemi la popolazione.

Quanto agli abitanti delle città, ne' registri del censo sino al dì d'oggi non vi è che la popolazione del 1767, ed è la seguente:

Milano	Num.	116400
Pavia	»	25600
Cremona	»	25585
Lodi	»	15226
Como	»	12524
Casal-Maggiore . . .	»	4190
Cittadini in tutto	Num.	199525

Lo stato totale della popolazione del Milanese appare dunque dal censo, che nel 1767 era di cittadini num. 199,525, e abitatori della campagna 762,023; in tutto, la popolazione di anime 961,548. Si dice, e

lo credo, che la popolazione che scaturisce dal registro ecclesiastico in quest' anno 1769 sia sensibilmente maggiore di questo calcolo; non perciò sarà provato che cresca la popolazione. Una cosa sarà da osservarsi, se dalle tavole ecclesiastiche compariranno più i nati, ovvero i morti; se i morti sono in maggior numero, qualunque accrescimento appaja dai confronti de' registri censuarj cogli ecclesiastici, dovremo sospettare che la popolazione realmente diminuisca. Questo sospetto risulta giustificato dalle visite fatte in questi ultimi anni, e si manifesta sensibilmente in Pavia e nella provincia superiore Cremonese, e in Codogno e in Castel-Leone e in altre parti dello stato.

Da ciò concludesi che non è ben provato che la popolazione dello stato si accresca; e quando poi anche ciò fosse, non verrebbe per questo provato nulla contro lo scapito che cagiona alla popolazione medesima l'accrescimento de' prati adacquatorj.

Il consenso unanime e universale di tutti i più accreditati scrittori di pubblica economia, la consecutrice riforma che da regno a regno si è andata dilatando in Europa,

hanno indotto molti a stabilire la massima favorevole alla libertà de' grani; ma nel secreto del loro cuore, quando poi si tratta di porla in pratica, si sviluppa il timore realmente non distrutto nè dalla ragione, nè dall' autorità, nè dall' esempio. Dalla convinzione alla persuasione vi è una distanza che si manifesta assai frequentemente nella mente umana. Quindi è che stabilita la libertà di questo commercio, come primo e provato principio, tante modificazioni poi si vorrebbero imporre e tante cautele, sì che della pretesa libertà non ne rimane che il nome; e in vece di fare una benefica riforma al cattivo sistema, si propone di fare una semplice mutazione. In simili materie sono da temersi anche le persone della più pura e zelante intenzione; poichè vi vuole una sorta di coraggio e di spinta nell' animo per balzare al vero dagl' inviluppatissimi moltiplicati pregiudizj, ne' quali siamo stati allevati e cresciuti. Giovi adunque vedere questo oggetto in ogni sua parte, ed esaminare l'indole delle modificazioni che naturalmente si affacciano.

Alcuni sentono gl' inconvenienti e l' assur-

dità che vi è d'impedire l'interna circolazione de' grani, sicchè non possano trasportarsi liberamente da un distretto all' altro dello stato. Se questa è gravosa in un vasto regno, a più forte ragione riesce tale in una provincia ristretta come la nostra. Quasi unanime è il desiderio di vedere sciolta e libera l'interna circolazione. Ma l'uscita agli esteri fa temere, e non si vede ben chiaro da ognuno questo assioma che, come dicono gli scolastici, dalla potenza all'atto non vale la conseguenza; onde *libertà di trasportare tutto il grano* non significa lo stesso come il dire, *si trasporterà tutto il grano*. Quindi vorrebbesi da molti libera la circolazione interna e vincolata l'uscita. Ecco immediatamente nata una difficoltà, ed è: la circolazione sarà ella libera sino alla linea de' confini? Se ciò è, non si potrà più impedire l'uscita; poichè in un istante succederà il contrabbando, e bisognerebbe avere trenta e più mille uomini in vigilia ai confini. Dunque bisogna nel circondario de' confini per una fascia di tre miglia proibire la circolazione. Ecco che la provincia Cremonese, la quale è una striscia lunga di terreno, non

profitterà della circolazione libera; poco ne potrà godere il Pavese e il Comasco; parte sensibile del Ducato e del Lodigiano sarà esclusa dal beneficio. La circonferenza di uno stato tanto proporzionatamente si accresce, quanto lo stato è più piccolo. Diminuendosi uno stato e riducendosi alla sola metà, i confini saranno diminuiti in molto minore ragione. Adunque questa libertà così modificata si riduce ad una più forte servitù.

Un progetto naturalmente viene nell'animo di molti che esaminano la materia dell' annona, ed è quello di fare nella gran famiglia dello stato ciò che da un buon padre di famiglia suol farsi nella domestica economia; e come in questa provvidamente si conserva e custodisce il grano per il proprio bisogno d'un anno, così ne' granaj pubblici o il sovrano o i pubblici rappresentanti custodiscano la quantità che corrisponde al bisogno del popolo, provveduto al quale resti poi libera la contrattazione e l'esportazione dei grani. L'esempio d'alcuni stati e l'opinione del sig. di Bielfeld vi concorrono. Così pare a primo aspetto che resti saggiamente provveduto ai due oggetti, cioè alla sicurezza

dell' abbondanza pubblica ed al favore dell' agricoltura. Questa idea merita assai riflessione.

La costruzione de' pubblici magazzini in un paese, che già non gli abbia, è un articolo di qualche peso.

Suppongo che questi magazzini vogliansi fabbricare nelle sole città dello stato e per il solo consumo de' cittadini. Da noi si tratta del vitto di 200,000 anime circa. Pongasi il grano a sole lire 19 il moggio, e pongasi la consumazione di sole due moggia per ogni abitante, vi vorrà in contante effettivo tutto in un colpo la somma di sette milioni e seicento mila lire, ossia più di un mezzo milione di gigliati.

La compra de' grani a conto del sovrano o del pubblico, o facciasi immediatamente dai commessi destinati a tal effetto, ovvero da persone alle quali sia stato affittato questo carico, è sempre soggetta a rovinosi inconvenienti; poichè o si lascia la libertà nel prezzo, e mille frodi ne nascono in pregiudizio del principe e dello stato, trovandosi i grani raccolti nei magazzini di un prezzo sicuramente maggiore del comune; o si co-

stringono i possessori a somministrarne una data porzione a un determinato prezzo, e con ciò s'impone un aggravio intollerabile a questo genere d'agricoltura, più funesto forse anche di quelle leggi che dirigono tuttora l'annona.

A ciò s'aggiungano le frodi che facilmente possono commettersi nella custodia de' pubblici magazzini; la diminuzione del grano per l'imperizia o trascuraggine de' custodi facilissima a ritrovarsi in ogni pubblico istituto; e la necessità di costringere i forni pubblici a non prevalersi d'altro grano che del raccolto nei magazzini, e chiaramente vedrassi una folla d'inconvenienti che debbon nascere da sì fatti regolamenti.

Noi vediamo di fatti che le città, nelle quali si è voluto discendere a queste minute e timide provvidenze, sono sempre state le più soggette ai pericoli della fame.

Si osservi finalmente che quando i grani per il consumo d'una città si debbono raccogliere in magazzini pubblici, tosto che se ne debbano fare delle grandiose provvisioni, forza è che il prezzo de' grani sensibilmente s'accresca; e questa provvidenza, benchè

dettata dalle mire le più benefiche del ben pubblico, realmente degenera in un odioso monopolio, utile ad alcuni pochi che vi partecipano e rovinoso per l'intiera società.

Quando i grani agli occhi del legislatore diventano un oggetto di commercio, molti particolari o possessori di terre o mercanti di quel genere diventano naturalmente i magazzinieri dello stato, poichè molti di questi conservano sempre una porzion di grani, e ciò particolarmente i più danarosi colla speranza di farne miglior mercato occorrendo che se ne accresca il bisogno; e questa mercanzia per se voluminosa non può mai celarsi per modo che non sappiasi in ogni terra dove siano riposti i grani, e non si possa dalla pubblica autorità in un caso estremo stendervi la mano per ritrovare il soccorso per la pubblica indigenza. In questi privati magazzini viene custodito con assai più cura che non farebbesi ne' pubblici, per la ragione che l'uomo a nessun altro interesse bada più da vicino comunemente che al proprio. In questi magazzini si contiene il grano comprato da ciascheduno col maggiore vantaggio, e conseguentemente si può

rivendere a prezzo minore. Questi magazzini finalmente essendo molto liberi e ripartiti nello stato, sono in una vicendevole concorrenza, e conseguentemente ne esce il grano al prezzo più vantaggioso al pubblico.

Giovi sul proposito de' pubblici magazzini riferire quanto trovasi nella prima parte delle Lezioni di Commercio del sig. abate Genovesi: *Quali dunque sono quei magazzini che anch' io stimo sicurissimo presidio contro la fame? Rispondo, che son quelli che fossero in ogni città, in ogni terra, in ogni villaggio senza jus proibitivo, nè timore di monopolio: se ne vorrebbero fabbricare delle migliaja in una gran capitale, alcune centinaja nelle minori città, delle decine nei più piccoli villaggi. La loro fabbrica dovrebbe costar poco, e poco il loro mantenimento. Dove ciò si facesse e si pensasse di mantenerli sempre diligentemente provvisti e governati, chi non vede che si sarebbe fuori dell' attentato de' denti della carestia?*

Ma per farne tanti, per provvederli e conservarli con diligenza e zelo, si vuol farli fabbricare ai particolari a loro spesa, per loro conto e a loro perdita e guadagno.

Brevemente, si vorrebbe fare come si fa col vino, che le case di tutti potessero essere magazzini di grano. Allora i popoli non temeranno più il monopolio, il grano correrà per tutto con incredibile prestezza, trovando tanti asili da ricoverarsi e starvi bene: la fatica si animerà ec.

L'idea adunque de' pubblici magazzini è una precauzione dispendiosissima e pericolosissima contro un male chimerico e sognato.

Nella mente di alcuni altri il sistema della libertà de' grani sveglia il timore de' monopolisti. Se libero sarà a ciascuno, dicon essi, l'ammassare e far uscire dallo stato ogni quantità di grano, chi ci assicura che alcuni pochi ricchi mercanti non tirino a se gran porzione di questa preziosa derrata, e ne spoglino lo stato per utilizzarsene tramandandola a forastieri? Dunque data la libertà del commercio de' grani, conviene con provide leggi invigilare seriamente contro gli ammassatori e incettatori di essi, acciocchè non venga abbandonata la causa pubblica all'avarizia di alcuni pochi. Tale è il ragionamento che molti fanno: ragionamento che pecca in ciò, che suppone doversi vedere nel buon siste-

ma gli effetti che dipendono unicamente dal cattivo.

Nel vegliante sistema il coltivatore è vincolato da mille leggi e cautele che gli vietano di commerciare il frutto del suo terreno; alcuni pochi privilegiati possono ottenere la facoltà di questo commercio; ne viene quindi che il coltivatore deve cader nelle mani di questi pochi privilegiati e vender loro il proprio frutto, per non vederlo perire, al prezzo che vuole il privilegiato. Questi privilegiati sono realmente i monopolisti, i quali facilmente ammassano grandiose somme di grano, e avendovi tanto interesse con maggiori spinte corrompono i custodi, e fanno uscire clandestinamente in grosse partite il pane dallo stato.

Suppongasi sciolto ogni vincolo e resa libera la contrattazione interna ed esterna dello stato. Dico che non è più possibile che si diano monopolisti; perchè tosto che un ricco mercante o una compagnia di mercanti cominciasse ad ammassare una certa somma sensibile di grano, accrescendosi le ricerche, se ne accrescerà il prezzo. Il possessore primario de' grani, accorgendosi che crescono

le ricerche, conosce che v'è dell'utile o può sperarsi trasmettendo al di fuori questo genere; da ciò ne nasce che accresce il prezzo e ricusa di vendere; e così gradatamente deve accadere, che nessuno vi trovi il suo conto ad ammassare grandiose partite di grano, come nessuno ve lo trova a far monopolio di vino, perchè il vino è libero nel commercio; onde l'avidità di tutti può contrastare e vincere l'avidità di ogni particolare.

Regola generale e infallibile. Qualora sia libero il commercio di un genere che di sua natura resta sin dal principio diviso in moltissimi possessori, non è mai possibile che venga condensato nelle mani di pochi, nè che si erigga un monopolio. L'esperienza di tutti i paesi che hanno libero il commercio de' grani bastantemente lo prova. Dovunque v'è libertà v'è concorrenza; dovunque v'è concorrenza non può esservi monopolio. La libertà dunque del commercio de' grani è il rimedio più sicuro e stabile di ogni altro contro i monopolisti.

Ogni legge, che vincolasse i mercanti o incettatori de' grani, sarebbe direttamente opposta ai veri principj direttori dell'annona che abbiam dissopra veduti.

A tal proposito io osservo che pochissimo sarebbe il commercio di ogni merce o derrata, se i contratti dovessero farsi sempre fra il primo possessore di essa e l'uomo che la consuma. Il possessore per lo più è sollecito di avere lo smercio totale del suo genere, il consumatore aspetta la necessità ordinariamente di provvedersene e ne ricerca piccole partite proporzionate all'attuale suo bisogno; perciò sonovi nella società i mercanti, i quali servono di un punto di mezzo fra il primo possessore ed il consumatore. Il mercante propriamente non è che un mediatore dei contratti ed un veicolo del commercio; egli anticipa il danaro al possessore e da lui compera tutto il di lui prodotto; egli offre in ogni tempo al consumatore il comodo di acquistare quella porzione che gli abbisogna, e della qualità che più gli piace. Un utile considerevole portano di più allo stato i mercanti, ed è, che essi le provvisioni loro cercano di farle ne' tempi, ne' quali i prezzi sono ribassati; per il che s'impedisce che non cadano nell' avvilimento totale i prezzi dei generi.

Per favorire ed accrescere il commercio d'esportazione convien favorire l'esportazione

medesima: non v'è commercio che possa fiorire se non vi sono mediatori fra il primo possessore della merce e l'ultimo che la consuma, e questi sono i mercanti. La fecondità della terra cresce colla fatica del coltivatore, e la di lui fatica cresce colla fiducia di trovare buon prezzo della derrata, e la derrata finalmente acquista valore colla facilità dell'estrazione.

Da questi semplici e universali principj deriva, che non solamente il porre ostacoli al trasporto de'grani, ma il limitare il numero e la libertà de'mercanti e il proibire la libertà degli ammassi tende immediatamente a diminuire il prodotto delle terre, a creare i monopolisti, e ad accostarci precisamente a quello stato di carestia che sembra appunto volersi evitare con sì fatte leggi.

Quando è a molti libero il fare commercio de'grani, e che chiunque può a sua voglia farne ammasso, non mai si avvilisce il prezzo di essi grani malgrado l'abbondante raccolta; perchè allora appunto a gara concorrono i mercanti medesimi a riempierne i proprj magazzini. In essi magazzini frattanto si custodisce il grano con maggior cura che non

fassi dal più dei possessori di terra, sì perchè il frutto di essi è il capitale del mercante, sì anche per la maggiore esperienza e attenzione del mercante medesimo; d'onde minor perdita di grano per lo stato. Che se poi la penuria succede, allora s'aprono i magazzini, e a gara i mercanti cercano di rivenderlo alla nazione a preferenza de' forastieri, avendo sempre i nazionali in loro vantaggio la gabella che i forastieri pagano all'uscita e la maggiore spesa di essi pel trasporto. Da questi principj ne scaturisce che ogni legge che voglia imporsi su' mercanti o ammassatori di grano sarà contraria al commercio di essi, conseguentemente al saggio regolamento dell'annona.

Vi sono taluni, i quali sentendo la difficoltà e gl'inconvenienti de' magazzini pubblici vogliono la libertà della esportazione bensì, ma temono sempre la carestia, onde vorrebbero conservare il vincolo che obbligasse alla introduzione de' grani nella città. Si è detto essere antichissima pratica fra di noi, di comandare per legge l'annua introduzione nelle città dello stato d'una determinata porzione

de' grani raccolti (1). Non v'è memoria che siasi mai data multa o pena alcuna per mancanza di queste introduzioni. Non vi è memoria che siasi pure intentato un processo contro alcun possessore per mancanza d'introduzione nelle città. Di più, in molti anni nemmeno sono stati posti dal magistrato camerale

(1) In Pavia ed in Como si ordina d'introdurvi tutta la parte dominicale del frumento, in Milano e in Lodi la metà di essa parte dominicale, e in Cremona la terza parte. La parte dominicale è la metà del totale raccolto. Con questa legge adunque pare che si suppongono alcuni fatti i quali non sussistono, cioè che in Pavia ed in Como i cittadini siano di numero eguale agli abitatori del contado; che in Milano i cittadini sieno la quarta parte degli abitatori della campagna del Ducato; e che la popolazione di Cremona sia la sesta parte del Cremonese. Di più si suppone che non siavi nel raccolto l'eccedente oltre il bisogno nazionale. Eppure in Pavia sono anime 25,600, e nel principato di Pavia anime 47,619. In Como sono anime 12,524, e nel Comasco anime 49,656; tanto sono lontane dall'essere conguagliate. Così Cremona fa 15,585 anime, le quali non sono la sesta parte di anime 96,440 che trovansi nel Cremonese.

merale alle porte della città i registratori, i quali invigilassero sulle introduzioni. Da questi fatti evidentemente ne concludo, che le gride periodicamente pubblicate a tal oggetto sieno piuttosto una solennità che si rinnova ogni anno, anzi che leggi che influiscono sulla pubblica abbondanza; giacchè legge non può chiamarsi quella a cui si possa impunemente contravvenire, e all'esecuzione di cui talvolta non v'è alcuno che invigili. Se dunque le città dello stato sono sempre state sinora provvedute del loro bisogno de' grani, convien dire che la natura del commercio stesso ve li abbia condotti, non mai la forza della legge; e questa natura sempre più benefica e provida d'ogni forzata istituzione non mancherà di mandare i grani ove si comprano, nè mai mancheranno grani ai compratori dove ve ne sia bisogno, come accade ne' paesi che hanno libero il commercio de' grani.

Osservisi come volendo obbligare l'introduzione nelle città, ne viene in conseguenza che debbesi obbligare il possessore alla notificazione del grano raccolto; poi debbesi sospendere la libertà del commercio estero fin tanto che l'introduzione nelle città non

sia effettuata. Così la libertà è inutile; poichè non esiste se non alcun mese dopo il raccolto, cioè quando il grano è già uscito dalle mani della maggior parte dei coltivatori bisognosi di avere il prezzo dei proprj frutti: così si dà frattanto il mezzo per condensare il grano nelle mani dei monopolisti, ai quali soli serve la libertà che tardi è accordata. Da questa introduzione in oltre ne nasce la necessità, se voglia farsene una legge da osservarsi, la necessità, dico, di fare perlustrazioni e rappresaglie nei granaj de' possessori mancanti a questa legge; rimedj estremi e rovinosi da non potersi mai adottare per un sistema stabile, a meno di non scoraggiare l'agricoltura e incorrere in tutti que' mali che abbiamo detto di sopra. Dunque è per lo meno inutile il vincolo che obbliga i possessori ad introdurre i grani nelle città, come la domestica sperienza ce lo dimostra; anzi essendo questo un vincolo rovinoso se voglia tenersi in vigore, è dunque affatto da rifiutarsi. Dico rovinoso, poichè se la parte dominicale s'introdurrà nelle città come gli editti prescrivono, l'eccedente il consumo converrà la-

sciarlo sortire, e il proprietario avrà dovuto tardare a ricevere il prezzo, e la spesa dei ripetuti trasporti cadrà in pura perdita del venditore. Più si esamineranno tutte le modificazioni che nascono nelle menti nuove e timide a quest'oggetto, più ognuno toccherà con mano che s'entra in uno spinajo d'inconvenienti, e che la sola e illimitata libertà del commercio può provvedere utilmente e opportunamente ai bisogni dello stato.

Se vi è alcuna obbiezione, la quale si presenti coll' apparenza di una fondata ragione contro l'illimitata libertà del commercio de' grani, ella è certamente quella dell' esempio dell' Inghilterra, della Francia e della Spagna, tre potenze le quali tutte sebbene abbiano al dì d'oggi stabilito libero il commercio dei grani, pure vi hanno posto un limite, cioè, che cessi la libertà tosto che il prezzo eccede una data somma al moggio.

Io credo che in poco si ristringa la presente questione: quando il grano è a caro prezzo, si deve far in modo che dalla nazione ne esca il minimo possibile.

Si è provato da' suoi principj, che qualora è proibita l'uscita dallo stato ne esce più di quanto naturalmente ne uscirebbe.

Ne viene dunque per conseguenza che il proibire l'uscita, quando il prezzo incarisce, è appunto lo stesso che accelerare il passo verso la carestia allora quando ella è più vicina.

Suppongasi che venga stabilita per sistema la libertà della contrattazione ed esportazione de' grani, sinchè il loro prezzo non sia di trenta lire al moggio; dico che quando il grano sarà vent'otto o ventinove lire e che potrà prevedersi che sia per giungere al limite della legge, nasceranno immediatamente dei monopolisti, e i mercanti che avranno ammassi li trasporteranno sollecitamente fuori da' confini dello stato, per porre in sicuro la loro mercanzia e salvarla da un vincolo che sta per cadervi sopra; e così vi sarà grave pericolo che in un breve spazio di tempo non venga spogliato violentemente lo stato de' grani nelle circostanze appunto più critiche, e ciò in virtù della legge medesima, che vincolando per troppo timore spinge incautamente verso la carestia. Ne're-

gni di Francia e di Spagna questo limite è stato posto, e lo è stato pure nella Toscana, come si è detto. Que' sovrani hanno dovuto donare qualche cosa all' antico pregiudizio: alle inquietudini che seminano nel popolo alcuni, l'interesse de' quali non coincide coll'interesse pubblico: ed alla difficoltà di piegare a questa idea i corpi custodi degli antichi sistemi. Il parlamento del Delfinato ed i più illuminati scrittori di Francia implorano dal re l' abolizione di questo limite, a cui in parte debbonsi attribuire le ultime inquietudini dell' Inghilterra. I Polacchi, gli Olandesi, i Barbareschi, gli abitatori tutti delle coste del Baltico non hanno limite alcuno alla libertà del commercio dei grani, e fra di essi la carestia è un nome ignoto. Ed ecco come anche questa modificazione della naturale libertà di commerciare de' proprj beni è un disordine da rifiutarsi assolutamente.

Finalmente la maggior parte di quelli, che pure vorrebbero vedere libero il commercio dei grani, stanno fermi nella opinione che debbansi tenere in vigore le notificazioni, cioè che ogni possessore debba propalare

esattamente ogni anno il grano che ha raccolto; e questa cautela e questo vincolo si risguarda da moltissimi come il solo mezzo per bilanciare l'abbondanza pubblica e i progressi dell' agricoltura, il vitto del popolo e l'utile del contadino. Con ciò non s' avvedono che rimontano ad una viziosa petizione di principio; poichè, dopo aver conosciuto che la libertà non può mai pregiudicare alla abbondanza, suggeriscono però di conservare un vincolo perchè la libertà non pregiudichi all' abbondanza. Queste notificazioni, ignote nella maggior parte de' paesi, non si sono conservate nella Toscana, non nella Spagna, nella Francia, nell' Inghilterra e in nessun altro stato che io sappia, di quelli che hanno voluto riformare il sistema.

Il primo male, che farebbe il conservare questo vincolo della notificazione accordando la libertà del commercio, sarebbe questo, che ciascuno riguarderebbe la libertà accordata come un bene precario e passaggiero; poichè la notificazione non si supporrebbe fatta per una sterile curiosità, ma bensì per togliere e sospendere la libertà di commerciare i grani da un giorno all' altro secondo

le circostanze. E chi mai vorrà, ciò posto, impiegare il proprio capitale in comprar grani per commerciarli in questa incertezza? Nessuno certamente, trattine que' pochi che attualmente lo fanno perchè protetti e privilegiati personalmente, o perchè più scaltri e pratichi nell'addormentare i custodi. Ecco dunque che questa sola formalità che voglia ritenersi basterà per impedire la concorrenza, lascerà sussistere il monopolio, spargerà universalmente la diffidenza, ed esporrà lo stato al pericolo di mancare di sussistenza lasciando nelle mani dei pochi questo commercio, e sciogliendo nel tempo medesimo quei pochi da ogni vincolo con una mal' intesa libertà, che si riduce ad un privilegio.

Il secondo male si è, che se vogliamo essere conseguenti non si può permettere la libertà del commercio, meno poi dell' uscita, nello spazio di tempo che trascorre dal raccolto al termine del conteggio delle notificazioni; altrimenti se in questo frattempo vi è libertà, prima che siano compilate le tabelle rappresentanti l' annuo raccolto, può essere spogliato il paese e giungere inutil-

mente la notizia di questi fatti. Perchè quando i mercanti de' grani e gl' incettatori prevederanno che la somma del notificato sarà per riuscire tenue, si affretteranno, se loro si dà la libertà, di far uscire frattanto e riporre in luogo sicuro la mercanzia sul timore d'una imminente sospensione. Dunque bisogna, se si vuole ritenere in vigore la notificazione, bisogna, dico, sospendere la libertà sin tanto che la notificazione sia compiuta. Per compierla bisogna raccogliere in un sol punto di vista la notificazione di mille e quattrocento comunità; bisogna dalle estemità dello stato, dai confini dei Grigioni e del Bozzolese, che sieno state trasmesse le notificazioni; bisogna che i cancellieri del censo le abbiano conseguentemente prese sul luogo, abbiano costrutta la tabella delle loro comunità, l'abbiano trasmessa a Milano, e da queste sia formato il prospetto in un solo colpo d'occhio. Ognuno facilmente intenderà che vi vogliono più mesi per effettuare questo conteggio. Ed ecco come la libertà del commercio de' grani necessariamente bisognerebbe sospenderla per la quarta parte dell'anno, cioè in que' mesi appunto

dopo il raccolto, ne' quali il proprietario del fondo ha il maggior bisogno di venderlo; e così avute che si fossero le notificazioni, il grano sarebbe già radunato nelle mani di pochi, e la nazione non ricaverebbe alcun utile dalla libertà, ma bensì i soli incettatori, monopolisti e mercanti ne profitterebbero.

In terzo luogo la notificazione è cosa di sua natura odiosissima al possessore; perchè nessuno ama a propalare lo stato del suo patrimonio, e questa odiosità non è abolita dall' uso inveterato: e questo è pure un altro male.

Il quarto male che fa la notificazione è l'aggravio che cagiona al pubblico, e questo aggravio nasce in parte dalle mercedi che giustamente si debbono corrispondere ai subordinati destinati a raccogliere le notizie, ed a compilare questo vasto conteggio di mille quattrocento e più comunità dello stato, e in parte nasce dall' arbitrio dell' uomo che non sarà mai possibile lo sradicare affatto; poichè gli ufficiali sparsi per le terre lontani dall' occhio superiore avranno, semprechè lo vogliano, i mezzi di obbligare i possessori a dar loro mercedi o per il timore di una

accusa, o per quello d'una omissione, o per la pronta spedizione, o con altri sì fatti pretesti; il che forma un vero e reale aggravio sull' agricoltura.

Questi quattro inconvenienti sono di tale forza che escluderebbero la notificazione, quand'anche la libertà assoluta fosse pericolosa, il che è dimostrato falso; di più la escluderebbero quand' anche fosse la notifinazione un mezzo per avere un' accertata idea del vero raccolto. Che diremo poi se la notificazione fosse un vincolo che può far nascere la carestia, un vincolo che ristringe in mano di pochi il commercio, odioso, gravoso al pubblico e inutile perfettamente per dare un'idea del raccolto? Così è infatti. Per adequato del novennio cominciato nel 1757 e terminato col 1765 dalle notificazioni risulta il grano raccolto così:

Frumento . Mog.		430490
Segale	»	141923
Miglio	»	186346
Grano Turco	»	598000
Moggia		1356759

In una provincia come la nostra in cui abbiamo un ramo di commercio attivo di grani, dove il raccolto eccede la consumazione interna, i notificati ci danno adunque appena di che vivere per poco più della metà dell' anno; avendo la sperienza fatto generalmente conoscere che il consumo dei grani sia due moggia e mezzo per testa della popolazione. Ecco dunque abitualmente fallace la notificazione del doppio per lo meno. Nè si speri mai di averla esatta; l'esperienza di secoli ci deve disingannare. Ogni anno periodicamente questa notificazione si intima con un editto, in cui si minaccia la confisca del grano non notificato, la pena pecuniaria d'uno scudo per moggio di grano non notificato, e maggiori pene anche corporali; eppure più d'un milione di moggia viene celato alla notificazione. Che se vorrassi agire con rigore, e con una inquisizione attiva passare alle pene di chi manca alla notificazione, altro non ne nascerà che una vessazione nei distretti dove sarà esercitata, un timore e una diffidenza universale nella campagna, una nuova spinta ad abbandonare la coltura a grano e ricorrere ad altro genere di coltura; e con

ciò non si avrà mai una notificazione che si approssimi alla verità, e serva di curiosa notizia almeno della fecondità annua delle terre. Perchè la naturale indole dei possessori tanto più diffiderà sempre di questa notificazione quanto più rigidamente sarà ricercata, e tanto più ricorrerà alle arti per celare i proprj frutti, sui quali teme che si voglia sempre più vincolare, quanto più attiva si è l'inquisizione; e perchè tanti sono gli elementi che debbono formare questo conteggio, che l'inerzia, la disattenzione, la poca abilità di molti subordinati riempirà di errori sempre e costantemente le tabelle da trasmettersi.

Ma dovranno dunque i pubblici amministratori ignorare assolutamente e quando v'è abbondanza e quando vi è penuria nello stato di una merce, senza di cui si perisce? Rispondo, che anzi è bene che sappiasi quanto più si può annualmente la forza dei prodotti dello stato, tanto del suolo che di ogni altro genere d'industria; ma per saperlo bisogna ricorrere a que' mezzi che diano una notizia sincera. I prezzi d'ogni merce sono sempre la vera misura dell'abbondanza e del

bisogno, siccome dapprincipio si è veduto. Quando vi è abbondanza il prezzo s'abbassa, e per lo contrario s'innalza quando l'abbondanza scema. Un sistema assai placido e di nessun aggravio sarà sempre il deputare sui mercati chi registri i prezzi e ne faccia il rapporto; così ogni settimana potrà farsi il prezzo medio comune de' mercati, e conoscersi in quale stato sia l'abbondanza del paese. La libera contrattazione esporrà fedelmente quest' oggetto; poichè il prezzo allora dipenderà da quel libero conflitto del bisogno coll' abbondanza, il quale forma il vero prezzo naturale e sincero di ogni cosa. Questa notizia, dico, è bene che si abbia, non già perchè io creda bene il sospendere la legge dell' assoluta e illimitata libertà in nessun caso; ma unicamente perchè questa notizia può essere un elemento utile per calcolare la quantità del danaro circolante, i progressi dell' agricoltura, della popolazione, del commercio, e simili oggetti pubblici degni delle meditazioni degli amministratori e di tutti i ben intenzionati e affetti cittadini. Le notificazioni adunque sono un vincolo odiosissimo, pericolosissimo, gravoso e inutile

perfettamente all' intento; conseguentemente da abbandonarsi come negli altri stati, dove o non vi furono mai o non vi sono al giorno d'oggi.

Molti dicono e ripetono: *la libertà è l'anima del commercio*; ma pochi hanno in mente le idee chiare e limpide che corrispondono a queste parole. Infatti mentre stabiliscono taluni il principio che i vincoli al commercio sono un male, che bisogna scioglierli e dare libertà di contrattazione; nel fatto poi, quando realmente si tratta di mettere mano alla esecuzione, si trovano pieni di timori, d'incertezze, di diffidenze, e studiano a suggerire ora un vincolo ed ora un altro, perchè realmente non hanno ben conosciuti i principj. Credo d'avere fin qui mostrato chiaramente, che tutt'i temperamenti che si vogliono mettere alla libertà sono un male, e un male da temersi; ora conviene pure che io dica alcuna cosa di alcune obbiezioni che si fanno contro il sistema della libertà; non già perchè io le creda veramente degne di risposta, ma unicamente perchè desidero di non avere omessa cosa alcuna, e di aver posto chi avrà letto questo libro nella situazio-

ne di giudicare da se, senza che gli giunga più cosa alcuna di nuovo.

La libertà del commercio de' grani, dicono alcuni, è una legge opportuna per quegli stati che non hanno perfezionata l'agricoltura; la libertà della contrattazione de' prodotti è un mezzo efficacissimo di promoverla; ma promossa ch' ella sia alla sua perfezione, come lo è da noi, la libertà non ha più nessun fine, ed altro non può cagionare se non la carezza del prezzo a scapito della nazione. Io credo che siasi dimostrato falso quel principio, che la libertà tenda ad incarire il prezzo; anzi credo che sia provato e dalla ragione e dagli esempi che si sono riferiti, che la libertà produce i prezzi minori di quello che non fanno le costrizioni e i vincoli; onde la libertà è la tutrice della pubblica abbondanza, non meno che dell' industria nell' agricoltura: di che bastantemente si è già ragionato dapprincipio. Io credo poi che sia una lusinga mal provata quella di credere che l'agricoltura sia giunta da noi alla perfezione. Vi fu chi asserì che i terreni incolti dello stato appena formino l'uno e due terzi per cento, cosicchè ogni cento

pertiche di terra coltivate se ne conti una pertica e due terzi d'incolto. Questa gratuita e insussistente asserzione facilmente viene dilucidata da alcuni fatti. La estensione del Milanese appare dalla misura universale del censo di pertiche 11,385,121, tavole 5 ½. Dai registri medesimi del censo appare che il terreno incolto risulta così:

Tavola delle brughiere e terreni incolti ritrovati nello stato di Milano al tempo della misura generale fatta per il nuovo censo.

Ducato di Milano . .	Pert.	563234	tav.	17
Treviglio	»	4457	»	22
Principato di Pavia . . .	»	11899	»	6
Contado di Cremona . .	»	28225	»	17
Calciana	»	329	»	8
Contado di Lodi	»	23118	»	6
Contado di Como	»	189687	»	—
Casal-Maggiore	»	423	»	2
	Pert.	821375	tav.	6

Non abbiamo veruna descrizione dello stato posteriore a questa, benchè fatta sino dal

1721.

1721. Calcolando su questo dato, che pure è l'unico, appare che i terreni incolti erano allora a fronte de' coltivati più del sette per cento; e notisi che le suddette pert. 821,375 sono di terreno incolto, non già di ceppi e sassi nudi: poichè di questi se ne contano in quella misura, parte nel Ducato e parte nel Comasco, pertiche 465,077, tavole 16. Così in tutto sopra il totale perticato del Milanese, cioè pertiche 11,385,121, si trovarono di infruttifero pertiche 1,286,452; il che ben lontano dal formare l'uno e due terzi per cento, forma quasi il 12 per cento di suolo sterile nello stato. Siccome, già lo dissi, non vi è nissuna misura o stima dello stato posteriormente fatta; così nemmeno è possibile il citare un documento su cui si appoggi quella pretesa riduzione dell'una e due terzi per cento. Si dirà che dal tempo della stima del censo a questa parte molti terreni allora incolti si sono resi coltivi. Questo è vero, ma due cose bisogna osservare; la prima si è, che non essendo nota nè potendolo essere ad alcuno la quantità che d'allora a questa parte si è resa coltiva, nessuno potrà ora tassare quanto per cento si

sia accresciuta la coltura. L'altra si è, che forse si sono moltiplicati i prati in maggior proporzione a scapito dell'aratorio a grano, di quello che non siansi posti a coltura terreni nuovi. Dico forse, perchè quando si tratta di semplici opinioni non è lecito mai parlare con altro linguaggio. In questa materia per altro può servire di norma il risultato della visita fatta in questi ultimi tempi, cioè nel 1767, dalla quale risulta che in otto sole comunità si sono ritrovate esistenti di terreno incolto come segue:

Appiano.	Pert.	41862	tav.	—
Dairago.	»	12436	»	—
Gallarate.	»	32594	»	18
Galliano	»	14106	»	6
Nerviano	»	18959	»	4
Olgiate Olona. .	»	26300	»	8
Pontirolo.	»	10415	»	14
Uggiate.	»	26496	»	—
	Pertiche	183170	tav.	2

Queste otto comunità sole verrebbero quasi a formare la somma del terreno incolto dell' una e due terzi per ogni pertica; e credo

che forse l'errore nasca dalla superficialità colla quale taluno ha trascorso gli atti di questa visita, ed ha supposto che il terreno incolto ivi registrato fosse il totale terreno incolto dello stato. Ma si esamini bene quella relazione, e si conoscerà che quella visita è stata fatta su parte sola dello stato, e non già su tutto; si vedrà che le pievi di Arcisate, Brebbia, Bruzzano, Casal Corte, Cesano Boscone, San Donato, Leggiuno, Locate, Nibbiono, Parabiago, Bellano, Dervio, Lecco, Mandello, Porlezza, Varena, Segrate, Settala, Trenno, Valsasina, Valcuvia, Valassina, Valsolda, Valtaleggio, Valtravaglia, Varese, Fino, Zesio superiore, Zesio inferiore, Lenno, Rezzonico, Sorico ec. non sono state visitate. Si vedrà pure che di tutto il Pavese, di tutto il Cremonese e Casal Maggiore, e di tutto il Lodigiano, benchè sieno compresi nella visita, pure non vi è marcata una sola pertica di terreno incolto, perchè altri oggetti non ne hanno lasciato il tempo. Così pure anche nel Ducato nelle pievi di Bollate, di Mezzate, di Somma, e nel Comasco nelle pievi di Menaggio, Nesso, Gravedona, Isola, Dongo, Bellano ec., sebbene visitate per i filatoj, mani-

fatture ec., non rimase tempo per raccogliere le notizie sui terreni incolti, onde nella relazione medesima si legge che a perfezionare quell'opera vi abbisognano altri anni ed altre visite; ed ecco come si sia errato in massima considerando come totale quantità quella che unicamente era parziale. Manca fra le altre in questo calcolo la sterminata brughiera di Somma, la quale si estende a più miglia di paese tutto incolto.

L'antico pregiudizio era che que' terreni non fossero coltivabili; ma i progressi della ragione hanno persuaso alcuni a tentare, e i tentativi riescono tanto felicemente che omai nessuno vi è che dubiti non potersi utilmente coltivare. Il sig. Giuseppe Pezzoli ha messe a coltura molte terre a Cassano, le quali erano incolte, e ne ricava un frutto conveniente. Il sig. Giambattista Tosi che abita in Busto Arsizio ha messe a coltura circa 400 pertiche della brughiera di Somma, ed è prodigioso il frutto che ne ricava; vi sono gelsi, viti, vi è frumento, e tutto riesce assai bene; il grano-turco singolarmente vi si coltiva con felice successo, poichè, a quanto lo stesso proprietario mi assicurò, laddove nelle terre

contigue già coltivate questo grano produce al più otto staja circa per ogni pertica, su la brughiera invece ne frutta sino a dodici staja per pertica. Osservisi che tutte le brughiere restano lontane dalle abitazioni, ed è verosimile che anticamente quelle pianure fossero coltivate al pari delle altre; ma ne'disastri de' secoli passati, scematasi la popolazione, gli abitanti si accontentarono di coltivare i terreni più vicini alle terre, e mancarono le braccia per estendersi, onde rimasero incolte quelle che ora sono brughiere.

Dopo avere esaminata questa materia da diversi aspetti io oserò avanzare una proposizione, ed è, che circa la decima parte dello stato di Milano giace attualmente infruttifera, parte per l'infecondità naturale de'monti sassosi, parte per gli errori nostri e per i pregiudizj che ci hanno oppressi. La porzione poi che potrà col tempo e con savj regolamenti essere rianimata e fecondarsi, io la valuto a un di presso la decima quinta parte dello stato; tanto siamo lontani dal poterci lusingare di avere ridotta la coltura de'terreni a quel punto di perfezione a cui taluni la decantano! Non ci addormentiamo alla voce

di questa adulazione, la quale non può produrre nessun buono effetto. Non attribuiamo all'industria nostra quello che dipende dalla intrinseca feracità del nostro suolo; non ci attribuiamo una superiorità che non ci si debbe. Chiunque avrà trascorso nel Piemonte e nella Terra-ferma de' Veneziani, avrà vedute delle terre tanto ben coltivate quanto le nostre; chiunque poi avrà veduta la Toscana e paragonato con essa il Milanese, mi accorderà che la natura più che l'industria fanno la nostra ricchezza, e che se l'agricoltura fosse spinta da noi a quel grado a cui si trova nella Toscana, assai più sarebbe l'annua riproduzione ed assai più perfezionati i frutti del terreno. Se i contadini di Toscana avessero da coltivare un terreno quale è il nostro, ne caverebbero forse un terzo di più di frutto, e questo frutto sarebbe assai più perfezionato di quello che sieno i nostri. I vini per esempio del Monferrato e della Toscana sono di molto superiori ai Milanesi. Forse questo dipende non solo dalla diversità del clima, ma principalmente dalla cura di coltivar la vite, dalla scelta della medesima, dal tempo di raccogliere, dal modo di

far fermentare, dal modo di premere, custodire, trasportare il vino, e da simili attenzioni. La seta nostra è inferiore di molto alla Bolognese, alla Bergamasca, ed alla Piemontese singolarmente; la cura de' gelsi, de' vermi da seta, la maniera di fare, filare, torcere la seta forse da noi sono assai imperfette. Non pretendo nè di scrivere un trattato di agricoltura, nè di defraudare del merito loro i miei concittadini, i quali massimamente nelle parti meno feconde dello stato mostrano assai industria; ma nemmeno posso io acciecare me stesso e addormentare con una lusinga mal fondata gli altri; nè potrò dire giammai che l' agricoltura sia da noi giunta alla perfezione, sin tanto che vi saranno brughiere nello stato, e sin tanto che non avremo ridotte le sete, i lini, i vini nostri alla perfezione di cui sono suscettibili.

La fantasia di taluno è giunta al segno di fare encomj alle brughiere, trovandole opportunissime e chiamandole la *dote delle terre coltivate*, perchè questa *dote* somministra qualche tenue quantità di concime, colla quale bonificar le terre; il beneficio che fanno le brughiere è simile a quello del-

la guerra; poichè anche co'cadaveri umani si rende più ferace un fondo. Io desidero, e meco lo desidera ogni Milanese, che le nostre terre abbiano meno che si può di questa dote, e che si faccia il possibile per renderle indotate col tempo. Concludo adunque e dico, che la nostra agricoltura è assai imperfetta; che molto le resta ancora da stendersi e da raffinare; e che la libertà del commercio dei grani provvederebbe all' abbondanza pubblica da una parte, e dall'altra farebbe stendere la coltura anche su questi terreni deserti, che altro non aspettano che il coltivatore incoraggiato per somministrare ricchezza alla nazione.

Un' altra obbiezione si fa, e si dice: il Milanese è uno stato piccolo, circondato da vicini penuriosi di grani; dunque la libertà sarebbe fatale a noi, sebbene sia utilissima per altri paesi posti in diverse circostanze. Primieramente è falso che il Milanese sia circondato da vicini penuriosi di grano: una occhiata che diasi alla carta del paese disingannerà chiunque. Noi confiniamo coll' Oltre-Po, col Vigevenasco e col Novarese dalla parte del re di Sardegna, e queste

tre provincie sono non solamente provvedute di grani per il bisogno loro, ma anzi ne sono fertilissime e ne esportano e verso Genova e verso gli Svizzeri. Noi confiniamo col Bresciano e col Cremasco, paesi abbondantissimi di grano e che ne fanno esportazione. Il Piacentino che pure confina con noi produce grani per il suo bisogno, e di segale singolarmente ne abbonda. Questo ben calcolato forma due terze parti de' nostri confini; onde è cosa di fatto che i vicini nostri per la maggior parte non hanno bisogno dei nostri grani. Gli Svizzeri e i Grigioni e il Bergamasco sono i soli confinanti nostri penuriosi di grano. Non è dunque vero il dire', *siam circondati da vicini penuriosi di grano.* Ma omettiamo questo fatto, e suppongasi che realmente la terra alla linea dei nostri confini diventi sterile, e che la fecondità della Lombardia sia ristretta al solo Milanese. Domando ancora: quando uno stato è circondato da vicini penuriosi di grano quale sarà il regolamento da abbracciarsi? Quello sicuramente che previene più provvidamente la carestia. E quale è questo regolamento? La libertà, la natura, lo svincolato dibatti-

mento degl'interessi privati di ognuno, unico mezzo per ottenere che il grano resti diviso in molti concorrenti e non si coacervi in pochi monopolisti. Quale sarà il regolamento da evitarsi più di ogni altro in un paese circondato da vicini penuriosi? Quello che fa uscire dallo stato più grano; che lo espone a mancare del necessario; che spinge artificialmente l'uscita al di là del limite, al quale sarebbe andata abbandonata alla concorrenza; che mantenendo una stabile diversità di prezzo fra l'interno e l'esterno alletta con utile sempre vigente l'esportazione; quello che rende alcuni pochi arbitri della comune sussistenza; i vincolì, in una sola parola, sono da evitarsi appunto ne' paesi più esposti al pericolo e circondati da vicini penuriosi. Di che pare che siasi detto abbastanza per dilucidare la materia sino dal principio. Dunque non è, nè può essere mai una eccezione della regola il dire, il nostro paese è contornato da vicini penuriosi di grano.

Ma in un paese piccolo sarà egli da temersi quel sistema che limita l'uscita al solo superfluo ed assicura all' interno il necessario? Tale è l'effetto della concorrenza e della

libertà, come abbiam veduto. Quale obbiezione sarà dunque il dire, il nostro paese è piccolo? Anzi pare a me che appunto in uno stato piccolo, essendo più grande a proporzione la linea de' confini e più corto il viaggio del trasporto, sia più che altrove pericoloso ogni vincolo; poichè se è provato, come lo credo, che le leggi vincolanti ristringono di loro natura la merce in poche mani, e che i monopolisti abbiano sempre mezzi pronti e sagacissimi per deludere o sedurre i custodi, sarà pure provato che il loro giuoco funesto sarà semprepiù eseguibile in uno stato piccolo che in un grande; essendochè il pericolo della scoperta è sempre tanto maggiore, quanto è più lunga la tratta del viaggio di una merce di contrabbando. Dunque la piccolezza dello stato è un motivo di più per mostrare necessaria la libera concorrenza. Aggiungasi che in uno stato piccolo la minore differenza del prezzo co' finitimi basta per cagionare l'utile del trasporto, poichè minore si è la spesa intrinseca di esso trasporto. Per esempio, i grani del centro della Francia non si trasporteranno mai nella Savoja, sebbene i prezzi

fossero più alti nella Savoja d'un gigliato al moggio di quello che non lo sono nel centro della Francia. In vece, dal centro del Milanese basterà che siavi la differenza d'un mezzo scudo al moggio co' finitimi, che i grani vi si trasporteranno. Bisogna adunque, più uno stato è piccolo, più interporre i mezzi perchè i prezzi de' grani stieno equilibrati fra noi e i vicini più che si può, colla minore uscita possibile dallo stato: si è provato che a questo fine non si giunge se non colla libertà. Dunque appunto la piccolezza di una provincia è una ragione di più, che deve far temere ogni vincolo e rende necessaria la libertà; e se i vincoli non hanno per lo passato cagionata la carestia frequentemente da noi, debbesi attribuire, lo ripeto, al torpore e alla inazione colla quale si trascurano le leggi; e per poco che si volessero porre in vigore e attività rigidamente, i funesti effetti non mancherebbero di provare la verità di questo ragionamento.

Ma per dilucidare ancora di più questa obbiezione sulla piccolezza del nostro stato, facciasi una supposizione. Figuriamoci l'Italia

formare un solo stato soggetto al medesimo sovrano. Questo stato potrebb'egli avere l'interna circolazione de' grani libera senza inconvenienti? Ciascuno dirà di sì, e che anzi questa libera circolazione sarebbe provvidissima. Il Milanese è una piccola provincia di questo regno; dunque potranno (in questa supposizione) uscire i grani dal Milanese e trasportarsi in altre parti d'Italia. Usciti che siano dal Milanese, saranno essi necessarj all' alimento della provincia dove sono stati trasportati? Dico in questo caso che nè il sovrano vorrà obbligare la provincia che gli ha ricevuti a perir di fame per restituirceli, nè ritorneranno mai. Non saranno essi necessarj alla provincia che gli ha ricevuti? Dico che naturalmente ritorneranno nel Milanese, tanto se siavi in Italia un solo sovrano, quanto se sia divisa in varj stati; perchè l'incentivo del prezzo è tale, e la sperienza lo dimostra, che la proibizione de' finitimi non impedirà mai che quando essi abbiano grani si trasportino di contrabbando da noi, tosto che vi sia lo stimolo del maggior prezzo. La industriosa necessità delude sempre la legge malgrado

ogni vigilanza, e la vigilanza e il rigore possono bensì trovare delle vittime, ma non mai l'osservanza di leggi, contro le quali urta incessantemente l'interesse cospirante dei più. Gli effetti del commercio, di sua natura libero e indipendente, sono presso poco gli stessi fra due provincie, sieno esse sotto lo stesso governo o non lo sieno; poichè le leggi vincolanti altro effetto non possono produrre che condensare in mano di pochi la merce, ma non mai impedirne fisicamente il trasporto, come si è veduto. Ogni difficoltà adunque che si appoggia sulla piccolezza dello stato, o non ha senso, ovvero se lo ha porta in conseguenza di trovar dannosa la libertà dell' interna circolazione accordata ne' vasti regni; essendochè un vasto regno altro non è che un aggregato di tante piccole provincie, da ciascuna delle quali può uscire il grano tosto che sia libera la circolazione; nè vi si potrà restituire, se non tosto che vi sia l'utile del prezzo eccedente la spesa del trasporto.

Siamo una piccola provincia confinante con vicini penuriosi di grano, e siamo lontani dal mare, dunque non ci conviene la libertà

del commercio de' grani: questa è la pretesa ragione, colla quale si crede di annullare l'evidenza della dimostrazione per la libertà. Per poco che ognuno vi rifletta, troverà che non vi è connessione alcuna fra l'antecedente e la conseguenza. Se è provato (come pure lo è, con quella precisione colla quale lo può essere una verità politica), se è provato *a priori* che dovunque, in ogni clima, in ogni stato, la libertà è il migliore sistema per mantenere l'abbondanza; se l'esempio di tanti stati d'Europa conferma praticamente questa verità; se la voce degli scrittori maestri di economia pubblica si unisce concordemente a proscrivere i ceppi e le catene; se questa teoria è posta in sì chiara luce, come certamente lo è su di questa materia; chè vorrà dunque dirsi col ricordare che siamo un piccolo stato (ed è vero), che siamo circondati da ogni parte da vicini penuriosi di grano (e non è vero), che siamo lontani dal mare? È vero che abbiamo novanta miglia di strada per vedere il mare di Genova; ma è pur vero altresì che noi a mezzodì confiniamo col più gran fiume d'Italia, col Po, nel quale cadono

l'Adda e il Tesino che costeggiano il Milanese da levante e da ponente, e che per queste acque il Milanese ha comunicazione col mare. Pare che molta somiglianza corra fra la posizione del Milanese e quella del Delfinato; l'estensione è presso poco la stessa; il Delfinato è discosto dal mare quanto lo siamo noi, ed ha il Rodano che lo rende comunicante col Mediterraneo, come noi il Po coll' Adriatico. Il Delfinato confina colle sterili montagne della Savoja, come noi con quelle de' Grigioni e Svizzeri.

Sia grande o piccolo lo stato, sia lontano o sia vicino al mare, bisogna fare in modo che non esca dal nostro paese fuori che il superfluo dei grani e che vi rimanga sempre il necessario. Dunque bisogna interporre quei mezzi, i quali impediscano l'uscita del grano al di là del superfluo. Quai sono questi mezzi? La libertà, ovvero i vincoli? L'unanime consenso degli autori classici dice che è la libertà. L'esempio delle più illuminate nazioni lo conferma. La ragione ci fa vedere che dai vincoli nasce la sensibile e costante differenza fra il prezzo interno ed esterno, dalla quale l'incentivo perenne al trasporto.

Dai

Dai vincoli, l'esperienza e la ragione ci fan vedere che nascono i monopolisti, e questi distrutti i vincoli svaniscono. La ragione dunque c'insegna, che coi vincoli segue più uscita di grani che colla libertà. A queste ragioni mal si risponde colla generale proposizione, che *la massima è buona, ma non conviene al nostro paese.*

Conviene al nostro paese quel sistema che allontani maggiormente il pericolo della carestia; il sistema che allontana maggiormente il pericolo della carestia è *la libertà della contrattazione ed estrazione;* dunque il sistema che conviene al nostro paese è il sistema *della libertà della contrattazione ed estrazione.* Dove v'è libertà della contrattazione ed estrazione, ivi non manca mai il necessario: regola generale. Dove v'è perfetta libertà della contrattazione ed estrazione non vi è mai pericolo di carestia, e i pericoli vengono dove vi sono vincoli, e più sono rigidi e in vigore maggiore è la frequenza dei pericoli. Il necessario non esce mai da uno stato qualunque, ove vi sia libertà della *contrattazione ed estrazione;* prova ne siano i paesi liberi. Dunque il sistema

che allontana maggiormente il pericolo della carestia è la libertà della *contrattazione ed estrazione.*

A questi ragionamenti o bisogna credere, ovvero bisogna internarvisi e trovarne la fallacia e porla in un giorno chiaro; nè mai potrà plausibilmente rispondervisi col dire, al nostro paese non conviene questa massima perchè il paese è piccolo, contornato da finitimi penurianti e lontano dal mare. Poichè anche un paese piccolo e contornato da vicini penurianti (quando pure fosse tale il nostro), lontano dal mare deve sceglicre il sistema che lo allontani dalla carestia, e questo è il sistema della *libera contrattazione ed estrazione*, come si è provato dapprincipio.

Se la differenza stabile di prezzo fra noi e i vicini vi è presentemente, essa nasce dall' impedimento che la legge attuale porta alla libertà dell'esterna contrattazione. Si tolga quest' impedimento e il prezzo si conguaglierà, come si conguaglia in ogni altra merce di molto uso. Sullo zucchero, per esempio, non vi sarà mai fra noi e Genova una stabile differenza di prezzo che ecceda il 5 o 6 per cento, dedotto il trasporto e i dazj. Perchè

questo? Perchè se 'vi fosse maggiore disparità, al momento concorrerebbe tanto zucchero dove il prezzo è più alto, quanto abbisogna per il conguaglio. Dove il commercio è svincolato ivi sono tanti tubi comunicanti, ne'quali i fluidi si livellano da se. Quello che ho detto dello zucchero lo dico de' grani con tanto maggior fondamento, quanto i grani sono una merce più comune. Dunque data la libertà si conguaglieranno i prezzi; dunque chi supponesse che posta la libertà dell'interna ed esterna contrattazione vi sarà la disparità dei dei prezzi fra l'interno e l'esterno che ora vi è, peccherebbe in logica supponendo che sussista un effetto senza cagione, e trasportando l'idea de' disordini presenti a quel sistema che radicalmente li toglie.

Per convincerci dell' insussistenza delle obbiezioni che si fanno, basti riflettere a questo ragionamento. I grani non escono, nè si trasportano fuori dello stato se non a misura che il prezzo esterno è maggiore dell'interno, e tanto più si trasportano quanto è maggiore questa differenza e quanto più costantemente è durevole. Dove il commercio sia vincolato, ivi la differenza del prezzo dell'interno

all'esterno è più sensibile e più costante. Dunque dovunque sia vincolato il commercio deve trasportarsi al di fuori più grano, di quello che vi si trasporterebbe se vi fosse l'universale libertà.

Non è sperabile il custodir mai i confini, per modo che un monopolista non corrompa i custodi e non trasporti quanto e come vuole. L'esperienza ce ne convince e la ragione egualmente ce lo persuade. Poichè il monopolista che trasportando, per esempio, due mila moggia di grano vi guadagnerà due mila scudi, può spendere trecento, quattrocento e più scudi per corrompere i custodi; invece che il possessore per cento o dugento moggia non potrebbe fare spese paragonabili.

Radunato il commercio nelle mani de' pochi, come succede dovunque vi sono vincoli, i compratori esteri debbon ricevere la legge del prezzo da' nostri monopolisti; così i venditori interni son costretti a ricever da essi la legge in gran parte: ed ecco come sussista costantemente la diversità del prezzo fra i mercati interni e i mercati esteri; ed ecco come si verifichi quel che pare un vero paradosso politico, cioè che la legge

proibitiva stimoli essa medesima all' uscita e vada a un fine diametralmente opposto a quello che si prefigge, e tenda immediatamente alla carestia ed allo sprovvedimento del paese.

A queste ragioni non si risponde col dire, il nostro paese è piccolo e circondato da vicini penuriosi e lontano dal mare.

Una mal' intesa pietà cercasi di risvegliare negli animi più benefici e sensibili; essi traviano dalla vera e unica strada del bene pubblico, talvolta unicamente affine di andarvi. Si dipingono con patetica eloquenza i mali del più minuto popolo; si dice, li compratori del pane formano la massima parte della società dello stato; se accordiamo la libertà daremo un utile ai possessori dei fondi, ma abbandoneremo la più miserabile parte dei cittadini costretta a comprarsi la sussistenza a troppo caro prezzo. Due proposizioni comprende questa obbiezione. La prima è, che la maggior parte de' poveri abitanti siano compratori di pane; la seconda è, che colla libertà s'accrescano i prezzi interni. Esaminiamole. Abbiamo veduto che dall' ufficio del censo appare che gli abitanti

delle città ascendono al numero di 199,525, gli abitanti della campagna sono 762,023. Fra questi 199,525 abitanti delle città sono compresi tutti i nobili, tutti i proprietarj di terre che soggiornano nelle città, tutti i banchieri, negozianti, mercanti, fabbricatori, tutti gli artisti, i beneficiati ecclesiastici, gli ufficiali stipendiati dal principe, tutte le persone addette al foro, avvocati, causidici, notaj; e questa moltitudine di persone agiate e comode non può essere un oggetto di compassione quando anche debba pagare il pane a un prezzo un po' alto. Tutto il pericolo cadrebbe adunque sopra alcuni artigiani più meschini, sopra i mendici, sopra i salariati che appena hanno di che vivere, e questi non ascenderanno alla quarta parte del numero de' cittadini; onde, facendo anche un computo grandiosissimo, in tutto lo stato di Milano non ascenderanno a 50 mille anime. Delle 762,023 anime della campagna quanti sono i compratori del pane? Pochissimi, e quei pochissimi sono i più facoltosi delle terre, poichè il pane che si vende è di frumento, nè si compra mai da' contadini, ma bensì dai parrochi, medici, mercanti ec. sparsi

ne' villaggi e borghi dello stato. I compratori di pane adunque sono il minor numero, e il maggior numero si è di venditori di pane. Venditori sono non solamente i proprietarj delle terre, ma tutti i contadini i quali mangiano il pane raccolto sulle terre che essi coltivano, e colla vendita del grano pagano la pigione della casa, il vestito, il tributo ec. Ognuno sa che le terre si danno in affitto comunemente. Quelle coltivate a grano il proprietario le affitta al contadino, da cui riceve tante staja convenute di grano per ogni pertica. Il di più è in proprietà del villano, e con questo di più si pasce e mantiene. Quando il prezzo del grano è vile, il contadino è nell'ultima miseria, perchè per vestirsi, comperare i bisogni della sua povera famiglia, pagare i debiti al proprietario si trova possessore di un frutto avvilito. Suppongasi: il contadino ha pagato il fitto del terreno al proprietario, gli rimangono quattro moggia di grano; tre fanno bisogno per farne il pane di un anno, un moggio lo venderà. Il contadino ha quattro scudi di debito col proprietario che gli dà l'alloggio; se il valore del moggio di grano è 4 scudi,

venderà quel grano e salderà il suo debito; se invece il valore sarà soli tre scudi, dovrà cedere il moggio di grano e restare in debito di uno scudo, onde tanto più dovrà cedere e della seta e del vino per saldare la partita. Separiamo adunque in tre classi gli abitanti del Milanese. Saranno, per esempio, cento mila abitanti che possedono e non sono poveri. Per questi poco importa se sia un pò caro il grano. Rimangono presso poco nove cento mila poveri. Fra questi poniamo per esagerazione cento mila salariati e mendici delle città e d'alcuni borghi. Resteranno ottocento mila poveri venditori di pane. Dunque invece di essere la maggior parte dei poveri *compratori di pane*, sono anzi *venditori di pane*, e tutt'al più ogni otto poveri venditori vi è un povero compratore. Ciò posto io dico: ogni provvida legislazione debbe avere per oggetto il bene della massima parte della società, e nell'alternativa di prediligere e favorire debbesi avere riguardo al maggior numero. Se dunque le lèggi frumentarie debbono prediligere e propendere da una parte, ragion vuole che questa sia in favore degli agricoltori che formano la parte più utile,

più numerosa, più miserabile e più degna di protezione. Dunque se la pietà ci muove debb'essere in favore del misero contadino, non in favore del misero cittadino. La vicinanza degli oggetti può tanto sull' animo di molti, che colpiti intieramente da mali immediati e che hanno sott' occhio, non lasciano alcuna parte della sensibilità occupata dei mali più discosti. L'intelletto s'assomiglia all' occhio; un piccolo oggetto vicino copre vastissimi oggetti lontani. La miseria della plebe cittadina fa suggerire il buon mercato nel prezzo de' grani; ma se questo buon mercato sollevando una famiglia civica farà perire otto famiglie rustiche, sarà male e ingiustamente collocata la beneficenza. Vedìamo il miserabile contadino; nude le gambe e scalzo, avente sul suo corpo il valore di tre o quattro lire e non più, egli mangia un pane di segale e di miglio, non mai beve vino, rarissime volte si pasce di carni; la paglia è il solo suo letto prima d'avere una moglie, un meschino tugurio è la sua casa, stentasissima è la sua vita e faticosissimi i suoi lavori. Egli consuma e si logora sino all'ultima vecchiaja senza speranza di arricchire, e contrastando

colla miseria per tutto il corso de' suoi giorni, null'altro bene raccoglie se non quello che accompagna una vita semplice e che producono l' innocenza e la virtù. Egli non trasmette a' suoi figlj altra eredità che l'abituazione al travaglio. Generazione di uomini frugalissimi, laboriosissimi, che danno un valore alle terre e alimentano la spensieratezza, l'ozio e i capricci delle città. Questi sono gli oggetti remoti dallo sguardo del cittadino, oggetti degni di eccitare tanta commiserazione per lo meno, quanto ne muove la mendicità per lo più meritata dalla plebe civica. Io non pretendo di ammortizzare quel benefico sentimento di compassione, che è la parte più sacra e nobile dell' uomo. Non pretendo che alcuno rendasi duro ai gemiti dei miseri cittadini. Pretendo soltanto di rendere illuminata la commiserazione, e avvisare che non si benefichi un cittadino col sacrificio crudele di otto contadini. Perda la mia mano il moto, e cessi io da scrivere prima che offenda la causa dell' umanità con nessuna opinione; la causa de' poveri e de' deboli è sempre stata, e lo sarà sino che io avrò vita, la causa per cui scriverò. Me fe-

lice che sono nato e vivo sotto un governo, in cui questa causa liberamente si difende ed è favorevolmente ascoltata!

Adunque è cosa provata che la maggior parte degli abitanti sono venditori di grano. La prima parte della obbiezione è dnnque appoggiata sul falso; esaminiamo l'altra parte, cioè se veramente colla libertà si accrescano i prezzi. Abbiamo un grande esempio che prova come la libertà, invece d' innalzare i prezzi, realmente li modifica e li ribassa al livello. Ne abbiamo già ragionato, pure giovi ripeterlo. Veggasi l'*Essai sur la police générale des grains* (1). Ivi, anno per anno, leggonsi i prezzi del grano Inglese di 43 anni che hanno preceduto l'Atto di gratificazione, e il prezzo comune era due lire, dieci soldi, otto denari sterlini. Nei 43 anni consecutivi all' Atto di gratificazione il prezzo comune fu due lire, cinque soldi, otto denari sterlini; per il che fu diminuito il prezzo di cinque soldi sterlini, cioè circa un filippo al *quarter*. Nei 24 anni posterio-

(1) Berlin 1757 pag. 150.

ri, i quali terminano col 1754, il prezzo comune fu una lira, quindici soldi, otto denari sterlini. Appare dunque come la libertà e la gratificazione Inglese hanno fatto ribassare quei prezzi di circa 23 lire Milanesi, quasi quattro scudi, al *quarter*. Tali sono gli effetti della libertà.

La ragione di un fenomeno politico tanto inaspettato e lontano dalla comune maniera di prevedere deve attribuirsi a due cagioni. L'una è l'incoraggiamento e vigore dell'agricoltura, per cui si moltiplica il grano in maggior ragione di quel che ne esca. L'altra è che moltiplicandosi i venditori, cioè comparendo per venditori di grano i veri possessori, i quali nel sistema presente cedono la loro parte ai pochi monopolisti, (tutto il restante essendo eguale) si deve ribassare il prezzo; poichè esattamente esaminandolo, il prezzo d'ogni cosa, siccome si è dimostrato, è in ragione diretta dei compratori e inversa de' venditori. Nè colla libertà si moltiplicherebbero i compratori esteri del grano, i quali anche attualmente tutti lo ricevono dagl' interni nostri monopolisti. La libertà altro effetto non farebbe adunque

che annientare i monopolisti mediatori di questo commercio, e lasciare in un libero conflitto di mercato i venditori interni coi compratori esteri; per il che svincolati i contratti, la concorrenza verrebbe a livellare il prezzo al grado più salutare per il pubblico; giacchè la possibilità di commerciare per terra d'una merce voluminosa e pesante come il grano è circoscritta da una sfera, allungandosi il raggio della quale cresce talmente la spesa del trasporto, che non è più possibile il trovar compratori.

I vincoli attuali cagionano continuamente dei balzi nel prezzo anche interno de'grani, onde si vede da una settimana all' altra salire o scendere improvvisamente i prezzi nel mercato contro ogni aspettazione sensibilmente (1). In nessuna merce libera questo

---

(1) Non ho esaminati i prezzi del mercato di Milano di questi ultimi anni: ho bensì presso di me esattamente i prezzi adequati de'grani fatti di settimana in settimana del mercato medesimo del Broletto, e questi cominciano in gennajo 1754 e terminano col dicembre 1763. Ivi osservasi che le variazioni più saltuarie de' prezzi sono appunto

accade, nè può accadere. Col favore di questa fluttuazione i monopolisti comprano a vile prezzo il grano al tempo più proprio, e quando la nazione è costretta per le ricerche interne ad alzare il prezzo, essi lo rivendono anche ai forni pubblici; ed ecco come i vincoli attuali tendano ad incarire il prezzo interno, e come i monopolisti nati per effetto inevitabile della cattiva legislazione diventino arbitri dei prezzi interni, e ri-

ne' tre mesi, giugno, luglio e agosto. Nel 1760 alla metà di giugno il moggio di frumento ebbe il prezzo adequato di lir. 24. 10, e in luglio s'abbassò all'adequato di lir. 20. 10; ecco in un mese di tempo una variazione di prezzo di circa venti per cento. Nel 1791 fu minore il salto; alla metà di luglio era a lir. 19 calanti, e in agosto a lir. 20 crescenti. Nel 1762 verso la metà di giugno l'adequato fu lir. 20, e in agosto s'abbassò a lir. 13. 10; variazione nello spazio di due mesi del 30 per 100. Nel 1763 alla metà di luglio l'adequato del medesimo frumento fu lir. 15, e un mese dopo si alzò a lir. 20, accrescendosi del 25 per 100 in breve spazio di tempo. Chi esaminerà i prezzi anche degli anni posteriori, non dubito che troverà costantemente di simili improvvise variazioni.

vendino alla nazione a prezzo assai alto quella merce, che astutamente hanno ammassata e carpita dalle mani degli avviliti possessori.

Sarebbe la fede pubblica dei trattati un ostacolo alla libertà, qualora uno stato fosse obbligato a somministrare una determinata annua quantità di grano agli esteri; ma qualora i trattati altro peso non impongono che quello di lasciare, che gli esteri possano esportare una determinata quantità di grano pagando un determinato tributo, non sarà mai in contraddizione la fede pubblica colla universale libertà. Io appena ridico questa obbiezione, unicamente per non avere omesso nulla di quanto si è detto; per altro la sola lettura de' trattati ne mostrerà a chiunque la insussistenza. È libero al sovrano, e intieramente libero, lo stabilire quel sistema interno che trova più confacente alla prosperità dell'agricoltura ed all'abbondanza dello stato, nè a questa tanto naturale e tanto dilicata libertà si è rinunziato mai con verun trattato.

Taluno ha pure suggerito di proibire l'uscita dallo stato, e di accordare una tratta libera al presentatore in premio della introduzione

nelle città, per modo che chi introduce cento moggia in Milano, alla porta riceva il ricapito con cui potrà fare uscire dallo stato altre cento moggia. Questo sistema, che presenta un fallace aspetto d'industriosa speculazione, porta con se la supposizione che la libertà assoluta sia soggetta a rischio e alle conseguenze di tutti gli altri vincoli; ristringe l'attenzione alle sole città, dimenticando la più importante popolazione della campagna, ed apre la strada a tutte le corruzioni verso i molti che dovrebbero aver diritto di spedire i ricapiti d'introduzione; altro non fa che favorire i possessori delle terre più vicine alle città, aggravare di una maggiore condotta le terre più lontane, condensare il grano nelle sole città, e piantare un nuovo labirinto di cautele che si moltiplicherebbero col progresso degli anni a misura che la frode industriosa tentasse nuove vie per deluderle. Con tal progetto sarebbe adunque mutato il sistema bensì, ma non migliorato.

Mi si perdoni se dirò la stessa cosa più volte, scrivo affine di mettere la verità nella sua miglior luce, non per organizzare un buon libro. Questo mio scritto lo destino al ben pubblico,

pubblico, non alla mia gloria. Mi si perdoni adunque se ripeto parte di quello che ho già detto. Si tratta di pregiudizj radicatissimi e universali; si tratta di errori che taluni hanno interesse a difendere ed inviluppare; la stessa ragione sotto un aspetto colpisce un lettore, e sotto un aspetto contornato altrimenti fa colpo ad un altro lettore. Ho riferite tutte le difficoltà e tutte le modificazioni che si suggeriscono da noi; ora ripiglio per poco la materia da' suoi principj, poi passerò ad esporre qual sia il progetto che credo convenire al nostro stato.

In ogni pericolo di mancar di grani, il rimedio che naturalmente s'affaccia alla mente d'ognuno è quello d'impedire l'uscita de' grani medesimi con ogni possibile cautela; ma dove si tratti di un sistema permanente, l'oggetto di un rischiarato legislatore non è di rimediare all' imminente penuria, ma di prevenirla, non di rattoppare con provvidenze istantanee sempre pericolose i mali della società, ma bensì di allontanarne le cagioni per quanto è possibile. Un' osservazione pare che siasi dimenticata da chi ha voluto proporre le veglianti leggi, ed è questa, che il principe

facilmente è padrone dei grani raccolti, ma non così facilmente lo è dei grani da raccogliersi, dipendendo essi dalla volontà dei privati possessori delle terre, ai quali senza devastare ogni germe d'industria non si può togliere la libertà di scegliere quel genere di coltura, che loro produce un utile maggiore.

Due differenti cagioni possono portar la carestia in uno stato coltivatore. La prima si è, perchè le sue terre non producano grano bastante a' suoi bisogni. La seconda si è, perchè del grano raccolto esca da quella nazione, oltre il superfluo, anche porzione del necessario al di lei mantenimento.

Facilmente s'intende da ognuno come l'agricoltura possa essere per cattive leggi scoraggiata e diminuita; ma non si può intendere come da una nazione possa uscire la parte di grani necessaria al proprio consumo, se non quando il commercio de' grani sia ristretto nelle mani d'alcuni pochi monopolisti. Poichè essendo i prezzi di ogni cosa la misura del bisogno che se ne ha, crescendo i bisogni interni di uno stato per un genere, cresce a proporzione il prezzo di esso; e

dovendo il forastiere pagare oltre il prezzo primitivo anche un tributo all' uscita e la spesa del trasporto, ne viene sempre una preferenza in favore del nazionale. Da qui si deduce che delle due assegnate cagioni, le quali possono portare la carestia in uno stato coltivatore, la più da temersi è quella della diminuzione del prodotto delle terre; e questa appunto pare affatto dimenticata generalmente dallo spirito delle odierne leggi.

Tosto che una provincia ha per legge proibita l' esportazione di un suo naturale prodotto, ciò deve (sussistendo in vigore la legge) sicuramente accadere, che il prezzo che si farà di quel prodotto nell' interno di essa non andrà per gradi insensibili conguagliandosi colle provincie finitime, ma bensì in virtù di questa legge la linea de' confini dividerà due prezzi sensibilmente diversi. Quel continuo moto, in cui l'industria ripone gli uomini, fa sì che all' istante in cui trovasi l'utilità nel trasporto di un genere, molti a gara concorrano a profittare; e da ciò ne viene che naturalmente, se non vi è legge coattiva in contrario, il prezzo d'ogni merce non può per qualche tempo notabile essere

diverso da un luogo all'altro, se non quanto importa la spesa ed il pericolo del trasporto. Suppongasi che fosse intieramente libero il commercio de' grani e per la circolazione e per l'uscita: dico che non potrebbe se non per qualche accidente di brevissima durata esservi sensibile diversità di prezzo fra noi ed i nostri vicini; poichè, come ho detto, questa diversità inviterebbe tutti i possessori di grani a trasportarne a gara dove il prezzo è maggiore, sin tanto che la quantità trasportatavi abbassasse il prezzo al livello comune e togliesse l'utile del trasporto. Che se una legge proibitiva e ristrettiva della libertà vietasse o sottoponesse a rigide cautele l'uscita e la circolazione de' grani, verrebbe impedita la natura dal porre a livello questi prezzi, e vedrebbonsi nella distanza di poche miglia prezzi infimi, prezzi medj e prezzi sommi, a misura del particolare numero dei compratori paragonato coi venditori di ogni distretto, considerato come un' isola. Allora nella distanza di un miglio o due potrà ritrovarsi la stabile e costante diversità nel prezzo de' grani, del sesto, del quinto e persino del quarto del valore.

Posto ciò deve accaderne una perniciosa conseguenza, la quale è un effetto direttamente contrario alle mire del legislatore; ed è che alcuni cittadini più potenti, alcuni mercanti più sagaci nel procurarsi l'impunità con quei mezzi che non possono essere mai inefficaci, laddove l'osservanza della legge dipende da un numero di subalterni, si appropriano e condensano con un monopolio odioso gli utili del commercio de' grani nelle lor mani. Profittano essi della proibizion generale per trasmettere i grani ai vicini. La proibizione, mantenendo sempre una costante diversità di prezzo, tiene per conseguenza sempre in attività lo stimolo potentissimo dell' utile; e da poche mani nazionali passando a poche mani estere, clandestinamente e in grosse partite esce il grano dalla nazione al di più di quello che dovrebbe uscire se non vi fosse la proibizione: essendochè il prezzo delle cose non dipende nè dalla quantità assoluta che se ne possiede, nè dal vero e reale bisogno che ne ha la nazione, ma bensì conviene ripeterlo *dal numero de' compratori paragonato al numero de' venditori.*

Se un uomo solo possedesse sterminati magazzini di grani e tutta una nazione dovesse prenderli da lui, egli è evidente che il prezzo di quei grani dipenderebbe intieramente dal volere di quel solo monopolista, e che, gl' istessi magazzini divisi in dieci possessori, dipenderebbe il prezzo de' grani dal valore che volessero fissarvi essi dieci possessori; e così crescendo il numero indefinitamente, facil cosa è il comprendere come quell' accordo e congiura che riesce fra un piccol numero di possessori, con difficoltà maggiore si vada tentando a misura che il numero de' possessori cresce; poichè un solo de' possessori che cerchi di guadagnare più presto degli altri compagni rompe immediatamente la congiura, non avendo egli verun ostacolo a diminuire il prezzo della derrata che vende, e così invitando tutti i compratori a contrattare con esso, anzi che cogli altri; e da ciò ne nasce la necessità e la gara degli altri a far miglior mercato per avere più pronto e copioso smercio de' loro generi, nel che consiste il gran principio della *concorrenza* sola, legittima e benefica livellatrice del prezzo delle cose in ogni nazione.

Da ciò ne deriva che i grani clandestinamente o privilegiatamente trasmessi da pochi nazionali a pochi forastieri finitimi, non formando quella concorrenza tra compratori e venditori che nasce da molte piccole partite liberamente dedotte in commercio e mercanteggiate apertamente, ne deriva dico, che uscendo dallo stato quanto grano basterebbe a livellare il prezzo se fosse ripartito su molti possessori, con tutto ciò la diversità del prezzo rimane; e così rimane l'incentivo di esportarne al di più di quanto esigerebbe la natura del commercio. Così questa legge, la quale sembra diretta a conservare i grani nello stato termina a farne uscire più di quello che ne uscirebbe naturalmente, a togliere al pubblico l'utilità che ritrarrebbe da questo commercio, condensandola nelle mani de' più potenti e sagaci; e a diminuire la coltura di un genere, i possessori del quale non son sicuri di ricavare nel prezzo tanto utile quanto ne possono sperare in altri prodotti dell' agricoltura; un genere per fine sul quale pende la scure del legislatore, minacciando sino l'ultimo supplizio al possessore se voglia liberamente contrattarlo.

Che se la legge proibitiva del trasporto de' grani fuori dello stato deve produrre questi effetti perniciosi, diametralmente opposti al fine stesso della legge, che dovrassi poi dire di quelle leggi che persino vietano la circolazione interna del grano da provincia a provincia dello stato medesimo, e lo assoggettano a cautele e formalità minacciando chiunque osi dimenticarle? Pare che questa parte di regolamento sia diretta a far sì, che mentre una provincia abbonda di grani, l'altra ne scarseggi; che sia sensibilmente diverso il prezzo de' grani nelle diverse terre dello stato; che sia sempre aperto l'adito ai monopolisti e privilegiati di approfittare soli del trasporto anche interno de' grani; e di porre in somma e stabilire un perpetuo scisma fra i sudditi dello stesso sovrano, che contribuiscono allo stesso tributo, che vivono sotto le stesse leggi e che formano la stessa civile società. L'impedimento posto da queste leggi venuteci da secoli poco illuminati è certamente un male che facilmente compare agli occhi di ognuno; nè io mi estenderò a provare il danno che ciò deve recare, poichè ognuno facilmente lo conosce e desidera di vedere su quest' articolo una riforma.

Da queste riflessioni ne nascono le conseguenze seguenti:

Prima. La proibizione dell' uscita de' grani da uno stato conduce alla carestia, perchè fa uscire dallo stato più grano che non uscirebbe se ne fosse libero il commercio.

Seconda. La legge che vieta la libera circolazione de' grani nello stato tende a scoraggiar l'agricoltura, conseguentemente s'oppone alle provvide viste della pubblica abbondanza.

Terza. I vincoli, le cautele colle quali si circonscrivono la custodia e la proprietà dei grani producono un effetto opposto al fine che si propone il legislatore.

Quarta finalmente. La sola libertà e concorrenza nel commercio è la base soda e stabile per assicurare l' abbondanza pubblica nello stato.

Quando la contrattazione è libera, la differenza del prezzo dall'interno all'esterno non può mai sensibilmente e durevolmente eccedere le spese del trasporto e della gabella. Non si possono radunare i grani in grandiose partite presso alcuni pochi monopolisti. A misura che crescono le ricerche degli esteri

vanno alzandosi i prezzi del grano, e prima che si estragga del necessario gli esteri restano naturalmente esclusi. Gli esteri pagheranno sempre la nostra merce nazionale più di quello che la paghiamo noi, quanto costa il trasporto e la gabella all'uscita.

Per lo contrario, vincolato il commercio dei grani, v'è una costante e sensibile differenza fra i prezzi interni e i prezzi esterni. Dunque v'è uno stimolo costante a trasmettere i grani.

I vincoli apposti al commercio de' grani intimoriscono il possessore, avviliscono la merce, e consigliano il primo possessore di sbrigarsene più presto che può; alcuni privilegiati monopolisti profittano del vincolo universale, ammassano grandiose somme, le quali non potrebbero ammassare se vi fosse ugual libertà in ognuno di commerciare i prodotti naturali del proprio fondo. Questi monopolisti hanno corrotto, corrompono e corromperanno eternamente i custodi dei vincoli annonarj, sintanto che il danaro potrà sedurre uomini mercenarj e lontani dagli occhi del tribunale che li dirige. Questi monopolisti trasmetteranno sempre agli esteri grandiose

somme di grani, e passando la merce da un monopolista interno ad un monopolista estero non si conguaglierà il prezzo co' finitimi, sussisterà sempre l'incentivo al trasporto, ed uscirà conseguentemente più grano dallo stato vincolato che non uscirebbe dallo stato libero. Anzi potrà uscire da uno stato vincolato anche del necessario, il che non può accadere mai in uno stato libero.

I monopolisti vi sono e vi debbono essere in un paese dove la contrattazione de' grani è vincolata, perchè i monopolisti sono i pochi svincolati o per astuzia o per privilegio; ma dove l'universale sia svincolato non vi possono essere più alcuni privilegiati, i quali profittano dei legami comuni. Dunque il supporre i monopolisti nel sistema della libertà è una petizione di principio, cioè supporre che sussista l'effetto dei vincoli, tolti i vincoli stessi, e che vi sia e non vi sia nel tempo stesso la universale libertà.

Gli stati più soggetti ai vincoli provano frequentemente la carestia, il che si è veduto accadere in Italia negli anni scorsi, singolarmente nel regno di Napoli e nella Romagna. Gli stati che hanno libera la negoziazione dei

grani non la soffrono mai; e siano d'esempio la Polonia, la Barberia, l'Olanda, Genova ec. Universalmente in Europa si vanno adottando principj di libertà sul commercio de' grani; l'Inghilterra, la Francia, la Spagna, la Toscana si sono accostate successivamente alla libertà. L'unanime consenso degli scrittori più illuminati suggerisce la libertà.

S'accordi la libertà di questo commercio. Il trasporto da Milano a Genova costa per ogni rubbo ventiquattro soldi; il moggio di grano pesa circa rubbi 13; aggiungasi il tributo all'uscita, ed ecco come il nostro grano in novanta miglia di strada debba costare un gigliato più del suo originario prezzo. Dunque tosto che il prezzo del grano sia da noi a due gigliati il moggio, non potrà più uscire per Genova a meno che ivi non siavi il prezzo di più di tre gigliati: e prima che ivi salga tant'alto, concorrerà a Genova tanto grano e dalla Barberia e dalla Toscana e da tutte le piazze marittime, che diventerà chimerica la supposizione, ovvero durevole per pochissimo spazio di tempo. È vero che ne' secoli passati abbiamo memorie di straordinaria carezza di grani fattasi nel Milanese. Nel 1570

il valore del frumento fu di sessanta lire il moggio (1), come ci attesta un autore contemporaneo; e assai più enorme fu il prezzo a cui per testimonianza del Corio ascese il grano da noi l'anno 1450, cioè venti ducati il moggio (2); per il che, ragguagliando la lira di que' tempi alla nostra e quella moneta colla corrente, appare veramente enorme quel prezzo. Ma queste straordinarie carezze nascevano appunto allora perchè pochissima corrispondenza vi era fra stato e stato, gelosissime le reciproche leggi vincolanti e poco animata la navigazione, la quale con poca spesa unisce le più remote regioni e conguaglia l'abbondanza e i prezzi non solamente fra i regni d'Europa, ma coll'Africa istessa e coll'America. Due anni sono le farine nate nell'America trovavansi ne' magazzini di Genova. Le poste, la stampa, i fogli pubblici,

---

(1) *Aggiunta dell'universale Historia, et delle cose di Milano* del P. Fra Gasparo Bugatti Domenicano dal 1566 al 1581. In Milano per Francesco ed eredi di Simon Tini 1587. pag. 76.

(2) Corio verso il fine della parte V. ediz. in fogl. pag. 404.

la bussola magnetica hanno data una nuova forma al genere umano, ed hanno organizzata una vasta società sola di tante piccole società esclusive, gelose e solitarie che vivevano in que' tempi. Perciò dico che gli esempi de' passati secoli non possono più farci temere simili disastri.

Un paese che raccoglie abitualmente più grani di quel che consuma ha due porzioni di grani, la porzione *necessaria* e la porzione *superflua*. Lo stato della questione si riduce a vedere, se colla libertà naturale del commercio possa uscire della porzione *necessaria*. Su questo articolo è bene primieramente il riflettere, che nel sistema attuale non si impedirà l'uscita del necessario, perchè i custodi delle leggi vincolanti non sanno nè possono sapere qual porzione di grano superfluo siavi nello stato, attesa la fallacia delle notificazioni. Essendo questo l'unico filo che ora vi è per misurare il bisogno e l'abbondanza, ne viene che ogni tratta d'estrazione che si concede realmente è un rischio. A ciò si aggiunga che le clandestine estrazioni non si sono mai potute esattamente impedire, onde, se il necessario può uscire dallo stato, sin-

golarmente lo può nel sistema odierno, per cui si condensano i grani in poche mani. Secondariamente conviene dirci, siccome da principio accennai, per quale occulto misterioso principio la merce *Grano* nelle vicende della libera contrattazione debba provare effetti che nessuna altra merce prova mai. Un fatto costante proverà ad evidenza, credo io, a chiunque quai sieno gli effetti della libertà e quali gli effetti dei vincoli. Questo fatto l'abbiamo nell'interno del nostro paese ed è alla portata di ognuno.

Il nostro stato manca di vino e manca di olio. Il vino ci viene dall'Oltre-Po Sardo, dal Piacentino, dal Piemonte, dal Bozzolese ec. L'olio quasi tutto ci viene dal Genovesato. Dai libri della ferma appare, che nel 1762 abbiamo consumato di vino estero brente 67,655 (1). Nell' anno medesimo abbiamo ricevuto olio per il peso di rubbi 68,322. Il commercio del vino e dell'olio è libero; può trasmettersene al di fuori, può farsene ammasso, può vendersi a

(1) La brenta è una misura che pesa circa 9 rubbi, e il rubbo è 25 libbre di once dodici ciascheduna.

quel prezzo che si vuole senza alcuna tassazione.

Invece il nostro stato è abbondantissimo di burro. Abbiamo osservato che l'annuo raccolto de' caci che appare dai notificati si è di forme 125,340, le quali a rubbi 5 l'una fanno rubbi 626,700 di cacio. Si calcola che il burro sia la terza parte del cacio, sarà dunque il raccolto del burro rubbi 208,900. Questa somma eccede talmente il consumo interno, che dai libri della ferma nell'anno medesimo 1762 sono registrati rubbi 15,009 di burro uscito; al di più vi saranno le esportazioni in frode. Fatto sta che il Parmigiano, il Modonese, il Bresciano, la Toscana e persino la Romagna ricevono de' nostri burri. Il commercio di questo genere è vincolato, non se ne può fare ammasso senza licenza, ne è proibita l'esportazione, s' impongono obblighi d'introdurlo nelle città ec.

Ognuno può vedere se vi sia mai straordinaria carezza nel vino o nell'olio, se mai manchi nè l'uno nè l'altro di questi generi; anzi il fatto si è che sempre ve n'è abbondanza a un prezzo discreto, nè mai i prezzi o dell'olio o del vino si vedono balzare a salti

salti improvvisi o incarire da un giorno all' altro; e mentre siamo nella fisica scarsezza di queste due comunissime merci, la libertà sola ci mantiene nell'abbondanza.

In mezzo al paese che somministra il burro a mezza l'Italia noi siamo spessissime volte nella maggiore angustia per avere del burro, e la povera plebe di città in quest' anno medesimo nel tempo della più grande abbondanza, cioè nell' estate, ha dovuto soffrire una reale penuria di burro e ritornare dalle botteghe de' pizzicagnoli senza averne. I prezzi del mercato di città furono 24, 25 e 26 soldi e più la libbra (1), mentre negli altri anni a 16 o 18 soldi nell' estate si vendeva. Perchè questo fenomeno? Non si può dire che sieno scemate le mandre; anzi sono, come si è veduto, accresciute. Non si può dire che siasi permessa maggiore estrazione dallo stato; anzi mai non si è usata maggiore difficoltà a permetterla. Si sono raddoppiate le diligenze e le inquisizioni, si sono accresciute le custodie in quest' anno, e in quest'

(1) Questa libbra è di ventott' once.

anno è nata la maggiore scarsezza. Perchè? Perchè più fischia il flagello della legge sopra una merce, e più il primo possessore cerca di disfarsene; nasce il monopolista e l'ammassatore; e questo, padrone del prezzo, malgrado la custodia delude o corrompe sempre.

Nel 1751 per favorire le fabbriche del filugello si projbì l'esportazione di questo naturale frutto delle nostre terre. Si credette che in tal guisa rimanendo nello stato la materia prima, sarebbe stata a miglior mercato e più abbondante, onde alimentare i tessitori di stoffe di filugello. Si proibirono gli ammassi, se ne vincolò il commercio. La raccolta aunua dello stato appare dai notificati di rubbi circa quattrocento mila di bozzoli, dei quali per verosimile se ne cavano trenta mila rubi di filugello. Dopo questa operazione sono nati immediatamente i monopolisti di filugello, i quali malgrado l'ottimo fine che si era proposto la legge si rendono arbitri di questo genere, defraudano il coltivatore del giusto prezzo e spogliano lo stato con un privato lucro. La università de'filugellaj è in rovina: più di quaranta tes-

sitori di quest' arte andavano mendicando due anni sono, nè mai la manifattura del filugello è stata desolata al segno al quale si trova presentemente.

Nel medesimo anno 1761 s'impose un nuovo tributo sull' uscita della seta greggia; ognuno la può esportare pagando il tributo, ed il commercio ne è libero. Il raccolto delle sete va prosperando ogni giorno; si calcola la seta come il principale ramo del nostro utile commercio, per il quale più di dieci milioni delle nostre lire, ossia seicento sessanta e più mila gigliati entrano ogni anno nello stato.

Nell' anno passato 1768 si è proibita l'uscita delle uova dal Lodigiano per mantenervele a buon mercato. Questo è un capo di commercio utile che facciamo con Genova. Nel 1762 ne uscirono rubbi 8274, i quali calcolati a lir. 6 soldi 5 per ogni rubbo danno l'utile di lire 51,712. 10, ossia gigliati tremila quattrocento cinquanta. L'effetto che ne accadde fu di vedere, appena dopo seguita la legge vincolante, accresciuto il prezzo delle uova che si mantenne a un livello superiore al solito per tutto l'inverno.

Questi fatti ognuno può agevolmente verificarli, ognuno può esserne giudice, sono attuali e vigenti. Questi fatti sono una prova talmente pratica in favore della libertà che non è possibile, credo io, ricusare di conoscerne l'evidenza.

Due anni sono si vollero porre in esatta osservanza le nostre leggi vincolanti sui grani; ne venne in conseguenza che realmente fummo ridotti a mali passi e a strette inquietudini, per modo che se il raccolto tardava ancora per qualche settimana e la stagione non fosse stata propizia, eravamo sul punto di provar la fame: unico effetto di quei principj, i quali si vorrebbero pure sostenere come i cardini dell' abbondanza. Il vigore che si è voluto dare alle nostre leggi ci ha esposti, oltre alle inquietudini interne, a un pericolo prossimo di mali i più serj. Giovi osservare che negli stati Pontificj, nel Napoletano e nella Toscana erano in questi ultimi anni rigorosissimi le leggi vincolanti il commercio de' grani. Su di che è da vedersi una bella analisi del regolamento di Napoli del signor abate Morellet stampata in Parigi 1764 col titolo: *Fragment d'une let-*

tre sur la police des grains. Per il che le carestie sofferte da quegli stati provano, che appunto le leggi vincolanti non preservano uno stato dalla carestia. Questo è tanto vero e questo è stato con tanta evidenza conosciuto sul luogo nella Toscana, che ammaestrato quel governo dai mali proprj, ed illuminato dall' esempio delle altre nazioni e dalla comune opinione de' più accreditati autori di questa materia, coll' editto 18 settembre 1767 quel sovrano osò finalmente rompere i ceppi e dare alla sua nazione la libertà della circolazione ed esportazione dei suoi naturali prodotti, sin che il grano non oltrepassi il prezzo comune, le lir. 14 il sacco, senza obbligare ad alcuna notificazione i possessori o ad alcuna introduzione nelle città, senza proibire gli ammassi, senza in somma conservare alcuna di quelle cautele che pur si vorrebbero far riguardare nella piena luce di questi tempi come il Palladio della pubblica abbondanza, quantunque sieno veri avanzi dell' antica barbarie de' secoli d' ignoranza che ci hanno preceduto.

Non si è omessa arte alcuna per disseminar delle voci in discredito della libertà.

Al principio dell' anno scorso si sparse rumore fra di noi che nella Toscana, e particolarmente in Siena, fosse quel popolo ridotto nelle più critiche strettezze in conseguenza della libertà che il Gran-Duca aveva accordato coll' editto 18 settembre 1767. Questa voce sparsa per tutta la città nostra, assicurata e creduta universalmente mi stimolò a farne ricercare una sincera notizia, ed ecco cosa venne in risposta da Siena il 23 febbrajo 1768: *È falso quanto costà si è sparso sul proposito di una carestia in Siena. Presentemente tutto lo stato gode di una eguale sufficienza, e sul fine di ottobre e seguente novembre dell' anno scorso, allorchè in Firenze e in Livorno e quasi per tutto i prezzi de' mercati per difetto delle leggi annonarie erano saliti altissimi, Siena sola nel suo stato non risentì questo sconcerto.* In altra lettera lo stesso corrispondente spiega la cagione per cui la città di Siena ha goduto di maggiore abbondanza sopra il restante della Toscana in questi termini: *È un fatto certo che gli ufficiali dell' annona di Siena essendosi fatto lecito di interpretare a loro modo lo spirito della legge, ed avendo chiu-*

si gli occhi e lasciato correre talchè ciascuno godesse plenaria libertà di fare e vendere il pane, non ne è venuto alcun male, anzi la città di Siena gode dell'abbondanza ec. Nè questo solo testimonio ha smentita la diceria disseminata nel pubblico, che anche un altro soggetto scrisse da Siena ai 7 marzo 1768 in risposta all'interpellazione fattagli: *Posso dunque con franchezza asserirle che in questo territorio Senese, tanto dalla superiore quanto dall'inferior provincia, non vi è ombra di carestia nè di scarsezza di grani ec.* (1). Svanita la memoria della supposta carestia del principio dell'anno passato, si rinnovò universalmente un consimile rumore alla fine dell'anno, e si asserì che in Prato vi era stato tumulto popolare, e inquietudine grande dalla parte del governo per la scarsezza de'viveri cagionata dalla li-

(1) Queste lettere sono scritte da persone, delle quali il nome è conosciuto non solo nella Toscana loro patria, ma nella repubblica delle lettere ancora; non mi faccio lecito di palesarle, perchè non credo che si possa fare quest'uso di lettere private senza il previo assenso di chi le scrisse, e questo non l'ho.

bertà accordata al commercio dei grani. Il pubblico ciecamente credette, com' è costume, ma alcuni pochi conobbero l'artifizio; in questo numero fui anch' io. Infatti non fui punto sorpreso dalla risposta che ne venne da Pistoja il 29 dicembre 1768, in cui così dice: *La libera sortita de' grani da tutta la Toscana accordata dal provvido nostro sovrano non ha finora prodotto nè carestia di pane, nè sollevazione di popolo in Pistoja e Prato. Credo che possa aver dato luogo alla novità costà sparsa il bisbiglio ed i lamenti del popolo Fiorentino, il quale è malissimo contento di questa libera estrazione di grani ed olio accordata. Nè basta ad acquietarlo un libretto pubblicato ultimamente in Firenze, e che si dice traduzione dal Francese risguardante i vantaggi originati dalla libera sortita de' grani, nel quale si avverte che il grano tende a livellarsi come l' acqua e gli altri fluidi, onde mancando in una provincia, immediatamente le altre circonvicine trasmettono il grano che hanno di più, e così si supplisce alla mancanza e s' induce negli stati una perenne circolazione di grano e di danaro. La provvida cura del sovrano*

appaga però più dell' enunziata ragione e di qualunque altra ec.

Lo spirito umano e le passioni degli uomini s'assomigliano sempre, benchè si esercitino sopra oggetti diversi, quando essenzialmente siano simili le cagioni motrici; e se vorrà farsi un esame attento di quello che è accaduto ai promotori della inoculazione del vajuolo, uomini benemeriti dell' umanità, di cui cercavano di salvarne la decima parte attraverso ai pregiudizj ed interessi de' medici ostinati ad impugnarla, troveremo che molta analogia vi è con quanto accade presentemente ai promotori della libertà del commercio de' grani. I primi furono chiamati avvelenatori del pubblico, noi siamo qualificati oppressori della più infelice plebe. Cento favole smentite una dopo l' altra si sono promulgate per discreditare l' innesto, asserendone un gran numero di periti per quest' operazione, e un gran numero di altri, cui non è stata l'inoculazione un bastante preservativo contro il vajuolo naturale, dal quale in seguito sono stati sorpresi. Fatti tutti successivamante sventati con prove giuridiche ed asseriti gratuitamente. Contro la libertà del

commercio de' grani s' inventano con eguale facilità i fatti per discreditarla, e benchè non possano aver vita che poche settimane i rumori che si spargono nel popolo, pure non si cessa di mettergli nel cuore la diffidenza, la quale non manca mai nell' importante materia del pane di lasciar nella moltitudine una impressione difficilissima a cancellarsi, perchè conforme alle leggi, alle opinioni succhiate col latte e a tutte le superficiali apparenze degli oggetti, oltre la quale non si spinge mai la maggiore parte degli uomini lontana naturalmente dalla contenzione di ragionare, e perciò inclinata ad opinare più ad imitazione che per esame.

La maggior parte dei paralogismi che si fanno in questa materia, anche da persone di buona fede e che non hanno verun lucro o autorità a difendere sostenendo i vincoli, nasce da questo principio, che suppongono che gli effetti cattivi originati dai vincoli debbano sussistere anche in caso che si accordi la libertà; e supposta la loro esistenza ne viene, che la libertà dovrebbe accrescere di molto i medesimi cattivi effetti. Si temono gli ammassi, i monopolj, le incettazioni, e si

crede che colla libertà si accrescerebbero. Se v' è una verità provata in materia di annona si è, che nella libertà sarebbero impossibili le grosse incettazioni ed ammassi. Basta esaminare come si facciano queste presentemente fra di noi, per convincerci ad evidenza di questa verità. I possessori de' grani non possono nè trasmetterlo al forastiere, nè trasportarlo da un distretto all'altro dello stato senza licenza, la quale o non si può ottenere, o debbesi ricercare attraverso di mille incomodi, dilazioni e spese; quindi la maggior parte nemmeno vi pensa. Ecco dunque avvilito il possessore e costretto a ringraziare chi voglia comperare una merce, di cui egli non può far traffico. Alcuni pochi uomini di affari o ricchi mercanti privilegiati e protetti, ai quali è facile ottenere le tratte e le licenze, profittano dei vincoli universali e vanno incaparando i grani della maggior parte dei possessori. Così si formano gli ammassi e le incettazioni, cioè per un effetto immediato dei vincoli attuali. Data la libertà, ogni possessore sarà di egual condizione con ogni altro cittadino; quindi cesserà la necessità di dover cadere nelle mani di un compratore

monopolista, e succederà dei grani, reso che ne sia libero il commercio, quello appunto che succede in ogni altra mercanzia di cui sia libero il commercio, per la ragione medesima, per cui non solamente de' grani, ma di qualunque altra merce della quale fra di noi è vincolata la contrattazione, succedono ammassi ed incettazioni continue: ai quali disordini, non altrimenti rimediabili se non col rompere i vincoli, incautamente si cerca di portar rimedio stringendoli sempre più. Il burro, il filugello, il grano sono tre generi vincolati, e di questi tre generi ne seguono ammassi e grandiose esportazioni dallo stato, il quale talvolta realmente ne scarseggia. I caci, l'olio, il vino ec., tutt' i generi in una parola che si possono liberamente contrattare non v'è memoria che si ammassino nelle mani de' monopolisti, nè che se ne facciano esportazioni in grosse partite dallo stato, nè che il paese sia in istato mai di temere di mancarne. Questi fatti classici e sotto gli occhi nostri non sono già insidiosi ragionamenti o sublimi speculazioni, alle quali difficilmente possa giungere la mente umana; sono prove parlanti all'ingegno di chiunque, che sta-

bilita la libertà è tolto il giuoco degli incettatori e degli ammassanti. La grand'arte del legislatore è quella di far in guisa, che l'interesse proprio di ognuno stia in guardia contro le usurpazioni di ogni privato; e questo nel commercio si ottiene colla libertà, creandosi allora tanti custodi vigilantissimi contro gli ammassi quanti sono i possessori di grano nello stato, l'interesse de' quali si è di partecipar ciascuno la sua porzione negli utili del commercio delle derrate. Perciò chiunque volesse mai diventare monopolista di una merce libera, a misura che ne facesse ricerca, vedrebbe alzarsi il prezzo e le pretensioni de' venditori; e così per gradi, a segno che tutto il danaro d'Europa non basterebbe, cred'io, per condensare nelle mani di un solo o di pochi monopolisti una merce originariamente divisa in più mani, e di cui sia libero il commercio.

Riduciamo nel caso nostro la questione ai suoi elementi. O è possibile che colla libertà esca il necessario al nostro vitto, ovvero non è possibile. Se è possibile, non bisogna mutare in conto alcuno il sistema attuale. Se non è possibile, bisogna adottare la libertà

senza modificazione alcuna. Se questa proposizione si mediterà, non ascolteremo più tanti partiti medj, tante cautele proposte da chi sembra abbracciare la libertà per principio; benchè per non averlo esaminato colla contenzione che conviene, ripiega poi sempre al pregiudizio e trema all'aspetto della libertà. Se è possibile che esca il necessario data la libertà, conviene che la libertà sia proscritta; convien impedire l'uscita; per impedire l'uscita, necessaria conseguenza ne viene al nostro piccolo stato impedire la circolazione; ne viene obbligo di notificazione per tenere sempre vincolati i possessori; ne vengono le proibizioni degli ammassi, l'obbligo d'introdurre nelle città ec.; poichè dato il primo punto, che possa uscire il necessario colla libertà del commercio, tutto il sistema nostro attuale è conseguente e ragionevolmente organizzato. Ogni modificazione che gli si volesse fare, se non è per togliere gli abusi introdotti, sarà sempre una inconseguenza e una contraddizione al sistema. Se poi non è possibile che colla libertà resti lo stato sprovveduto del necessario, allora di slancio bisogna afferrare la libertà, la semplicità e

l' ottimo, ogni modificazione del quale è un male, di cui non possiamo prevedere le conseguenze.

Tra la luce di questo secolo sotto di un governo vigilante non era possibile che più a lungo regnassero i funesti pregiudizj, che su l' importante legislazione dell' annona da secoli ha sparso una mal pensata timidità. Partono da esso i raggi che ci additano il buon sentiero. Nel 1762 con sovrano rescritto 21 agosto dichiarasi la massima di doversi proteggere e favorire, quanto il comporta l'esigenza dello stato e il reale servigio, la contrattazione ed estrazione de' naturali prodotti, bramando che coll' applicazione e coll' industria siano migliorati ed accresciuti per sempre più dilatare il commercio. Più chiaramente poi nell' articolo XIII dell'Istruzioni unite al dispaccio dei 20 novembre 1765 vedesi che nel progetto sull' annona ordinato da farsi, *il fine principale dovrà essere, che senza discapito del regio erario possa ottenersi la libertà della contrattazione ed estrazione de' naturali prodotti.*

La proposizione di cui si tratta non è di esaminare, *se convenga al nostro stato adot-*

tare la libertà del commercio de' grani. Questa proposizione resta già dal sovrano rescritto decisa, poichè il fine principale del progetto dovrà essere, non già comporre la libertà coll' abbondanza pubblica, ma unicamente comporre la libertà coll' interesse del regio erario. Troppo illuminata è la mente sovrana e sono degni di lei i ministri, perchè si tema da essi che la libertà del commercio sia mai in contraddizione colla pubblica abbondanza, Altro adunque non resta da effettuarsi se non di proporre un piano, per mezzo di cui resti libero il commercio dei grani e non discapiti il regio erario di quel ramo che da questo fondo ritrae; e questo sarà l' oggetto di quanto mi resta a dire.

Distribuire sull'uscita dei grani dallo stato la somma totale del tributo che al dì d'oggi paga il commercio dei grani: questo è il progetto che io propongo, e lo credo il più semplice di tutti e il solo fattibile.

Con questa semplice operazione non sarà aggravata certamente di un soverchio peso la contrattazione de' grani, poichè presa tutta in monte porterà il medesimo tributo che ha

portato

portato finora, e nel tempo medesimo sarà svincolata da tutti gli ostacoli ne' quali finora è stata inviluppata. Ho detto *porterà il medesimo tributo*, e doveva forse dire *ne porterà un minore assai*, poichè sarà limitata al solo tributo legittimo.

Il regio erario sarà indennizzato dell'annua somma che gli frutta l'annona, onde al medesimo non ne verrà discapito alcuno. Gli ufficiali che sino al presente hanno consumata la lor vita e i servigi loro negli impieghi subordinati dell'annona, verrebbero in questo progetto trattati con quella discrezione e umanità che merita ogni fedele e onorato ufficiale, poichè dal fondo medesimo se gli conserverebbero gli annui loro stipendi; e siccome molti di essi son forniti d'abilità e zelo, così potrebbero impiegarsi parte a tenere i registri separati ed a referendare le bollette de' libri di questo tributo, altri in altri ufficj senza aggravio della regia camera.

Resta a vedersi adunque qual sia la quantità de' grani che verosimilmente escono dallo stato; quale la quantità del tributo che attualmente pagasi dal commercio dei grani;

chi dovrebbe avere la cura della percezione di questo tributo, ed in qual proporzione dovrebbe distribuirsi sui diversi grani. Questi oggetti dilucidiamoli, e ciò fatto sarà esaurito quanto resta da dire su di quest'argomento.

L'opinione volgare fa ascendere l'esportazione annua dei nostri grani a moggia 1,010,197. Abbiamo unito al magistrato camerale il regio ufficio delle tratte de' grani, ove si registrano le licenze per ogni esportazione de' grani. L'uscita de' grani di questo stato dell'ultimo decennio appare dai registri dell'ufficio delle tratte, per adequato, di some 93,072 st. 10, ossia moggia 139,609.

Moggia 139,609 sono a moggia 1,010,197 come 13 a 101 circa.

Dunque supposta la opinion volgare, sopra ogni tredici moggia registrate dovrebbero uscire di contrabbando in frode della legge e della regalia moggia 88.

Pare al bel principio, che se una così prodigiosa libertà di fraudar le leggi e le regalie stabilite sui grani fosse realmente in uso in questa provincia, vi sarebbe di che

maravigliarsi che alcuni tuttora ricorrano al magistrato per le tratte e si sottopongano a pagare il tributo.

L' esperienza e la comune opinione sono d'accordo in ciò, che si assegnano per verosimile consumo in ogni nazione due moggia e mezzo di grano all' anno per testa (1). Se l'esportazione dei grani del Milanese ascendesse dove l'opinion volgare la porta, converrebbe dire che più di 400,000 uomini vivessero fuori dello stato di Milano col grano

(1) Di sopra ho assegnato per gli abitanti delle città due moggia per testa, perchè nelle città si nutriscono gli uomini con minor grano per l' uso che fanno delle carni. Nella città di Milano appajono per adequato vendute ai forni pubblici non più di 80 mila moggia all' anno; aggiungendo a questa somma il consumo verosimile del grano che si fa in pane privatamente, apparirà forse meno di due moggia per testa d' abitanti. Ma, nelle campagne, nella popolazione totale dello stato bisogna prendere altra misura. Il soldato che pure mangia carne consuma più di tre moggia l' anno per testa. Il contadino che vive quasi intieramente di pane e legumi ne consuma di più. Per ciò stabilisco il consumo di due moggia e mezzo per testa sul te-

dello stato di Milano, e questa somma altresì pare troppo esagerata.

L'inverosimiglianza di questo grandioso trasporto va sempre più crescendo, se paragonisi col commercio de' grani dei regni più fertili d'Europa, cioè della Polonia e dell'Inghilterra.

Se dovessimo stare a quanto ci attesta il conte Algarotti nel suo Saggio di lettere sopra la Russia alla lettera VII, i Polacchi *il grano lo vendono ai Danzicani, non essendo permesso ai Polacchi di venderlo ai forastieri, che per il solo spazio di cinque giorni durante la fiera . . . si stima che l'estrazione monti a un milione sterlino l'anno.* Da ciò ne verrebbe che il commercio intiero di Danzica (che è forse il più vasto emporio dei grani che trovisi al mondo) fosse poco più del doppio del commercio

---

tale degli abitanti. Se con ricerche più esatte potrà fissarsi una consumazione che s'approssimi di più alla verità, sarà facile il rettificare il calcolo; nient'altro cerco se non la verità, e sarò il primo a mutare d'opinione tosto che sarò persuaso dell'errore.

che si pretende che facciamo noi. Ma atteniamoci a' principj ed a' fatti più classici di questo.

Danzica è la città, in cui per mezzo della Vistola e de' fiumi navigabili che vi sboccano si radunano i grani dei palatinati di Pomerelia, di Marienburgh, del circolo di Hockerland, dei palatinati di Culm, di Plozko, di Waldislaw, di Brzestue, di Rava, di Mazovia, di Czersk, di Bielsk, di Lublin, di Chelm, di Belez, di Lemberg, di Sandomirz, di Cracovia. È di pubblica notorietà quanto sian fertili in grano quelle contrade, e come il commercio de' grani sia quasi il solo commercio di quel vasto regno. Il commercio de' grani di Danzica ascende secondo alcuni a botti (1) 700,000 (2), secondo altri a botti 800,000 (3); atteniamoci a questa più abbondante supposizione.

La botte di mare pesa libbre 2000 di once 12 (4).

---

(1) *Tonneaux*.

(2) *Dictionnaire Géographique* articolo : *Dantzick*.

(3) Savary *Diction. de Commerce* pag. 464, ed *Essai sur la Police générale des grains* pag. 146.

(4) Savary *Diction.* pag. 379.

Il moggio de' grani Milanese pesa per adequato libbre 140 di once 28, il che corrisponde a libbre 326 circa d'once 12.

Dunque la botte corrisponde a moggia Milanesi 6 $\frac{1}{8}$ circa.

Dunque il commercio interno della Polonia di botti 800,000 corrisponderà a moggia Milanesi 4.900,000. Moggia 1,010,194 sono a moggia 4,900,000 come uno a quattro crescente. Dunque sarebbe il commercio de' nostri grani più che la quinta parte dell' insigne commercio della Polonia per Danzica.

La forza di questo paragone cresce assai, riflettendo che le sopranominate provincie della Polonia comunicanti colla Vistola formano lo spazio di una pianura di miglia quadrate Italiane 45,000.

La intiera superficie dello stato di Milano si calcola circa miglia quadrate Italiane 2500 (1).

---

(1) Questa estensione è cavata dalle carte stampate, converrebbe rettificarla. Dalla misura delle terre appare che l'estensione del censibile si è pertiche 11,375,121. 12. 5. 6. 12. Aggiungansi le strade, i fiumi, i laghi ec., per lo meno l'estensione sarà

Dunque lo stato di Milano è la diciottesima parte delle accennate provincie della Polonia, ossia lo stato di Milano si comprenderebbe 18 volte nelle suddette pianure della Polonia. Da ciò ne segue che prendendo in massa il Milanese e paragonandolo alle accennate pianure della Polonia, se l'opinion volgare sussistesse, dovrebbe dirsi la fecondità del Milanese esser quadrupla, rispetto a' grani, della fecondità del suolo di quella parte di Polonia; per modo che due porzioni eguali di terra, una nel Milanese, l'altra nella Polonia, quella del Milanese dando due moggia, quella della Polonia dovrebbe darne solo mezzo moggio. Giacchè le miglia

---

pertiche 12,000,000. Non so se il miglio che serve al magistrato camerale sia la sessantesima parte di un grado. Il miglio camerale è braccia 2568, ossia trabucchi 585. 1. 10. Dunque pertiche 3566. 1 sono un miglio quadrato del magistrato. Dunque 12 milioni di pertiche sarebbero miglia quadrate 3365 crescenti. Dubito che la misura del miglio del magistrato sia più corta del miglio Italiano. In ogni caso io lascierò che questi fatti si esaminino e si verifichino, contento dalla mia parte di non avere occultate le obbiezioni che si possono fare.

quadrate Italiane 45,000 della Polonia producono moggia Milanesi quattro milioni e novecento mila, verrà a risultarne per ogni miglio quadrato 109 circa; e nel Milanese, nello spazio di miglia Italiane quadrate 2500 distribuendosi le moggia un milione e dieci mila cento novantasette, verrebbe ad essere il prodotto d' ogni miglio quadrato di moggia 404 crescenti, il che appunto corrisponde al quadruplo circa.

Che se paragonisi il commercio de' nostri grani, giusta la volgare opinione, col commercio dell' Inghilterra, crescerà ancora oltremodo la inverosimiglianza.

Il commercio dei grani dell' Inghilterra è un ramo dei principali del commercio attivo di quell' isola. Ognuno sa quanto sia fertile in grano tutto quel regno, e particolarmente le feconde provincie di Cambridge, d'Hertfort, di Dorset, di Glocester, d' Herefort, d' Oxfort, di Cornovailles, di Kent, d'Essex, di Suffolk, di Northampton, di Bertk, di Bertfort, di Lancastre, di York, di Sommerset, di Buckingam, del principato di Galles, Cardiganschire, Dreeknock, Montgomery e l' isola Anglesey. Così le provincie di Lenox, di Carrik e di Sterling nella Scozia.

Lo stato d'esportazione dei grani dell' Inghilterra presentato alla camera dei comuni dal 1746 al 1750 è di *quarter* 5,289,847; il che forma per adequato l'uscita annua di *quarter* 1,057,969 crescenti (1).

Il *quarter* Inglese pesa libbre 512 di once 12 per libbra (2).

Il moggio Milanese pesa libbre di once 12 326 circa.

Dunque un *quarter* corrisponderà a moggia Milanesi 1 st. 4 quart. 2.

Dunque l'uscita annua di *quarter* 1,057,969

---

(1) *Remarques sur les avantages et les désavantages de la France et de la Grande-Bretagne* pag. 85: ed *Essai sur la police générale des grains* pag. 144. Se v'è paese al mondo in cui non debbano uscire i grani clandestinamente, questo debb'essere certamente il regno d'Inghilterra, dove per la gratificazione che ricevesi dal pubblico erario all'uscita de'grani, il non registrarli sarebbe lo stesso che perdere una sensibile parte di guadagno di 5 soldi sterlini per *quarter*, come fra gli altri il *Négociant Anglais* Tom. 2. pag 82.

(2) *Storia del Commercio della Gran-Brettagna* di John Cary colle note del sig. Genovesi Tom. I. pag. 120.

corrisponderà a moggia Milanesi 1,653,076 crescenti.

Ma le moggia 1,010,197 sono a moggia 1,653,076 come 5 a 8. Dunque il total commercio d'esportazione dei grani del Milanese sarebbe più della metà del totale commercio dei grani che fa l'isola d'Inghilterra.

L'intiera isola d'Inghilterra ha di estensione 65,000 miglia quadrate Italiane.

Lo stato di Milano è la ventesima sesta parte dell'isola d'Inghilterra. Da qui ne nascerebbe che prendendo pure in massa l'Inghilterra, la fertilità del Milanese in grani nella supposizione volgare dovrebb'essere sedici volte circa maggiore della fertilità del suolo Inglese, poichè distribuendo le moggia 1,653,076 di grano d'esportazione Inglese sopra 65,000 miglia quadrate quanto è è estesa l'Inghilterra, verrebbe ogni miglio a corrispondere moggia 25 st. 3 crescenti; ora ogni miglio quadrato del Milanese dando nella opinion volgare moggia 404 crescenti, verrebbe ad essere circa sedici volte maggiore la nostra della fecondità dell'Inghilterra.

La rendita totale del commercio lucrativo dei grani fatto dall' Inghilterra nei cinque anni detti di sopra, cioè dal 1746 a tutto il 1750, ascende a lire sterline 7,405,786 (1).

La lira sterlina contiene di fino argento once quattro (2).

L'oncia d'argento fino si valuta in Milano lire otto e soldi cinque.

Dunque la lira sterlina corrisponde a lire Milanesi 33.

Dunque lire sterline 7,405,786 corrispondono a lire Milanesi 244,390,938, frutto dell' intiero quinquennio. Dunque il totale prodotto annno dei grani dell' Inghilterra corrisponderà a lire Milanesi 48,878,187 crescenti.

Si è osservato che l'uscita de' grani Inglesi corrisponde a moggia Milanesi num. 1,653,076 circa. Sarà dunque il prezzo adequato dei grani usciti in quei cinque anni dall' Inghilterra corrispondente a lire Milanesi 29. 11. 4 al moggio; nel qual quinquennio l'adequato

---

(1) *Remarques sur les avantages etc.* pag. 85.

(2) Savary *Dictionnaire*, articolo: *Livre* pag. 1104.

del grano nel Milanese era lire 27. 3. 10 al moggio.

Anche questa riflessione sul ragguaglio dei prezzi Inglesi co' nostri contribuisce a farci credere, che nel ragguaglio delle misure Inglesi colle nostre non sia corso errore alcuno.

Dalla supposizione volgare, che il commercio d'esportazione de' grani sia di moggia 1,010,197, ne derivano tre conseguenze. La prima che quando si registrano 13 moggia all' ufficio delle tratte ne escano moggia 101 dallo stato. La seconda che la provincia Milanese, che è appena la decim' ottava parte di quella porzion di Polonia che è più fertile di grano, trasporti più della quinta parte del grano che trasporta la Polonia. La terza che l'esportazione de' grani del Milanese sia più della metà dell' esportazione de' grani che fa l'isola d'Inghilterra, la quale per estensione contiene più di 26 volte lo stato di Milano.

Queste tre conseguenze sono talmente inverosimili, che evidentemente dimostrano non esservi che l'ignoranza per base, sulla quale viene appoggiata l'opinion volgare.

Tre sono gli argomenti, su i quali si appoggia l'opinione che fa ascendere il commercio di questa provincia ne' grani a moggia 1,010,197.

Il primo è supponendo che il raccolto di un anno de' grani del Milanese basti per 18 mesi.

Il secondo è che il totale del prodotto annuo delle terre del Milanese sia di lire 72,900,000.

Il terzo è appoggiato su la quantità dell' aratorio che risulta dall' ufficio del censimento.

Il primo argomento, cioè che la raccolta de' nostri grani basti per 18 mesi, ossia che la raccolta de' nostri grani sia la metà di più de' nostri bisogni, altro non è che una gratuita petizione di principio, colla quale supponesi per fondamento quello che è oggetto della ricerca. Quindi tutto il ragionamento ivi appoggiato non può dirsi appoggiato a verun fondamento.

Il secondo argomento è il prodotto annuo di lire 72,900,000, a cui si fanno ascendere le terre dello stato. Questa somma è veramente romanzesca, e tassata da chi non

aveva notizie d'altri paesi per farne il confronto.

Dando un'occhiata all'opera del marchese Mirabeau, che porta il titolo: *Theorie de l'Impôt* pag. 142, trovasi che il totale prodotto delle terre di tutta la Francia, considerata sotto tre diversi aspetti, è di franchi 408,781,160, cioè di lire Milanesi 613,171,740 circa.

Se il prodotto delle nostre terre fosse di 73 milioni, sarebbe l'ottava parte del valor totale del prodotto delle terre di Francia, poichè 73 milioni sono a 613,171,740 come 1 a 8 crescenti.

A chi vorrassi mai far credere che il valor delle terre Milanesi sia l'ottava parte del valore di tutte le terre di Francia, la quale è uno spazio di miglia quadrate Italiane 172,800, mentre lo stato di Milano è lo spazio soltanto di miglia quadrate Italiane 2500, cioè la sessantesima nona parte del regno di Francia?

Che se vorrassi ulteriormente confrontare questa valutazione ridicola data alle terre Milanesi colle notizie che ricaviamo dai più illuminati scrittori delle materie economiche,

troveremo che in questa supposizione il prodotto annuo delle terre di questa provincia verrebbe a riuscire più della metà, di quanto producono alla corona di Spagna le miniere del Potosì e le colonie dell' America Meridionale. Di ciò se ne vedono le prove in D. Gerolamo Ustariz informato e zelante ministro della Spagna, il quale nella *Teorica e Pratica del Commercio* a pag. 26 ci insegna, che 20 milioni di piastre all' anno è il totale che il re di Spagna riceve dalle sue copiosissime miniere dell' America.

Venti milioni di piastre corrispondono a cento quaranta milioni di lire Milanesi.

Settantatre milioni sono a cento quaranta milioni Milanesi come 1 a 2 crescenti; dunque il prodotto annuo delle nostre terre verrebbe ad essere più della metà di quel che producono alla corona di Spagna tutti i suoi tesori dell' America.

Da qualunque parte si paragoni questa grandiosa valutazione delle terre, sempre ne scaturisce qualche risultato che dimostra l'assurdità dell' esagerazione.

Se è vero quanto il sig. David Hume asserisce nel suo *Discorso politico sul danaro*,

cioè che la massa totale che entra nell'Europa ogni anno per il commercio d'America ed Africa non oltrepassi la somma di sette milioni di lire sterline, ne avverrebbe che il prodotto annuo assegnato alle nostre terre fosse eguale alla terza parte di quello che fruttano alla Spagna, al Portogallo, alla Francia, all'Inghilterra ed all' Olanda riunite tutte le miniere, le colonie ed il commercio d'Africa e delle Indie Occidentali; poichè sette milioni di lire sterline corrispondono a lire Milanesi 231,000,000, e settantatre milioni sono a duecento trent'uno milioni come 1 a 3 circa.

Da questi paragoni nasce l'evidenza, che il secondo fondamento non sia appoggiato che all'ignoranza ed alla dabbenaggine.

Per far ascendere il prodotto annuo delle terre di questa provincia alle lire quasi settantatre milioni si stabilisce un principio il quale è opposto alla universale esperienza, cioè che la porzione dominicale sia soltanto la terza parte del prodotto quando ella è realmente la metà, essendo una gran parte delle terre di questa provincia coltivate colla divisione per metà del prodotto fra il padrone

drone ed il coltivatore, al quale stanno incaricate le spese della coltivazione (1).

Giova il riflettere come nel valor capitale dello stato di Milano, assegnato dal censimento di scudi 74,619,683, vi si comprendano le case e tutti i beni chiamati di seconda stazione, i quali non sono fisicamente fruttiferi.

Finalmente si rifletta come il tributo di circa sei milioni, che pagasi secondo la norma del censimento, sia (facendo un conto moderato) il venticinque per cento della porzione dominicale; da ciò ne segue che la total porzione dominicale debba essere ventiquattro milioni, e per conseguenza il totale prodotto de' beni censiti quarant'otto milioni di lire, non già settantatre milioni.

Che se poi realmente il tributo imposto

---

(1) Questo fatto non solamente è noto a qualunque abiti nel Milanese, ma si trova anche negli autori Oltramontani che parlano della nostra agricoltura: *Dans le Milanez les Fermiers donnent au propriétaire la moitié du produit de la terre au lieu du tiers*: Veggasi *Essai sur la nature du Commerce en général* colla data di Londra 1756 pag. 162.

dal censimento fosse la terza parte, come molti asseriscono, del prodotto dominicale, verrebbe il totale prodotto dello stato a ridursi a trentasei milioni, cioè a meno della metà di quello che si vorrebbe loro assegnare; e in tutte queste valutazioni restano comprese le case e beni di seconda stazione, come sopra si è detto, e di più la capitazione.

Si valuti ogni scudo d'estimo produrre il sei per cento, e ciò facciasi per valutare le stime del censimento alla sola metà del valor vero de' fondi. In tale supposizione ogni scudo d'estimo frutterà all' anno soldi sette denari due. Nel tributo odierno pagansi circa denari 25 per ogni scudo d'estimo; dunque pagasi il 29 per cento; il che si accosta alla terza parte del prodotto.

Il frutto annuo adunque che si vorrebbe calcolare delle nostre terre è molto esagerato, come ognuno vede, e non ha fondamento alcuno. Notisi che questo frutto delle terre comprende la seta, il lino, il cacio e il burro, non il grano solo. La seta è un ramo d'annua riproduzione, che risulta per adequato 700,000 libbre di seta. Il lino delle

terre, singolarmente nel Cremonese, si calcola che per il solo commercio estero se ne trasportano circa 140,000 rubbi. L'articolo della seta è il massimo per il Milanese, ed è un errore ben grande quello che alcuni asseriscono, che il principale ramo del nostro commercio utile sieno i grani (1).

Finalmente conviene dare un' occhiatà al terzo fondamento, il quale presenta un aspetto di maggiore solidità degli altri e per conseguenza può conciliarsi qualche particolar attenzione.

Viene esso appoggiato su un fatto, al quale però dassi un' arbitraria valutazione. Il fatto è, che vi siano nello stato di Milano attualmente di terreni coltivati:

Aratorio stabile .	pert.	4,657,988.
Aratorio a vicenda .	»	227,228.
Risara	»	861,199.
Sommano	pert.	5,566,415.

(1) Questi fatti nascono da uno spoglio esattamente fatto sui libri de' daziati e della notificazione della seta raccolta.

La valutazione arbitraria è il tassare l'aratorio stabile a quattro staja di primo grano dedotta la semente, l'aratorio a vicenda a staja sei, la risara a staja sei.

Per cominciare dal fatto, è cosa degna d'osservazione come le stime e misure del censimento, d'onde tai notizie son tratte, diano la descrizione esatta dello stato della coltivazione delle terre del 1720 e 1721. Il voler calcolare lo stato odierno su d'una descrizione, dopo di cui sono trascorsi più di 40 anni, espone a pericolo di errore. Tanto più questo pericolo s'accresce, quanto l'industria degli agricoltori è più attenta a promuovere la coltivazione di que' generi, che giusta le mutazioni delle circostanze debbono rendere più sicura ed ampia ricompensa della loro fatica.

Da ciò ne segue, che la vera quantità dell' aratorio valutabile al dì d'oggi per il commercio de' grani debba essere realmente minore delle pertiche 5,566,415.

Pure suppongasi ad abbondanza verificato quest'assunto, resta da verificarsi la tassazione che ad esso è stata fatta.

Le varie osservazioni che sin qui si sono

esposte, facendo ragionevolmente nascere della diffidenza sui conteggi fatti in favore della volgare opinione relativamente ai grani, non trovai mezzo più classico e meno turbolento per indagare la verità che quello di ricorrere all'istesso ufficio del censimento, per osservare da un punto medio delle stime di esso ufficio qual fosse la tassazione verosimile da stabilirsi.

Presa però in prospetto la carta generale dello stato di Milano esistente in esso ufficio, feci assegnare dagli ufficiali medesimi del censimento diversi punti sparsi su tutta quella estensione, con avvertenza che quanto fosse possibile in ogni diversa parte della provincia se ne scegliesse qualche pezzo; e così fecesi la scelta di trentanove comuni, i quali debbono verosimilmente per la loro posizione essere e nelle parti più fertili e nelle più sterili dello stato, per modo che dall' adequato di essi ne risulti un verosimile adequato della tassazione universale da farsi ai nostri terreni (1).

(1) Se avessi ricercato lo spoglio di tutte le co-

Con questo metodo si risparmiò la farraginosa e lunga operazione, che sarebbesi dovuta fare sulle stime generali de' terreni di tutt'i diversi territorj di questa provincia, senza che con ciò manchi un dato verosimile e fondato con cui fissare una tassazione generale.

Si è esaminato nell'ufficio del censimento il risultato della vera stima del prodotto dei

---

munità dello stato, le quali sono più di 1400, l'operazione sarebbe stata lunghissima e faticosissima. Nominerò le comunità che sono state trascelte per formare questa verosimile tassazione, e colla carta alla mano ognuno conoscerà se si abbia avuta cura di toccare ogni distretto. Sono dunque le seguenti: Nel Ducato Monza, Casirale, Gessate, Osnago, Cernusco, Arcore, Costa di Masnago, Rezzago, Valmadrera, Lunate, Granzetta, Palazzuolo, Rovello, Lonate-Ceppino, S. Pietro Bestazzo, Robecco, Somma, Busto-Garolfo, Saronno. Nel Pavese Belgiojoso, Mirabello, Baselica-Bologna, Besale, Calignano. Nel Cremonese Voltedo, Bettenesco, Casaletto di sopra, S. Bassano. Di Casal-maggiore Agojolo. Nel Lodigiano Vidardo, Casal-Majocco, Merlino, Soltarico, Dovera. Nel Comasco Casnate, Veleso, Pellio, Cerano, Albiolo.

grani d'ogni sorta delle accennate terre, e risulta doversi calcolare nella seguente maniera:

PROSPETTO

Del prodotto de' terreni del Milanese in grani, appoggiato alla quantità dell' aratorio ed alle stime di esso, tratte dagli archivj del censimento.

Aratorio stabile pert. 4,657,988. Questo non può valutarsi a staja 4, ma bensì risulta dalle stime del censimento per adequato a staja 2 quart. 2 metà 3, comprese le due porzioni dominicale e colonica dedotta la semente. Per abbondanza si valuti a staja 3 la pertica, produce moggia. . . . . Num. 1746745 st. 4

Il prodotto di pertiche 227,228 terreni a vicenda aggiunto all'aratorio stabile, valutandosi a proporzione la metà di più di esso, produce staja 4 ½ la pertica e frutta moggia. . . . . » 127815 » 6

Sommano moggia Num. 1874561 » 2

Il prodotto del secondo grano sopra il quinto dell' aratorio, cioè il quinto di moggia 1,874,561 è moggia »	374912 »	2
Il prodotto delle pertiche 226,745 risara stabile, e delle pert. 454,456 per il terzo aggiuntovi de' terreni a vicenda a staja 5 per pert., moggia . . . . »	425749 »	3
Totale moggia Num.	2675222 »	7
Si deducono per verosimile consumo interno d'un milione di abitanti moggia N.	2500000 »	—
Restano da mandarsi fuori moggia . . . . »	175222 »	—

Ma dalle tratte del magistrato risulta l'uscita annua dei grani di some 93,072. 10, cioè di moggia 139,609; dunque il contrabbando dei grani consisterà in moggia 35,613, cioè del 25 per cento circa.

Quello che sempre più conferma la verità di questo calcolo si è il vedere come, da

qualunque parte si confronti, tutti i risultati che ne nascono coincidono e sono verosimili. Infatti osservo che, secondo l'ufficio delle tratte del magistrato camerale, l'uscita totale del riso dell' anno 1762 è di some 25,848 st. 10. Dai registri della mercanzia di detto anno 1762 l'uscita del riso trovasi invece di some 31,284, cioè some 5436 più di quello che è registrato nell'ufficio delle tratte; il che appunto importa il contrabbando fatto all' ufficio del 21 per cento. Aggiungasi il contrabbando che sarà ulteriormente stato fatto all'impresa della mercanzia, e non sarà inverosimile il fissare la somma de' due contrabbandi al 25 per cento.

Le conseguenze di questo prospetto sono le seguenti:

Prima. Il contrabbando che fassi de' grani all' ufficio delle tratte è il 25 per cento.

Seconda. Il commercio de' nostri grani viene ad essere circa la decim'ottava parte del commercio de' grani della Polonia comunicante con Danzica, la qual parte della Polonia contiene appunto 18 volte lo stato di Milano.

Terza. Il commercio de' nostri grani risulta

circa la nona parte del commercio de' grani dell'Inghilterra.

Queste tre conseguenze come assai più naturali e verosimili di quelle, che emanano dai principj su i quali s'appoggia la opinion volgare, determinano bastantemente la ragione in favore di quella somma, a stabilir la quale colimano i registri del magistrato, il paragone fra essi registri e i libri della mercanzia, l'adequato delle stime del censimento, e tutte le regole di proporzione cogli stati più fertili di grano d'Europa.

Fondatamente adunque asserisco, che l'uscita annua de' nostri grani è di moggia 175,222. Vediamo quanta sia la quantità del tributo che attualmente pagasi dal commercio dei grani, il che è il secondo dato necessario ad aversi per bilanciare il nuovo sistema e assicurare la rendita del regio erario.

Riceve la tesoreria generale ogni anno	lir.	72308 —
Riceve la cancelleria segreta	»	8140 —
Riceve la cassa del magistrato camerale	»	29539 —
	lir.	109987 —

Rapporto	lir.	109987 —
Riceve la cancelleria delle biade	»	1140 —
Ricevono gli ufficiali sparsi nello stato	»	58508 —
	lir.	169635 —

La somma totale adunque da ripartirsi sopra le moggia 175,222 d'uscita è di lire 169,635, le quali col tempo potrebbero alleggerirsi in benefizio del pubblico; poichè a misura che verranno a mancare gli ufficiali d'annona potrebbe farsi il risparmio sino alla somma di 59,000 lire, cioè circa quattro mila gigliati, che si potrebbero far cadere a sollevamento di questo ramo di commercio colla diminuzione del tributo.

Ritengasi fermo il prezzo delle limitazioni, cioè ai Grigioni some 4962 adequato di un novennio, le quali pagano soldi 10 per ogni diritto della tesoreria e cassa d'emolumenti, e un soldo per la spunta, in tutto soldi undici la soma; agli Svizzeri some per adequato 24,761 a soldi 18 la soma; agli Stati Sardi some 17,000 a soldi 13 d. 7 $\frac{1}{2}$, come

importa il trattato del 1751 all' articolo IV: saranno

Ai Grigioni some	4962	a ss. 11 —	lir. 2729	2
Agli Svizzeri	» 24761	a ss. 18 —	» 22284	18
Agli Stati Sardi	» 17000	a ss. 13 7½	» 11581	5
Some . . N.	46723		lir. 30595	5

Queste some 46,723 fanno moggia 70,084; restano adunque a ripartirsi sopra moggia 105,138 le lire 133,040. Verrà dunque a pagare ogni moggio, che uscirà dallo stato, lire 1 soldi 5 denari 3.

Dunque lasciando la quantità de' grani che va agli stati Svizzeri, Grigioni e Sardi sul piede medesimo su cui ora sono riguardo al tributo che pagano, e imponendo all' uscita del grano per ogni altra parte il tributo di lire 1. 5. 3, verrà a percepirsi la medesima somma di tributo che attualmente si paga; resteranno indenni il regio erario, i regi ministri, i soggetti tutti quanti che vivono di questi soldi, e resterà svincolata la contrattazione sì interna che esterna da tutti gl' intoppi che presentemente aggravano il coltivatore.

Nè credo io che il tributo di lire 1. 5. 3 per moggio d'uscita possa dirsi eccessivo. Il valore de' grani per adequato presi in monte è di lire 19 il moggio; sarebbe adunque questo tributo circa il 6 $\frac{1}{2}$ per cento del valore del grano, e non più. Che diremo poi rispetto ai prezzi correnti? Ne' due anni scorsi fu il frumento sino a lire 38 e più il moggio; presentemente corre a lire 24, ed a quest'ultimo prezzo sarebbe il tributo poco più del 5 $\frac{1}{4}$ per cento. Osservisi che nel trattato fra l'imperatrice regina e S. M. il re di Sardegna, all'articolo IV §. 7 si stabilisce il pagamento al riso che esca dalle provincie smembrate a lire due e soldi sette la soma.

I prezzi adequati dei grani cavati da diciotto anni consecutivi, cioè dal principio del 1747 a tutto l'anno 1765, sono i seguenti:

Frumento .	al moggio	lire	22	16	7
Segale . . .	al moggio	»	14	12	9
Miglio . . .	al moggio	»	11	19	-
Grano Turco	al moggio	»	13	9	-

Tali sono i prezzi del mercato del Broletto di Milano.

Se convenga tener promiscuo pagamento indistintamente ad ogni grano, ovvero proporzionarlo in ragione del diverso valore intrinseco, è un oggetto pure da considerarsi. L'esatta giustizia esigerebbe una proporzione col valor capitale; ma un prezzo eguale e promiscuo, risolvendosi in un maggior tributo all'uscita de'grani destinati al popolo, contribuirà a tenerne più basso il prezzo in favore della povera parte del popolo

Resta finalmente a vedere come debba percepirsi questo tributo, ed io credo che ora che il sovrano ha parte nell'amministrazione della regia ferma, possa commetterne alla medesima la percezione e la cura, trasmettendo a tal fine libri separati a'cassieri per tenerne registro e darne mensualmente separato conto di questo prodotto. Diventeranno così i grani un mero oggetto di commercio, di cui ciascuno possessore, pagati i diritti, sia libero a farne traffico.

Non si dubita che anche nel primo anno non sia per ricavarsi un prodotto sensibilmente maggiore di quello che si è calcolato, attesa la diminuzione del contrabbando che farassi di questa regalia che sin ora non

ha potuto esser difesa dalle frodi che da pochi custodi sparsi nello stato; e allora si potrebbe, in vista degli introiti, ribassare proporzionatamente il tributo.

Vi è chi asserì non restar ozio bastante ai subordinati della ferma per ricevere questa commissione. Questa proposizione non può essere detta se non da chi non sia informato, come da due anni a questa parte i subordinati della ferma sono attualmente incaricati di vegliare alla custodia de' vincoli dell' annona, e la maggior parte de' contravventor sono stati appunto scoperti dai subordinati della ferma istessa, la quale non ha mai fatta doglianza che per questa nuova occupazione vengano distratti dal loro principale ufficio i suoi subalterni. Tutta l'incombenza che dovrebbe addossarsi ai gabellieri sarebbe di far pagare il tributo al grano all' uscir dallo stato. Non possono sapere i gabellieri se un carro carico di sacchi contenga mercanzie soggette a dazio, ovvero contenga grani non soggetti a dazio, se prima esattamente non visitano la cosa che si trasporta. Da ciò evidentemente appare che i gabellieri hanno sempre dovuto visitare i grani

che uscivano, e così pure fanno e dovrebbero fare in avvenire. La sola differenza dal passato all'avvenire sarebbe questa, che laddove sinora, riconosciuto il grano, i gabellieri lo lasciarono proseguire il suo cammino, col sistema che propongo dovrebbero ricevere il danaro del tributo e consegnare la bolletta del pagamento. A questo minimo incomodo possono sottoporsi i gabellieri senza alcuna esitazione, nè la ferma se ne lagnerà mai. I subordinati della ferma potrebbero tener registro di questo tributo, come si fa di quello della seta greggia all'uscita; nè vi può essere difficoltà alcuna.

Una riflessione su tal proposito aggiungo, ed è che nel passaggio d'ogni regolamento politico, anche dal male al bene, vi è sempre pericolo di una scossa. Si tratta di correggere opinioni inveterate, di togliere indebiti lucri ad alcuni interessati nel disordine; perciò credo indispensabili singolarmente due cautele. La prima è di non dar moto a questa benefica novità, se non assicurati che siamo di una copiosa raccolta nello stato per il primo anno. La seconda è di annunziare al popolo questa sovrana beneficenza, in

in guisa che ognuno sappia esser questo un sistema stabile e fissato, sul quale ciascheduno possa agiatamente provvedere a' proprj interessi; e ciò perchè temendosi una rivocazione non corrano a gara gl'incettatori dei grani a formar magazzini fuori dello stato per riporli in maggior sicurezza, il che potrebbe tutt'in un colpo sprovvedere il paese. Non vi è altro male da temersi nella libertà di questo commercio, che le modificazioni che vi si vogliono imporre, o il timore del pubblico d'un ritorno al sistema de'vincoli.

Non conviene scomporre l'attuale organizzazione dello stato, se non per sostituire l'ottimo e semplice sistema. I mali del cattivo sistema attuale si sanno, e la nazione è avvezza a soffrirli; i mali di un nuovo sistema in parte viziato non è possibile il prevederli, non potendosi essi conoscer mai che colla sicura sì, ma tarda e funestissima maestra, la sperienza.

Non è lontano il tempo in cui parrà che io abbia scritto troppo per provare una verità tanto interessante e tanto chiara. Verrà un tempo, oso predirlo, in cui non si da-

rà più tassa a veruna merce, non si limiterà più il numero de' venditori, ciascuno potrà fabbricar pane per venderlo, venderassi carne, burro ec. al prezzo libero che ciascuno vorrà pretendere ed offrire (1). Le verità combattute e difese con urti ripetuti vanno sempre più rinfiancandosi e guadagnando nella opinione degli uomini, dovunque sia lecito lo scrivere ed avere il pubblico per giudice. Basta avere costanza, che dopo i primi giudizi, i quali per lo più sono sedotti, viene per gradi l'impero della placida e illuminata ragione. Tutte le novità più lampeggianti e benefiche si sono dovunque introdotte con replicati stenti; e si maravigliano poi gli uomini istessi, che tanto apparato di ragioni e tanta fatica siasi dovuta adoperare per persuadere cose tanto chiare e semplici. Terminerò col detto dell'

---

(1) Il vaticinio si verificò rispetto alla pluralità de'ministri regj. La libertà venne stabilita; ma i corpi civici sempre vi si opposero per le tassazioni delle carni, burro ec., e profittarono delle occasioni per repristinare quanto si era abolito.

illustre cancelliere di Verulamio: *Donec res aliqua perfecta est, eam mirantur fieri posse; postquam facta semel est, iterum mirantur eam jampridem factam non fuisse* (1).

---

(1) Bacon. de Verulam. *De augumentis scientiarum.*

DIALOGO

SUL

DISORDINE DELLE MONETE

NELLO STATO DI MILANO

NEL 1762

DI

PIETRO VERRI

Fronimo e Simplicio.

S. Signor Fronimo, che ne dite del disordine delle nostre monete?

F. Dico che è un gran male, che infetta la nostra provincia da più d'un secolo, e che essa andrà sempre di male in peggio sin che i pregiudizi ereditati ne allontaneranno il rimedio.

S. Eppure il rimedio io l'ho trovato.

F. L'ascolterò volentieri, sig. Simplicio.

S. Il disordine delle monete viene dal monopolio che si fa di monete . . . .

F. Cioè: il disordine delle monete è cagione del *monopolio*, ch'io direi traffico delle monete che si fa a nostro danno.

S. Come! E non è sotto gli occhi di tutti lo scandoloso commercio che si fa da taluni, estraendo dallo stato una data specie per introdurne un' altra?

F. Lo è, resta a conoscere se sia cagione o effetto; voi lo volete cagione, io lo credo effetto, ed è necessario stabilire in prima questo principio, acciò non portiamo il

rimedio fuori di luogo. Ditemi dunque vi prego: qual motivo stimola a fare questo traffico di monete?

S. L'ingordigia d'alcuni cattivi cittadini.

F. Dunque vi trovano il loro conto.

S. Sicuramente, ma rovinando lo stato.

F. Dunque fra di noi corrono a egual prezzo delle monete, che contengono diseguale quantità di fino metallo.

S. Appunto; una moneta compra l'altra.

F. Nemmeno questa frase ve la posso far buona, signor Simplicio. Il verbo *comperare* non significa eccedere, ma bilanciare il valore. Se un moggio di grano si compera con venti lire, venti lire e un moggio hanno valore bilanciato, ossia eguale; volesse il cielo che una moneta comperasse un'altra; allora sarebbe perfetto il sistema monetario.

S. Signor Fronimo, quando io dico che una moneta compra l'altra, è un modo di dire assai inteso e usitato; voi mi volete ridurre a disputare di grammatica, ed ora vorrei che parlassimo di monete.

F. Parliamone; ma per intenderci conviene che ci uniamo ad adattare le medesime idee alla stessa frase, e di ciò la grammatica ap-

punto deve giudicare. Ogni assurdo potrebbe altrimenti difendersi come *un modo di dire.* Ma torniamo alle monete. Perchè mai corrono fra di noi a egual valore monete, che ne contengono realmente diseguale?

S. Perchè? Perchè il popolo non vuole ubbidire; non vi è modo di fargli intendere ragione in fatto di monete.

F. Ma, negli altri contratti, pare a voi che il popolo si lasci facilmente ingannare?

S. Oh, negli altri contratti no certamente; io osservo che i rustici della campagna, incapaci quasi di ragionare, quando si tratta del loro interesse lo sanno quanto chicchessia.

F. Ma nelle monete . . . .

S. Nelle monete non lo sanno: vi è una specie di fatalità.

F. Signor Simplicio, agli occhi di chi più ragiona diminuisce il numero delle fatalità. Ogni effetto ha la sua cagione. Io non ho sì cattiva opinione del popolo quale l' avete voi: dove si tratta d'interesse, esso lo intende e lo intende tanto bene, che io ardirei chiamare una rettificazione dei disordini della legge tutte le mutazioni arbitrarie che fa allo

monete, se questa proposizione non mi obbligasse ad una lunga dissertazione che io per ora voglio risparmiarvi. Ditemi di grazia, credete voi dunque che il popolo Milanese sia più popolo di quello che lo sono i popoli del resto delle quattro parti del mondo?

S. Non pretendo questo.

F. Ebbene: sappiate che in Inghilterra, dove il disordine delle monete era giunto a segno da sembrare senza rimedio, il popolo ha ubbidito ed ubbidisce anche al dì d'oggi alla legge che vi hanno fissata due illustri inglesi, Locke e il cavalier Newton.

S. Come un metafisico ed un matematico hanno ivi messo mano alle monete?

F. Signor sì; e l'hanno fatto sì bene, come diceva, che la loro legge regola anche al dì d'oggi ogni operazione di monete di quella illuminata nazione. Ma ditemi, credete voi che quando ordinassimo al popolo di valutare un'oncia di oro quanto un'oncia di oro, e un'oncia d'argento quanto un'oncia d'argento, vi sarebbe grande difficoltà a persuaderglielo?

S. Questo no. Ma la tariffa deve averlo già fatto.

F. L'avete esaminata la tariffa?

S. Io non mi sono veramente data mai questa briga; si dice che il marchese Cesare Beccaria abbia pubblicato qualche scritto su questa materia.

F. Ebbene, sappiate dunque che appunto in questo scritto sono ridotte le cose a tale grado di evidenza, che o non bisogna leggerlo o bisogna chiudere gli occhi alla luce, per non toccare con mano che tutta la nostra tariffa è regolata così arbitrariamente, che l'oro e l'argento hanno diseguale prezzo in quasi tutte le monete. Condannerete voi dunque la ostinazione del popolo, s'egli si allontana quanto può da una legge contraria alla natura delle cose? Lo stesso principio, che lo rende indocile a credere che cento sia eguale a novanta come vorrebbe persuadere la tariffa, farà che creda che cento è eguale a cento, se la tariffa sarà conforme alla natura.

S. Ma le passate tariffe perchè non le ubbidiva?

F. Perchè dal 1603 a questa parte le tariffe nostre hanno mancato di verità; che tale è l'epoca della introduzione della moneta erosa.

S. Ebbene, lasciamo il popolo in pace; questo non preme. Quello che ora importa è riaprire la zecca ed avere buona moneta provinciale.

F. Signor Simplicio, se la nostra malattia politica delle monete viene dalla tariffa mal regolata, il rimedio più naturale pare che sia il regolar bene la tariffa.

S. Come! Non volete voi che i Milanesi abbiano una moneta di Milano?

F. Io vorrò che l'abbiano, quando avrò veduto che sia un bene l'averla. Frattanto che io lo veda mi limiterò a desiderare in generale, che i Milanesi sieno più ricchi che si può.

S. Ma la moneta provinciale . . . .

F. Con che volete voi farla?

S. Che so io . . . . colle paste.

F. E dove le avete le paste?

S. Non le abbiamo, ma le prenderemo dai Genovesi e dagli Spagnuoli.

F. In dono?

S. Non pretendo questo; ma daremo loro . . . . o danaro o mercanzia.

F. Va bene. Dando loro danaro vi perderete le spese della trattazione e del traspor-

to: dando mercanzia (se la vorranno) ne manderemo tanto meno dove siamo soliti, ed avremo tanto meno danaro da quella parte. Tanto sarebbe rifondere la moneta che ora è in paese senza tanti giri.

S. Ebbene rifondiamola.

F. Il fuoco e le altre operazioni della zecca non diminuiranno la quantità del metallo?

S. Sì, se volete, ma di così poco che...

F. Questo poco cominciamolo a notare nella partita della perdita per lo stato. Le spese della zecca chi le pagherà?

S. Si divideranno sulle nuove monete, come è giusto.

F. Cioè si darà tanto meno metallo, quanto importa la fattura; non è così?

S. Appunto.

F. Volete voi che valutiamo questa fattura nelle monete estere?

S. Oh sarebbe un errore in grammatica, caro signor Fronimo!

F. Voi dite bene. Credete voi dunque che le piazze forastiere valuteranno la fattura delle nostre nuove monete? Le credete capaci di questo errore grammaticale?

S. Nemmeno elleno lo faranno.

F. Dunque il merito di questa nuova moneta sarà di essere rifiutata dai forastieri a quel prezzo che le avrete fissato.

S. Meglio: così la voglio perchè resti in paese.

F. Volete dunque possedere il rifiuto delle altre nazioni? Ma ditemi, quando la piazza di Milano sarà in debito con altra piazza, come lo compirà?

S. Colle lettere di cambio . . . .

F. Ottimamente; le lettere di cambio sono una cessione di un credito. Ma quando la piazza di Milano, presa tutta insieme, al fine dell' anno avesse più debiti che crediti, quell' eccedente debito come lo pagherà?

S. Colle lettere di cambio.

F. No, signor Simplicio. Le lettere compensano sin tanto che sono convertibili in contante: una piazza, che assorbisce tutti i crediti ed ha di più dei debiti, non ha che due strade da prendere, o dichiararsi fallita o estrarre il contante.

S. Ma voi supponete che il nostro commercio sia passivo, ed è ormai dimostrato che è attivo.

F. Non profaniamo di grazia la parola di

dimostrazione; sin tanto che i registri delle dogane si terranno come ora lo sono, sarà impossibile paragonare le importazioni alle esportazioni in questo paese, dove il commercio delle monete rende delusi tutti gli argomenti che potrebbonsi cavare dalla natura del cambio. Su questo *attivo* e *passivo* tutto dì si ascoltano ostinate dispute fra di noi, le quali dopo avere sfiatati per lo più i disputanti li lasciano nel loro parere. Lasciamo questo articolo; suppongasi quello che voi dite, sia il commercio attivo; ebbene al fine dell' anno entreranno dunque monete forastiere.

S. Signor sì; se mandiamo fuori più cose che non riceviamo, l'eccedente deve entrare in danaro, questo è naturale.

F. Darete voi corso a questo danaro forastiero?

S. Signor sì; lo valuterò come metallo per quello che vale.

F. Ebbene le zecche forastiere contraffaranno la vostra nuova moneta di bontà eguale, e vi obbligheranno a ricevere tanto meno, quanto importa la fattura e qualche utile che vi avrete cavato.

S. Ma avrò sempre egual numero di lire.

F. Lo avrete, ma non l'intrinseco corrispondente; e tutti i pagamenti che dovrà fare la piazza co' forastieri si valutano a intrinseco, non a lire. Dunque, se anche fosse attivo il commercio, con questa nuova moneta farete una cattiva operazione.

S. Voi vi perdete in belle teoriche, ed io vi dico, signor Fronimo, che in materia di monete vale più un' oncia di *pratica*, che una libbra di *teorica*.

F. Sin ora le monete nel nostro paese si sono regolate colla *pratica* ad esclusione della *teorica*; trovate voi in pratica, che questa *pratica* abbia regolato bène il sistema? Se è così in buon'ora continuiamo su gli stessi principj senza tanti discorsi; se poi vanno male le cose, pensate, sig. Simplicio, che non si mutano gli effetti mantenendo in vigore le cagioni.

S. Eppure io ho sempre inteso dire che la teorica . . . .

F. La teorica è l'intima cognizione di una cosa per i suoi principj, nè potrete avvilire la teorica che sostenendo, che sia più utile in materia di monete un uomo senza principj,

cipj, che chi ne ha. E poi i *saggi* concordati a Torino sono *pratica*, sig. Simplicio, cioè sono la relazione di fatto del metallo fino che si contiene in ogni moneta.

S. Voi parlate ben diverso da quello che parlano molte persone che si intendono di questa materia.

F. Signor Simplicio, molti ne parlano, pochi la intendono; sarebbe più facile persuadere i selvaggi d'America che una nazione prevenuta dall' errore: ogni idea chiara pare sospetta a chi non crede possibile, che le verità più utili alla repubblica siano le più semplici.

S. Ma voi, che combattete la mia opinione, avreste voi un migliore rimedio?

F. Credo di sì. La tariffa disordinata e arbitraria dà occasione al commercio di monete; ordiniamo la tariffa e il traffico sarà cessato.

S. Ma come ordinarla? È presto detto.

F. È presto fatto, che è il più. Leggete la scrittura del citato marchese Beccaria, ivi troverete tutta la teorica e la pratica adattata al caso nostro, ivi troverete il rimedio.

S. Ma la moneta provinciale?

F. Siete implacabile con questa parola. Cerchiamo a rimediare alla nostra rovina, signor Simplicio, non cerchiamo il lusso, per dire così, della moneta. Cerchiamo moneta buona; che essa abbia poi o no l'epiteto di *provinciale*, credetemi, ella è cosa molto indifferente per la felicità o miseria della nostra patria. Lasciamo battere moneta alle nazioni che hanno miniere e grande commercio marittimo; noi, abitatori di un piccolo stato Mediterraneo senza miniere, pensiamo, signor Simplicio, ad accomodare le nostre partite del commercio, a diminuire le importazioni, ad accrescere l'esportazione, ad animare l'industria; pensiamo ad avere *moneta buona*, a valutarla bene, e non ci prendiamo briga dell'impronto che questa moneta debba avere: così fanno Amburgo e Francfort sul Meno, come vedrete in Bielfeld *Istituzioni Politiche* Tom. I Cap. XIV §. 29.

S. Oh se poi anche Bielfeld lo dice, sarà un altro articolo.

F. Signor Simplicio, non solamente Bielfeld è di questo parere, ma se volete una folla di accreditati scrittori ve li citerò; essi

contengono sulle monete i principj, che io ho adottati: Melon, Dutot, Hume, Forbonnai, Locke, Davanzati, Montanari, il conte Carli, Ustariz, il *Negoziante Inglese*. . . .

S. Non ho mai intesi questi nomi.

F. Me ne era avveduto; ma giacchè conosco che l'autorità altrui ha forza di convincervi a preferenza delle mie ragioni, vi dirò in difesa del povero popolo che voi mi avete incolpato, quello che l'autore dello *Spirito delle Leggi* dice nel Capitolo VIII Lib. XV, *che si sono trovati renitenti gli uomini perchè le leggi erano cattive;* vi dirò che il sig. Genovesi nel suo bel libro stampato in Napoli nel 1757 (*Storia del Commercio ec.*) Tom. III. pag. 84 dice, che la legge è *la madre e la tutrice degli uomini*, e per conseguenza non può essere che colpa della legge se gl'interessi degli uomini vanno male; vi dirò con D. Gerolamo Ustariz nella *Teorica e Pratica del Commercio* pag. 10, che il *colmo della disgrazia d'una nazione impoverita ed abbassata dalla corruzione de' suoi principj, è l'ostinazione ne' suoi errori*; vi dirò quello che il citato autore dello *Spirito delle Leggi* dice a propo-

sito al Libro XXI Capitolo VII: *L'uomo rinuncia ai pregiudizi più tardi che può.*

S. Signor Fronimo, vedo che voi avete delle cognizioni degli autori, ma ditemi in grazia questi autori cosa pensano intorno al permettere l'estrazione del danaro?

F. Vi dirò. Lo spirito delle scienze economiche e politiche non si è sparso in Europa che da un secolo a questa parte; un resto d'ignoranza non funesta, poichè comune, faceva riguardare con gelosia reciproca dalle nazioni l'uscita del loro danaro; credevasi di supplire colle lettere di cambio. La Spagna però era già rischiarata sino nel 1724 sull'esempio degl'Inglesi, Francesi e Olandesi; quindi io leggo in Ustariz che appunto in quell'anno ha stampato, leggo, dico, al Cap. IV: *Ella è una falsa idea quella di coloro, che s' immaginano che le lettere di cambio impediscano l' uscita del danaro. Sono elleno solamente una promessa o un pegno, sul quale si anticipa il danaro a forma d' imprestito . . . . Ma in fine necessità vuole che il corrispondente rimborsi o con mercanzia, o colla specie effettiva;* ed al Cap. XV: *Le precauzioni le più attive e*

la più raffinata economia non impediranno mai che il saldo de' conti non sia pagato in in danaro. Di più lo stesso illuminato autore nel Cap. XVII prova ad evidenza, *che le proibizioni e le leggi penali non bastano per impedire l'estrazione dell' oro e dell' argento, e che l'unico mezzo per ottenerlo è ristabilire un buon commercio.* L'autore *del Negoziante Inglese* dice da principio, che *di tutte le umani precauzioni la più inutile è la proibizione dell' estrazione del danaro;* indi a pag. 73 Tom. I così s'esprime: *La sperienza ha bene provato, che i debiti di uno stato al di fuori fanno uscire il danaro, malgrado la impotente voce delle leggi.* Trascuro di far parata delle altre citazioni; ciascuno degli autori che vi ho nominati di sopra me ne somministrerebbe materia; bastivi soltanto sapere che mi sarebbe facile il dimostrarvi, che la proibizione dell' estrazione altro effetto non può produrre, che di alzare il cambio a beneficio de' cambisti ed a peso di tutta la nazione.

S. Voi mi dite delle cose curiose, e mi fate dubitare dei principj che sin' ora ho uditi ed adottati.

F. La dubitazione è il solo germe di ogni buona impresa umana; non la scacciate, sig. Simplicio, ricordatevi che la maggior parte degli uomini appunto finge di disprezzare la *teorica*, perchè non avendo nè principj nè forza per rimontarvi, si sdegna che alcuni pochi abbiano questa superiorità. Non vi fidate delle volgari opinioni in materia sì dilicata per la pubblica causa; o volgetevi a meditare su di questa scienza, o lasciate di accrescere il numero de' declamatori dell'errore, i quali inchiodano, per dir così, la povera nostra patria nello stato di depressione in cui fatalmente la vediamo.

CONSULTA

SU LA

RIFORMA DELLE MONETE

DELLO STATO DI MILANO

DI

PIETRO VERRI

PRESENTATA

AL MAGISTRATO CAMERALE

Da inoltrarsi alla R. I. Corte
il 20 aprile 1772.

Scrivo comandato sopra una materia, che è stata il soggetto di una biblioteca di libri e scritture, materia di sua natura non vasta nè intraleiata, ma inesausta, perchè forse non si crede abbastanza che la verità è semplice e piana. L'antico giureconsulto Paolo conobbe luminosamente il principio regolatore della moneta; il nostro Italiano Davanzati con precisione pure lo conobbe in un secolo, nel quale le viste d'economia pubblica erano generalmente ignote. Giovanni Locke gli sviluppò poi nell'Inghilterra, altri in seguito ne trattarono presso le altre nazioni. Questo principio si è: *il valore di una moneta non può mai essere altro che il valore del metallo, e il valore desumesi dalla opinione comune.*

Il danaro, esattamente definendolo, a mio credere *è la merce universale*; e come il valore di ogni merce è soggetto col tempo a mutazione, così accade del danaro di cui il valore non può mai essere lungamente costante, nè i metalli diversi che formano le monete possono mai serbare una proporzione

fissa e stabile per lungo tempo. Abbondanza, bisogno, copiose miniere, consumazione nelle dorure ec. sono gli elementi variabili che formano la differenza del valore de' metalli, ossia la proporzione. Con tutto ciò questo moto non è tanto rapido, che per un tratto di tempo sensibile non si possa fissare questa distanza, e quindi formarsi una tariffa che per qualche serie d'anni non sia vera e conseguentemente utile.

Venendo ai quesiti su i quali mi si fa l'onore di chiedere anche il mio sentimento, in primo luogo si cerca, *qual proporzione fra l'oro e l'argento possa meglio convenire alle circostanze del paese?*

Osservo che la proporzione fra oro e argento fissata nella grida vegliante varia col variare di ogni moneta. La tabella, che anni sono feci costruire appoggiata ai saggi concordati di Torino, ne dimostra la capricciosa variazione. La proporzione media risulta di uno a quattordici e quattro quinti.

Ma la proporzione media di una legge tanto arbitraria non può servire di norma alle misure che dovrebber prendersi per una legge da pubblicarsi ai dì nostri. Non solamente gli

originarj difetti della grida alla quale si cerca di porre rimedio, ma altresì la distanza di venti anni trascorsi potrebbero rendere inopportuno quel ragguaglio, che allora fosse stato legittimo e reale.

La proporzione dei valori di ogni merce e della merce universale istessa dipendendo dal consenso degli uomini, da quello come da unica buona sorgente si può desumere; e siccome questo consenso generale si manifesta nel corso abusivo, il mio sentimento subordinatamente sarebbe di calcolare le monete sì d'oro che d'argento, che in maggior copia trovansi nelle mani del popolo, al corso volgare, e dalla proporzione che in quello serbano desumere la norma per la proporzione da fissarsi nella grida. I gigliati, i luigi d'oro e le portoghesi sono nelle monete d'oro le più frequenti in corso; così gli scudi di Genova, di Francia e i talari sono le monete d'argento le più abbondanti. La proporzione media de' metalli considerata in queste monete sembrami che sarebbe la più conforme alla estimazion pubblica, conseguentemente la meno esposta ad essere delusa.

Le proporzioni degli altri stati d'Europa

possono avere della influenza su quella da stabilirsi da noi; ma io credo que queste proporzioni de' varj stati Europei non siend tutte di egual momento sopra di noi; e certamente quanto uno stato è più remoto o per ubicazione o per interessi di commercio, tanto meno deve essere grande la sua influenza. Un' alterazione che si faccia a Genova farà un cambiamento assai più sensibile nel Milanese, di quel che non farebbero assai maggiori alterazioni nella Svezia, Danimarca, Brandeburgo, Moscovia ec., perchè la nostra comunicazione con Genova è incessante; abbiamo debiti e crediti continui con quel vicino porto di mare; non così co' regni più vasti, ma remoti e distaccati da noi. Il calcolo della proporzione dovrebbe farsi considerando l'influenza d'ogni stato di maggior importanza, quanto più è vicino e quanto più contratta con noi; e siccome astrattamente non si potrebbe valutare con esattezza l'azione rispettiva degli altri stati, quindi è che a mio parere il risultato si trova prossimamente nel corso volgare. Dico prossimamente, poichè la grida serve sempre di un ostacolo che impedisce la perfetta livellazione della opinion

pubblica de' valori. Quando questo mio sentimento avesse l'onore di venire approvato, sarebbe l'opera assai breve quella del calcolo già indicato.

In secondo luogo si fa il quesito, *se, e quali monete d'argento si debbano coniare ed in qual bontà, per valutarle poi colle altre nazionali ed estere secondo la suddetta proporzione, calcolando nelle prime la spesa della fabbricazione, e ritenendo il puro intrinseco rispetto alle seconde?*

In due casi è utile a mio credere a una nazione il battere moneta. 1. Quando cioè ella o per miniere o per un ampio commercio possiede oro e argento in massa, al quale dando il conio viene a difonderlo nella circolazione. 2. Quando ella ha una nazione corrispondente, da cui si ricerchino le di lei monete con un prezzo di affezione che compensi largamente le spese della manifattura. In ogni altro caso deve comprarsi la materia prima dall'estero, ovvero liquefarsi l'interna moneta; il calo, il fuoco, gli stromenti, i salariati per la manifattura sono una perdita certa e irreparabile. Dico irreparabile, poichè volendosi risarcire sul valore che

si assegna alle nuove monete, ne accaderà che questa quantità aggiunta sarà un valore non fisico e reale, ma numerico, ricusato dagli esteri, ai quali dovrà trasportarsi la moneta come semplice metallo; e così, per quella legge di continuità che opera anche nel commercio, la nuova moneta verrebbe ad essere rifiutata dai negozianti al prezzo fissato dalla legge, e gradatamente a scapitare anche nella opinione del popolo.

Entrando poi nelle particolari circostanze del Milanese, a me pare che in nessun modo convenga battere nuove monete. Noi non possiamo quasi fare un contratto di qualche importanza che non sia con un forastiere. I contratti di mera circolazione sono i minuti; ma le vendite delle sete, grani, casci, lino, che sono i rami importanti della nostra attività, si fanno agli esteri, e le compre delle droghe, pannine, olj, animali ec. si fanno dagli esteri. Posto ciò, non è possibile che la legge monetaria nostra soffra veruna alterazione dalla mera verità dell' intrinseco, poichè una delle due parti intervenienti ai contratti maggiori non è soggetta alla legge nostra. Per conseguenza si dovrebbe intie-

ramente sopportare dalla camera la spesa della monetazione. Nè ciò porterebbe nemmeno il piacere di veder correre nelle mani del popolo le monete col conio nazionale, poichè in uno stato piccolo qual è il Milanese, e che ha tutte le sue relazioni principali co' finitimi, non può circoscriversi il giro de' pagamenti, in modo che il danaro interno non esca e l'esterno non entri con un perenne moto, essendo la sfera de' nostri contratti assai più vasta di quella de' confini.

Durante la dominazione della Spagna poteva forse tenersi con minore discapito la nostra zecca in attività, perchè lo stato era più vasto, e in conseguenza la suddetta sfera de' contratti era meno eccedente i confini di quello che ora si è. Perchè il principale avviamento del nostro commercio essendo Genova, ed avendo quella repubblica le maggiori relazioni colla Spagna serviva di un punto d'appoggio, onde diventava il Milanese come una provincia quasi aderente al regno della Spagna per gli effetti economici: una moneta Milanese passava nella Spagna e la Spagnuola a Milano, e il Genovese indifferentemente accettava e le une e le altre come

mezzi per fare i pagamenti promiscuamente; perchè finalmente i metalli, che la Spagna ritraeva dall'America, in parte li faceva trasportare a Milano a servire di materia prima a questa zecca. Di più, oltre queste circostanze attualmente mutate, ancora dubiterei se allora si operasse utilmente col battere moneta in Milano, provincia sempre troppo angusta a mio credere per avere providamente una manifattura di monete in attività. Per le monete nobili adunque il mio subordinato parere sarebbe che non possa convenire il fabbricarne; ma che anzi questo non si possa fare senza un carico all'erario, ovvero un arbitrio nella tassazione che ricade poi, oltre il danno del pubblico, in nuovo danno dell' erario nella riscossione de' tributi.

Da questo principio medesimo ne viene, che non si possa anche nelle monete nazionali esistenti valutare in verun conto la monetazione, ma sì bene il semplice metallo, poichè altrimenti una disuguale quantità di metallo formerebbe egual numerario di lire nel confronto delle nazionali monete con le estere, le quali da uno stato angusto non si possono escludere; e quindi ne verrebbe la predilezione

predilezione di ricercare in pagamento piuttosto le monete colle quali si riceve maggior quantità di metallo fino, essendo queste per tali ricevute anche dagli esteri, e così si crea una resistenza del commercio contro l'osservanza della grida.

Il terzo quesito è, *se debbasi dar corso nello stato a tutte le monete estere, o escluderne alcune, come sarebbero le monete erose e di rame?* Su tal proposito la mia maniera di ragionare è la seguente. Posto che il danaro è la merce universale, e la moneta è un pezzo di metallo a cui l'impronto del sovrano serve d'attestato unicamente del peso e della bontà, non vedo che un sol motivo per cui si possano escludere le monete estere, qualunque sia il metallo di cui sono formate; e questo motivo si è, qualora sia così incerta la bontà del metallo o variabile il peso, che non si possa fissare una stabile norma generale. Se una zecca forastiera batterà monete erose, ora d'una bontà ed ora d'un' altra, senza che dall'impronto si distinguano se per il lungo uso si saranno le monete logorate e variamente diminuite di peso,

allora bisognerebbe ad ogni contratto avere un assaggiatore e la bilancia in mano, il che non essendo praticabile tanto più nelle monete di poco valore, necessità vuole di escludere dalla tariffa monetaria questa classe incerta di monete, la quale non ne merita più la definizione, essendo che l'impronto non attesta più il vero titolo e il vero peso. Fuori di questo caso ogni pezzo di metallo, sia esso di rame, bronzo, argento o oro, qualora sia nota costantemente la qualità del metallo e il peso di ogni pezzo, credo che sarebbe anzi di utilità e facilità pubblica, non meno che del regio erario, l'accettarlo generalmente nel tributo e in ogni pagamento a quel valore e prezzo, che indipendentemente dall'impronto importa il metallo medesimo. Un vasto regno può rinchiudere la sfera de'suoi contratti; ma una provincia limitata, e che, come dissi dissopra, non fa mai un contratto d'importanza se non cogli esteri, fa una provvida operazione a parer mio facilitando i mezzi per la circolazione, e liberando il popolo dalla continua angustia di dover comprare le monete per ogni pagamento di tributo, o esser soggetto ad arbi-

trarie usure per il conguaglio della moneta rifiutata dalla legge con quelle dalla legge ammesse.

Il quarto quesito mi sembra il più pericoloso e delicato da sciogliere; se negli altri si tratta di conoscere semplicemente una verità, in questo si cerca come dagli errori passati si possa spianare una strada innocua a un sistema placido. Si cerca, *se invece di rifondere i quattrini per accrescerli di peso, si debba minorarne il valor numerario, e fissar questo, come anche il prezzo al quale dovranno essere prima ricevuti al concambio?* L'operazione di minorare il valor numerario de' quattrini veramente è più semplice d'ogni altra; però non lascio di aver timore che possa di slancio il popolo indursi a credere che un quattrino sia la sesta o l'ottava parte d'un soldo, dopo la costante pratica appoggiata alla legge di considerarlo come la quarta parte. Il rimedio a questo male sarebbe quello di preparare dei quattrini di rame di un nuovo conio, che avessero il peso intrinseco corrispondente al valore che se gli vuol dare. Forse le miniere di rame degli Stati Ereditarj potrebbero servire di materia

prima. Preparati che fossero in una discreta quantità si potrebbero richiamare di slancio, fissato un breve termine, i quattrini alla zecca e restituire tanti quattrini di giusto peso in iscambio de' correnti. Ma quale sarebbe lo scapito dell' erario? Come in un sol colpo dovrebbe la regia camera portare il peso degli errori commessi durante un secolo e mezzo? Si potrebbe imporre un tributo straordinario sul censo una sola volta per trovarne il fondo; ma il male di avere due corsi di moneta è egli minore di un tributo di questa importanza imposto a fondi già aggravati? Si potrebbero dalla zecca ricevere i quattrini a peso, restituendo tanti quattrini del nuovo conio pure a peso, e contemporaneamente dichiarare che passato un breve termine i quattrini vecchi non avranno più corso se non come l'ottava parte di un soldo, o quel che infatti risulterà dal calcolo essere l' intrinseco. Così il paragone fra i quattrini nuovi e i vecchi persuaderebbe la diversità del valore assegnatogli, e intenderebbe ciascuno che quattro quattrini leggierissimi non possono valere come quattro quattrini pesanti; ma vi trovo un canto d' ingiustizia, ed

è che i possessori de' quattrini verrebbero a trovarsi depauperati circa della metà su quella moneta che hanno ricevuta sulla fede dell' impronto del legittimo loro sovrano, e uscita dalla zecca nazionale.

In questa situazione il mio animo non saprebbe scegliere un partito, giacchè non credo doversi mai scomporre un sistema anche viziato in origine, ma che coll' uso è posto in corso, se non avendo un sistema certo e pronto a sostituirvi, di cui gl' inconvenienti evidentemente sieno minori degli attuali, e superino l'inconveniente istesso della mutazione. I due corsi di moneta sarebbe bene il toglierli, ma non sono persuaso che sieno nè sì gran male nè sì urgente che meritino una rivoluzione sulla moneta, parte irritabilissima, a meno che non sia lo stato in circostanze tali da poter riprendersi il valore numerario, e restituire di valore fisico quanto per lo passato difuse di valor numerario, invece del fisico che doveva, fra le mani del popolo. Queste difficoltà ho ragione di credere che fossero presenti alla superior mente che propose i quesiti, perchè appunto al quesito quinto vedo proposto, *se*

vi sia alcun mezzo provvisionale per rimediare almeno in parte agli sconcerti presentanei, ammettendo nelle regie casse con una giusta proporzione fra di loro ogni specie di monete, diminuendo così la ricerca di quelle di grida e l'aggio che ne viene in conseguenza?

Su tal proposito io sarei del subordinato sentimento, che appunto convenisse in una nuova tariffa calcolare tutte le monete d'oro o d'argento che sono in corso al puro intrinseco, e riceverle al giusto prezzo anche nelle regie casse. Abbiamo i saggi concordati in Torino, i quali sembrano fatti colla maggiore legalità e diligenza; su quelli si può calcolare. Per le monete poste in corso dappoi, facil cosa sarà l'averne i saggi. Le sole monete d'argento minori, logore e di peso troppo vario non saprei come si potrebbero calcolare se non a peso di once, posto che il metallo fosse costantemente uniforme; e quando non lo sia, credo che non vi sia modo di ammetterle. In tal guisa mi pare che si sarebbe innocuamente posto in parte un sistema, facilitata la contrattazione, diminuito l'aggio, e reso più libero il

pagamento de' carichi con beneficio al popolo e senza danno del regio erario. Questo, s'io non m'inganno, sarebbe il più cauto partito che converrebbe nelle attuali circostanze.

ESTRATTO

DEL

PROGETTO DI UNA TARIFFA

DELLA MERCANZIA

PER LO STATO DI MILANO

PRESENTATO

AL MAGISTRATO CAMERALE

DA

PIETRO VERRI

Il 30 *maggio* 1774.

AVVERTIMENTO.

Questo Estratto risulta di cinque intieri paragrafi del Progetto, come quelli che riguardano discussioni di massima, e perciò di una permanente utilità, a riserva del primo che si è riputato necessario per dare un'idea del soggetto della riforma. Si sono omessi gli altri, perchè unicamente relativi alle circostanze del tempo, in cui scrisse l'Autore.

§. I.

Idea generale della tariffa da compilarsi.

Nel 1766 fu pubblicata la riforma della tariffa che attualmente serve di legge ai daziati. Sono troppo recenti alla memoria d'ognuno le grida che ne nacquero generalmente. Non che i privati mercanti, le università intiere riclamarono, le intiere provincie dello stato umiliarono ricorsi, calcoli, suppliche ai tribunali, al governo, al trono, e questo moto, cagionato da quella rivoluzione, appena è sedato. Io non saprei per verità attribuire a vizio della esecuzione le occorse turbolenze; anzi dirò che volendosi riformare la legge daziaria sulla base delle precedenti tariffe, difficilmente poteva farsi meglio di quello che si è fatto; poichè, trattene alcune parziali sviste, le quali poi non sono in gran numero, e trattene alcune poche oscurità di espressione (difetti anche più perdonabili per l'angustia del tempo in cui fu fatta), il fondo della organizzazione è tessuto colla maggiore avve-

dutezza, tanto più degna di stima quanto più è complicato e spinoso il disegno sul quale si è fabbricata. Chiunque per proprio stato non sia costretto ad entrare ne' dettagli di quella legge daziaria, viene assolutamente offeso dalla difficoltà d'intendere le *giurisdizioni* diverse (1), le varie *stradali*, le *onoranze*, le *tare*, le *lascite* e abbandonando la speranza di comprendere quella tariffa, osserva alcune merci antiquate e di nessun'uso che vi si sono trascritte dalla precedente, si attiene ad altre espressioni trascorse, e la giudica una confusa e casuale amalgamazione delle antiche leggi della mercanzia. I subalterni però della regia finanza sparsi nello

(1) Il Ducato, il Pavese, il Cremonese, il Lodigiano, il Comasco, la provincia di Casalmaggiore, e la città di Milano per se, costituivano sette giurisdizioni separate, che avevano, ciascuna, un particolar dazio d'entrata, di uscita, di traverso e di transito. Quindi ogni mercanzia era soggetta a tanti pagamenti variati, quante erano le giurisdizioni che avea toccate, ovvero che in virtù dello stradale prescritto dalla tariffa dovea toccare. Perciò il commercio dovea limitarsi ai diversi punti di contatto,

stato, i mercanti, quanti sono, intendono perfettamente quella tariffa, e nel formare un daziato non nascerà mai controversia sulla esatta somma da pagarsi. Anzi, come dissi, è da valutarsi l'attenzione che vi si è usata nel bilanciare minutamente il tributo sulle giurisdizioni e sopra i transiti, per modo che le speculazioni de' mercanti poco o nulla avessero presa sopra gl'interessi della finanza.

Se adunque al tempo presente si volesse tener fermo il piano seguito da secoli, quello cioè di tenere distinte le giurisdizioni dello stato, e su questo piano organizzare la compilazione della ordinata tariffa, io poco più saprei suggerire se non se alcuni piccoli e

---

in cui ciascuna delle giurisdizioni si trovava coll' estero, nè poteva estendersi ulteriormente senza che il sopra carico di tanti dazi parziali non riuscisse eccessivo. Inoltre alcuni capi, in una stessa giurisdizione, erano assoggettati a pagamenti diversi; per esempio, *Pavia per un Pavese, Pavia per un Milanese, Pavia per un forastiere*, con altre specificazioni, per le quali talvolta quaranta erano i diversi pagamenti imposti ad una sola merce. *(l' Edit.)*

parziali ritocchi alla tariffa attuale, inserendovi presso poco que' ribassi che la ferma mista accordò con patti derogatorj, i quali attualmente sono in vigore; giacchè, posta la conservazione delle giurisdizioni, non saprei su quali altri principj fuori che della passata pratica presentare un' idea di riforma; nè sembrerebbe giustificabile una rivoluzione di sistema, che sconcerta tutta la pratica dei subalterni, tutto l' avviamento de' mercanti, tutta la perizia della revisione, se non in vista della sostituzione di un chiaro e facile metodo, che mettendo alla portata di ognuno la scienza della dogana, appaghi almeno i contribuenti della mutazione e dell'inevitabile sconcerto di ritornar da capo a impratichirsi d'un vocabolario nuovo, appena sono avvezzati a possedere l'altro pubblicato pochi anni sono.

Il partito di ritoccare parzialmente la tariffa e ristamparla porterà minor rivoluzione, minori querele, nessun pericolo per l'erario, e sarà l'operazione la più cauta e prudente. L'altro partito di rifondere e portare questa legge a uno stato più intelligibile e piano; è un oggetto più ardito, più grande, col

tempo apparirà più benefico (1), ma da principio non potrà essere esente da pericoli. La scelta dipende dal superiore arbitrio. Io frattanto procurerò di adempiere le mie parti scorrendo sugli oggetti che possono illuminare questa materia, e lo farò preparando il secondo partito della generale semplicità e unità di sistema, giacchè essendo questo il più vasto vi si troveranno compresi anche gli oggetti parziali, su i quali unicamente stendere la mano al caso che superiormente scelgasi il partito meno tumultuoso.

(1) « Nella ripartizione del carico (*dice l'autore* » *in uno dei paragrafi omessi*) non mi sembra do» versi giudicare co'principj della privata, ma bensì » della pubblica ragione. La giustizia tra privati, » col mezzo del possesso immemorabile e della » prescrizione, assicura la stabilità della condizio» ne del cittadino; ma la ragione pubblica non » permette mai che venga infirmato il diritto pa» terno del principe, di ripartire il carico sul suo » popolo nella forma la più innocua; e tale si è » qualora con egual peso venga ripartito unifor» memente sopra tutti gl'individui componenti la » società. Questa massima non è una sterile teoria, » e la vediamo felicemente eseguita sul carico im» posto alle terre. Erano da secoli divise le quote

§. II.

Pericolo che può correre l' erario, aggravando soverchiamente il tributo nella tariffa.

Al pubblicarsi d'una nuova tariffa è assai naturale, che nel primo anno gl' introiti vengano diminuiti per questa ragione, che non potendo a meno di non traspirare nel pubblico,

» a ciascuna provincia; il nuovo censo sulla stima
» generale de'fondi ha ripartito uniformemente so-
» pra tutto lo stato l'intiero carico prediale. Si abolì
» lo scisma, si considerò lo stato come una sola
» società. Se questo si fece con giustizia per la di-
» stribuzione del carico sulle terre, io non vedo
» come possa trovarsi ingiusto il fare altrettanto
» sul carico imposto alle mercanzie. Mi pare anzi
» conforme alla giustizia distributiva, che i sudditi
» del medesimo principe, che pagano uniformemen-
» te il tributo sulle loro terre, non debbano pagare
» un tributo tanto disuguale e sproporzionato sulle
» mercanzie che servono al loro uso. Membri tutti
» dello stesso corpo politico, sembra che conve-
» niente sia il renderli in ogni parte pareggiati. »

blico, interessato a informarsene, quai capi sieno singolarmente aggravati, i negozianti non mancano di previamente allargarne la provvista, e così scansare il più forte tributo imminente; così ne nasce che appunto quegli articoli, che erano destinati a supplire alle facilitazioni che s'introducono, manchino sul bel principio, e l'equilibrio si perda. Infatti dopo pubblicata la tariffa attuale nel primo anno, cioè il 1766, i prodotti della daziaria non furono che di lire 2,475,287, e nell'anno seguente crebbe di 219,786, e così si mantenne nel 1768 e seguenti, avendo reso nel 1767 lire 2,695,073, e nel 1768 lire 2,675,449. Questo pericolo è inerente, come vedesi, alla stessa novità della rivoluzione.

Un altro pericolo costante vi è, e dipende questo dall'ubicazione dello stato. Confesso con ingenuità che io sempre che ascolto trattarsi di aggravare il tributo al 15, al 20 per 100 sopra una mercanzia, prevedo un deperimento per la regia finanza, attese le particolari circostanze del Milanese. Ne' vasti regni la parte più lucrativa del commercio si fa nella capitale situata al centro, al quale

non possono giungere le mercanzie se non dopo un lungo tragitto sullo stato medesimo. Prima che dai confini un contrabbando sia giunto a Vienna, a Parigi, a Madrid, deve il condottiere aver superati i pericoli di più giorni di viaggio, portando seco il corpo di delitto col quale può essere sorpresò dalle guardie della finanza. La consumazione in quella capitale forza è che si faccia anco attraverso di tributi pesanti, ai quali conviene piegarsi. Milano si trova a ventidue miglia e non più dal confine Veneto, e appena ha lontano 17 miglia il confine Sardo. Pagano le mercanzie un leggiero tributo in que' due stati. Col favore delle tenebre di una notte comodamente si introduce dai confini una merce e si colloca nella stessa capitale, di cui le mura in varie parti accessibili danno facilità al contrabbando per poco che sia aggravato il tributo. Un piccolo stato, circondato da principi che hanno imposto leggieri tributi, non potrà a mio credere pareggiarsi nella tariffa a uno stato vasto senza che deperisca la rendita.

Gli scaduti fermieri erano persuasi di questa verità, e preferirono sempre piuttosto un da-

zio tenue, ma moltiplicato colla circolazione, coll'uscita e ritorno, contando che il popolo paga più facilmente una somma sminuzzata a diverse riprese, anzi che una più rara e rilevante in un sol colpo. Questo intralciamento di ripetuti pagamenti è certamente vincolante per l'industria del popolo, è opposto alla chiarezza di un sistema, è più una architettura Gotica che Romana, ma per l'interesse isolato della finanza è il migliore in uno stato come il nostro, che ha per confinanti al nord Svizzeri e Grigioni che appena si accorgono di aver tributi, e all'intorno gli stati Sardi, Veneti e Parmigiani i quali sono sottoposti a leggieri dazj.

La ubicazione poi delle città di provincia e de' borghi e terre più popolate è verso il confine. Le quattro città Como, Pavia, Cremona e Casal-Maggiore toccano il confine. Luino, Laveno, Angera, Sesto-Calende, Soma, Turbico, Boffalora, Abbiategrasso, Bereguardo, Belgiojoso, Codogno, Casal-Pusterlengo, Soncino, Castel-Leone, Caravaggio, Brignano, Trezzo, Brivio e Lecco sono siti popolati posti tutti al confine; l'invasione del contrabbando sarà irreparabile,

se venga invitato con un tributo che ecceda il limite.

Questo pericolo di veder deperire gli introiti per accrescimento di tributo si è localmente provato sotto la dominazione Spagnuola, sebbene lo stato allora fosse meno angusto. Il Somaglia nel suo libro stampato nel secolo passato a pag. 121 chiaramente dice: *Pertanto se la regia camera farà bene il conto troverà che con questi replicati accrescimenti non raccoglie l'utile che per l'addietro raccoglieva, come chiaramente dimostrasi nel Trattato de' regj dazi e la lunga sperienza ha insegnato.* Nè il testimonio di questo solo scrittore comprova questa verità. Abbiamo il Tridi che stampò pure nel secolo passato, e nella sua scrittura include gli affitti della mercanzia prima e dopo del 1613, anno in cui si accrebbe di un terzo il tributo della daziaria. Da questi affitti risulta, che quantunque nel primo triennio dopo l'imposizione abbia reso di più (sebbene non a proporzione del terzo), alcuni anni poi rendeva quattrocento mila lire di meno; e così quell'accrescimento del 1613 ricaddè in danno del R. erario. Su di ciò veggansi

anche il Piazzoli pag. 32, e il Somaglia pag. 7 e pag. 684. Su del qual proposito mi ricordo di aver osservato tempo fa due consulte; una della congregazione degli oratori e sindaci dello stato al senato del 1713 21 gennajo, che così dice: *Experimento res constat ex libris regiæ cameræ, quod hodie post multa incrementa tantum non afferant datia, quantum olim cum essent in primæva eorum moderata institutione. Quo enim magis excrevit datiorum moles, eo decrevit mercimonii usus, et populi frequentia, facto etiam fraudandi vectigalis majori motivo, quia major inde emergit utilitas.* L'altra consulta è della giunta di mercimonio diretta al governo 1715 9 aprile, e sul proposito degli accrescimenti fatti nella tariffa pubblicata col 1706 dicesi: *In oggi poi prendendosi la prova dell' impresa corrente.... viene questa ad essere affittata sessanta mila lire annue di meno di quello importava l' affitto dell' antecedente impresa.* La real giunta del censo nella consulta che umiliò alla maestà di Carlo VI alli 7 giugno 1732, dopo aver annoverati gli aggravj e gli accrescimenti fatti ai dazj come cagione dello in-

sterilimento che ne venne in seguito alla provincia, finalmente al §. 84 concluse: *Insegnandoci la sperienza quanto facile sia il distruggere un fondo fruttifero per volerne ricavare maggior guadagno, e quanto difficile il restituirlo al suo pristino stato, quando una volta è distrutto.*

Troppo converrebbe inutilmente trattenerci su di questo argomento se dovessi allegare altri testimonj domestici, e di ricorsi presentati dalla camera de' mercanti 21 ottobre 1710 e 19 agosto 1712; ne' quali si vede che gli accrescimenti fatti sulla mercanzia nel 1706 ne avevano fatto diminuire il canone; e di ribassi che si dovettero fare ad alcuni articoli, perchè col tributo imposto non se ne daziavano più, come dal Capitolo della mercanzia del 1670 num. 104. Abbiamo un esempio anche recente che ci conferma questa verità. Sino al 1766 gli orivoli da tasca pagavano a valore quasi il dieci per cento; non accadeva quasi mai che se ne daziasse uno. Dallo spoglio de' daziati che feci sui libri del 1762 nessuno ne appare daziato. Nella tariffa del 1766 si ribassò il tributo, e furono tassati a lire 2, a lire 4, e

a lire 8 l' uno corrispondentemente alle mostre d' argento, d' oro o di repetizione a un dipresso il tributo riviene all' uno e mezzo per cento del valore. Da quel momento cominciarono a daziarsi, e nello spoglio che feci poi sopra i libri della mercanzia del 1769 ne risultano daziati ottocento sessantasette. Il dieci per cento era di nessun frutto, il ribasso almeno del due per cento produsse introito.

Quale è il limite, sino a cui può aggravarsi il tributo senza scapito della finanza? Ogni provincia, ogni stato ha la sua misura. Quale sarà la nostra? Precisamente definirla non si può anticipatamente. La sperienza sola lo può indicare. È sempre più cauto per l' erario di non eccedere aggravando: eccedendo il limite si perde tutto; non toccandolo si perde la sola distanza da quello; perdita, che ha un pronto e facile rimedio.

§. III.

Dei transiti.

Lo stato di Milano è una estensione di pertiche circa dodici milioni e forse più, computando le strade, laghi e fiumi, onde risulta un' area di tremila trecento sessantacinque miglia quadrate per lo meno; erroneamente la valutai dieci anni sono a miglia 2,500, quadrettandola sopra una carta stampata; anzi, da più esatta quadrettazione fatta sopra la carta del censo, risulta un' area di miglia quadrate 3,910. Questo spazio di terra ritrovasi frapposto al Mediterraneo e la Svizzera, alla Francia e parte dell' Italia, allo stato Veneto e Genovesato, all' Italia e parte della Germania e Svizzera. I transiti principali perciò, che attraversano lo stato, provengono e vanno ai nominati paesi.

L'estensione però del Milanese non è così vasta che sempre sieno necessitati i transiti, nè che sieno costretti a troppo vasti giri i condottieri che volessero sottrarsi. Ne serve pur troppo di prova la strada d'Intra, per

la quale passano molte merci della Germania e Svizzera al Mediterraneo, portando agli stati Sardi quell' utile delle condotte, che èra del Milanese prima della cessione fatta della parte del lago Maggiore.

In tre maniere diverse pagano per antico costume il transito le mercanzie che attraversano lo stato. Pagano il tributo di transito che resta scritto nella tariffa, e questo è il più gravoso incomparabilmente, e nessuno si incarica di far condotte di transito sotto questa condizione. Pagano assai minore tributo le mercanzie che vengono dirette a mercanti, che abbiano ottenuto il *patto semireale* o *patuito*. Pagano un tenuissimo tributo di transito poi le mercanzie dirette a negozianti o spedizionieri che abbiano ottenuto il *patto reale*. Questo vocabolo ebbero questi patti, perchè portavano l'obbligo delle condotte per le strade maestre dette *reali*.

Durante la ferma mista si facilitò il patto reale, e non vi fu negoziante conosciuto e risponsale che lo chiedesse senza ottenerlo con poca spesa. I nostri rivali sono gli stati Sardi; pure il vantaggio di una metropoli dove scegliere uno dei molti spedizionieri

più onesti, dove collocare sicuramente in magazzini la mercanzia, dove trovare chi renda ragione prontamente al caso di controversia, questo vantaggio non s'incontra per la via degli stati Sardi singolarmente battuta per i transiti della Germania a Genova. Sembrerebbe adunque fattibile il richiamarli all' antica strada. Ha pure un altro comodo il forastiere prescegliendo la via di Milano, ed è che indirizzando la sua mercanzia a uno spedizioniere che possieda magazzino in dogana, può lasciare la sua merce depositata ad arbitrio, sballarla, dimezzarne gl' involti, parte innoltrarla col leggiero tributo del patto reale di transito, parte venderla nel magazzino medesimo; e così trasmettere anche a ventura la merce, la quale immediatamente depositandosi in questi magazzini, se è venduta, più presto realizza il suo capitale, se ricusata, con pochissimo tributo la fa innoltrare a quel paese che più gli torna. Tutto ciò dà luogo a speranza.

Considero che quattro cose contribuiscono ad invitare i transiti. Facilità delle condotte, buona fede de' spedizionieri, leggierezza di tributo, cautele facili e che non imbarazzino la negoziazione.

Quanto alla prima già vedo la sapienza del felice governo, sotto cui viviamo, rivolta non solamente a provvedere a uno stabile rimedio per le strade, quanto ai più dispendiosi e benemeriti oggetti de' canali navigabili; e con questi mezzi le condotte facilitandosi, verranno a preferenza a prendere la via dello stato.

La buona fede degli spedizionieri è il secondo oggetto. Per conservarla e promoverla ottimamente giova il non lasciare troppo ristretto il numero de' negozianti ammessi al favore del patto reale, ma anzi dilatarlo quanto cautamente e prudentemente si può. In tal guisa i mercanti esteri hanno da noi varie case emule, delle quali ciascuna cerca la preferenza delle commissioni, e se la procura colla puntualità maggiore, fedeltà e risparmio; il forastiere diventa di miglior condizione nella scelta, e la concorrenza interna medesima produce la buona fede. Anche su di quest' articolo poco vi è da variare allo spirito che regnò durante la ferma mista, poichè accordare il patto reale a persone sospette o poco risponsali non è fattibile senza evidente pericolo. Se della merce in-

trodotta con un sì leggiero tributo non vi è persona cauta e fidata che ne risponda, essendole diretta, troppo facile diventa il versarla nello stato e defraudare il dazio d'entrata, e peggio poi se sostituendo un collo di egual peso di seta nazionale, si facesse questa continuare in condotta, defraudando così doppiamente; al che si avventurerebbe un uomo senza credito, ma non un conosciuto negoziante. Un negoziante di nome non fa mai contrabbando, perchè avendo egli bisogno di chi fidi i proprj capitali, o avendo socj nel suo negozio, verrebbe difamato e creduto in angustia se si avventurasse al contrabbando; anzi comparirebbe fraudatore presso i corrispondenti istessi, ai quali pone in debito il daziato delle merci in sua condotta.

Rispetto poi alla leggierezza del tributo da imporsi ai transiti, io crederei che per i transiti scritti in tariffa si potrebbe questo tributo calcolare in ragione dell'una e mezzo per cento del valore della merce. Nell'attuale tariffa, per alcune osservazioni da me fatte sopra varj capi, presso poco questo tributo è il 2. 10 per cento. Ribassandolo, natural-

mente si avventureranno più mercanzie al transito anche a rigore di tariffa. I patti poi semi-reali e reali crederei di non toccarli dal limite al quale sono. Essi sono assai tenui, nè credo che la quantità del tributo allontani alcun transito sotto al patto reale. Dallo spoglio che ultimamente si è fatto sopra i daziati di transito nel 1771 risulta, che sono transitati colli num. 63,032, i quali hanno prodotto in cassa il valore di lire 205,378; oggetto, che pure non è indifferente per la finanza. Di questo prodotto una sensibile porzione è venuta per patto reale, e sono lire 97,878.

L'ultima osservazione, cioè le cautele facili e che non imbarazzino la negoziazione, mi pare non ancora ridotta al punto a cui dobbiamo tendere. Attualmente il prezzo dei transiti anche per patto reale o patuito si distingue in tre categorie, *roba grossa, roba diversa, roba sottile*. La prima paga meno, l'ultima paga più. Su quest' articolo io osservo, che se i colli di transito immediato si visitassero, nessuno prenderebbe la strada del Milanese. Una mercanzia sballata, strada facendo, può essere sottratta o mal rasset-

tata, cosicchè dalle pioggie o intemperie danneggiata poi giunga al suo destino con grave scapito. Infatti rarissimo è il caso, e unicamente quando fossevi un fondato grave sospetto, che si visiti o riconosca roba di transito. La distinzione adunque è appoggiata al detto del condottiere, e la imperizia o mala fede di questo non è giusto che porti una pena sopra il proprietario estero che gli ha affidata la merce. Sembrerebbe adunque di abolirsi questa distinzione, e tassare tutti i transiti indistintamente a patto reale o patuito per roba grossa. Non sarà sensibile questa uniformità alla finanza, perchè osservo dallo spoglio suddetto sopra il 1771, che sopra colli 32,415 di roba grossa transitata non vi sono che colli 6,256 roba sottile e colli 436 roba diversa. Questa facilità e sicurezza di non incontrare dispute sulla interna qualità delle mercanzie potrà condurre maggior quantità di transiti, che largamente compensi la piccola diversità dell' imposizione. Niente più semplice che il far pagare a guisa di un pedaggio un tanto per soma di peso lordo a tutte le mercanzie che transitano a patto.

La tariffa del patto reale oggigiorno divide

i prezzi de' transiti, in modo che diverso tributo pagasi secondo la strada diversa. Per esempio la seta se transita dalla Germania per Genova paga lir. 19. La soma di rubbi venti se transita dalla Germania per Toscana paga lir. 15: se dalla Germania per Torino paga lir. 12. 10: se dalla Germania per Ferrara paga lir. 22. 10: se da Lione allo stato Veneto paga lir. 30: se da Lione per Toscana lir. 17: se da Bergamo per Genova lir. 35: se da Bergamo per Toscana paga lir. 25. Queste diverse tassazioni mi pajono prudenti, perchè con pochi ritocchi che loro si dessero si trovano proporzionate alla opportunità, essendo meno gravati i transiti più facili a deviare. Io crederei di non scostarci da questa pratica, e unicamente togliere la distinzione delle merci; tassare un tanto per soma peso lordo senza alcuna tara, giacchè è un giro vizioso il fissare tanto per soma, indi il sottrarre nella tariffa medesima quanto debbasi scontare da ogni soma per titolo di tara; più semplice mi pare l' avervi riguardo nel fissare il tributo.

§. IV.

Se debbasi nella tariffa esprimere la tassazione precisa d'ogni merce, ovvero porsi un tributo a valore di un tanto per cento.

Negli statuti originarj di Milano stampati nel 1480 trovasi la tariffa della mercanzia di que' tempi. Fors' anco essa era di un' epoca più antica, cioè del 1396, epoca della pubblicazione degli statuti de'mercanti. Quella tariffa in quel codice conserva il nome di *pedagium*. Ne' precedenti secoli e barbari vi era più idea di rapina che di tributo, e la mercanzia pagava un pedaggio per risarcire le strade che colle condotte si usavano. Le mercanzie descritte in quell'antica tariffa vedesi che furono indistintamente tassate in ragione di dodici denari terzioli per ciascuna lira del loro valore, il che importa il 5 per cento. Ma questa fu la regola bensì usata nel conteggio, non già il modo con cui si manifestò il tributo, leggendosi anzi ogni mercanzia tassata a tanti soldi per *soma*, *migliajo*, *stajo*, *libbra*, *rubbo*, *dozzina*, *pezza*, *pajo*

pajo ec., onde la tassazione cadeva a peso, numero e misura, come fu sempre dappoi.

In alcuni stati si costuma di spiegare nella tariffa unicamente il quanto per cento del suo valore pagherà la tal merce. In altri, oltre ciò, vi è una seconda tariffa secreta che stabilisce quanto debbasi stimare il valore di ogni merce, e con tale metodo senza apparentemente variare il tributo, con una nuova istruzione ai commessi, i quali debbono stimare la merce, si possono ribassare o accrescere sordamente le azioni della finanza sulla mercatura. A me sembra però che, tutto maturamente considerato, nè l'uno nè l'altro di questi metodi sieno da adottarsi.

Esaminando il primo, cioè quello che unicamente consiste nel tassare a valore lasciando ai commessi l'ufficio di farne la stima, osservo che in Roma, dove così si costuma, evvi una sola dogana; eppure oltre l'essere quella finanza delle più rilasciate, sono continue le controversie che giornalmente insorgono sul valore. Nel caso nostro, mentre abbiamo circa ducento ricettorie nelle quali si possono fare i daziati, non sarebbe sperabile il trovare tanti soggetti da collocarvi,

de' quali ciascuno potesse essere un ragionevole estimatore di qualunque merce contrattabile. L'arbitrio poi che per tal metodo si lascerebbe a ciascun commesso è senza limite, poichè sulla quantità e qualità della merce se un ricettore farà un equivoco, questo facilmente salterà agli occhi o delle guardie le quali riconoscono le merci e le paragonano col ricapito, o d'altri ricettori sotto gli occhi dei quali può passare strada facendo. Se con un ricapito che spieghi dieci pezze di panno comune si accompagnassero dodici pezze di panno fino, la merce sarà sequestrata, perchè non corrispondente al ricapito. Ma se nel ricapito spiegasse panno fino valore di scudi cento, se il vero valore fosse il doppio pochi lo conosceranno, e conoscendolo ancora non potrà procedersi contro il proprietario, perchè a lui non spettava il tassare; non contro il ricettore se non come inesperto, quantunque per corruzione e mala fede avesse operato. Finalmente la revisione de' daziati diventerebbe di pochissima utilità, giacchè dovendosi i regj revisori ciecamente appoggiare sull' annunziato valore di scudi, corso il primo errore in quella tas-

sazione sarebbe impune e salva la frode. Si perderebbe con tal metodo la mutua controlleria de' ricettori e delle guardie, e c'ingolferemmo in perenni dispute fra ricettore e ricettore, fra ricettore e mercante, come sempre suole quando si tratta di cose appoggiate non già sul fatto, ma sulla instabilissima base della opinione. Per ovviare a un tal disordine in alcuni stati si pratica di lasciare che il proprietario medesimo denunzi il valore della mercanzia all'atto di daziarla, lasciando libera la facoltà alla finanza di ricomprarla col dieci o dodici per cento di più; ovvero si stabilisce che i gabellieri facciano la tassa, lasciando libero il mercante a cedere la merce alla finanza col tanto di più per cento. Questa equità, che può aver corso sotto una ferma, sarebbe pericolosa in una finanza amministrata per conto immediato del sovrano; perchè da un canto esporrebbe la regia camera ad acquistare delle merci delle quali forse non sarebbe così sollecito l'esito, esporrebbe a grande imbarazzo i registri, e sarebbe facile che in queste compre e vendite vi scapitasse la camera; dall'altro canto, se questo beneficio volesse

lasciarsi agli assistenti o ricettori quand' anche avessero essi quei fondi che non hanno per rilevare oggetti di valore, il lasciar loro un simile traffico sarebbe di assai pericolo, sì per non autorizzarli a quel commercio che loro è vietato e sempre di sua natura sospetto, quanto anche perchè con una secreta intelligenza che corresse col mercante resterebbe aperto il campo a una illimitata frode.

Il secondo metodo poi, di avere cioè due tariffe, una palese a valore e l' altra secreta per l' istruzione della stima, è fino e ingegnoso, ma non è semplice. La negoziazione è giusto che apertamente sappia a quali aggravj va incontro ogni qualvolta che dà una commissione; la incertezza, la fluttuazione cagionano più mali che non un vizio istesso fermo e palese. La minima vociferazione sopra un accrescimento che siasi per fare alla tariffa occulta fa svuotare o rigurgitare lo stato, e la negoziazione fatta per sorpresa e per impeto, a mio credere, non può dare se non delle scosse dannose allo stato.

Sembra adunque che il metodo che attualmente si pratica, e che per quanto ne ab-

biamo memoria si è sempre usato da noi, cioè di tassare nella tariffa qualità, peso, numero o misura, esprimendo la somma precisa da pagarsi, sia il più conveniente e semplice e cauto.

Nella tariffa pubblicata nel 1766 vennero abolite pienamente anco alcune poche tassazioni a valore che precedentemente si accostumavano, quantunque cadessero sopra chincaglierie, sopra specchj e simili oggetti, dei quali i daziati non si fanno ordinariamente che nelle dogane delle città. Crederei di stare quanto è fattibile a questa provvida massima, e non lasciare a valore se non qualche minuto articolo appunto delle chincaglierie. Se tutti i capi esistenti nella bottega di un chincagliere si vogliano nominare, questi soli bastano a formare una tariffa composta di capricciosissimi nomi che la moda riproduce e annienta. Osservo che nell'attuale tariffa di sole tabacchiere se ne sono annoverate più di quaranta specie; eppure alcune omesse è stata necessità di accordarle a patti particolari, e altre di tassarle sotto un' analoga categoria, nel che sempre insorge un arbitrio.

Ciò posto io osservo, come l'essenziale della negoziazione si fa a misura, a peso, ovvero a numero. Il grandioso articolo di tutti i panni, tele, stoffe, fustagni e altri lavori a telajo si contratta a braccio. L'altro non meno importante articolo delle droghe, metalli, olj, cuoi, pesci-salati, saponi e simili si contrattano colla stadera alla mano. Calze, cappelli, carta, fazzoletti, pellicce e simili si vendono a numero. Così a misura si vendono aceto, vino, grani, linosa ec. Per modo che tutta la parte essenziale del commercio si fa a peso, numero e misura; la sola parte capricciosa e di lusso si contratta idealmente senza peso, numero o misura, ma con una vaga stima di valore. Sembra adunque un sistema assai naturale il secondare primieramente nella tariffa la pratica della negoziazione, e tassare a peso, numero e misura tutte le merci che con peso, numero e misura si contrattano. Secondariamente poi per le mercanzie de'chincaglieri e simili, per regola generale tassarle più che si può a numero, orologi, scatole, catenelle, vezzi, fibbie ec., ma ridurle a minor numero di categorie che sia fattibile; e alcuni altri capi

poi, i quali nominandosi ingrosserebbero inutilmente la tariffa, e la riempirebbero di nomi nati di fresco e che fra pochi anni non saranno più intelligibili, ometterli, stabilendo per questi un dazio a valore: a condizione, che i daziati di questi pochi minuti articoli capricciosi non si permetta farsi se non nelle dogane principali delle città, ove sono gli assistenti i più capaci, e in caso di contestazione il capo assistente sarebbe il primo giudice, e facile sarebbe il ricorso anche ai regj intendenti o al magistrato in que' pochi straordinarj casi, la gravità de' quali potesse farne nascere il pensiero.

Con tal sistema si verrebbe in massima a non decampare punto da quello che prudentemente si è abbracciato nel 1766, e unicamente si ritornerebbe a qualche eccezione alla regola generale per quei casi i quali nè possono essere tutti prevedibili da chi compila una tariffa, nè possono comprendervisi senza formare un volume di mole troppo dispendiosa e incomoda.

§. V.

Su quali principj debba graduarsi il tributo a ciascuna merce.

Se noi osserviamo unicamente l'oggetto della finanza e la precisa perequazione del tributo nel formare la tariffa, tasseremo senza distinzione veruna tutte le mercanzie, sia all' entrata, sia all' uscita in ragione di un tanto per cento del loro valore. Ma in questa scabrosa operazione conviene diventar neutrali fra la finanza e il commercio, ossia dobbiamo procurare il maggior introito possibile per quest' anno senza pregiudizio degli introiti degli anni avvenire, i quali non si sosterranno se non resterà animato il commercio. Ora l' industria nazionale esigge che si aggravi il tributo sulla uscita delle materie prime e sull' ingresso delle manifatture estere, e per l'opposto che si sollevi sull' ingresso delle materie prime e sull' uscita delle manifatture nazionali. Fra questi estremi stanno collocate le preparazioni medie, e i gradi moltiplici che passano fra la materia prima e la manifattura.

La finanza in parte esige modificazione a questi principj, perchè qualora pongasi un troppo grave tributo sulle manifatture estere di poco volume, come merletti e simili, il contrabbando invaderà, e sarà intieramente fraudata quella percezione la quale si sarebbe ottenuta con un leggiero tributo.

Gl'interessi altronde del commercio sono più pressanti contro le manifatture estere rivali, che non colle altre: giacchè quelle che o assolutamente non possiamo avere noi, o difficilmente potremo introdurre, possono semplicemente considerarsi come oggetto di finanza.

Alla finanza sono più preziosi gli oggetti di uso popolare, perchè quantunque di minor valore assai che non sono quelli di lusso, colla esuberante loro quantità anche a un moderato tributo diventano un fondo assai più vasto, che non lo sono le dorure e le stoffe; ma i generi e le manifatture destinate all'alimento ed al vestito della più misera plebe, il ben pubblico non comporta che sieno aggravate del medesimo peso di tributo, che può distribuirsi sugli oggetti degli agi e del lusso de'più ricchi cittadini.

Queste vie sono universali e convenienti a ciascuna provincia; ve ne sono poi di locali dipendenti dalla fisica, dal grado di popolazione, dalla estensione dello stato, dalla natura delle sue terre, dal costume degli uomini che le abitano; e da queste ne nasce che, a misura che un genere d'industria trovisi più collegato colle restanti circostanze, sia da favorirsi; e per lo contrario alcun altro genere d'industria, sebbene utile ad altri stati, sia anzi da temersi e tenersi lontano, se mai tendesse a far più danno collo scoraggiamento dell'agricoltura, vera e soda ricchezza del Milanese, di quel che possa portare di utile colla mano d'opera.

Nell'atto d'imporre ad ogni capo di merce il tributo, conviene a un dipresso scorrere sopra di questi oggetti, conservare quanto è fattibile la proporzione del riparto, favorire nel tempo stesso compatibilmente colla indennità del regio erario l'industria nazionale, non dimenticare la protezione de' più deboli, riflettere alle municipali circostanze, e destramente fra questi scogli aprirsi la strada senza urtarvi e senza restarvi inarenati.

Il tributo massimo non crederei che do-

vesse eccedere il dieci per cento del valore, e ciò per le ragioni già toccate al §. III. Il tributo medio per gli oggetti puramente di finanza crederei potesse essere il 6 per 100; e l'infimo il 2 o l'1 per 100. Sia per esempio: le tele di lino fine forastiere si aggravino del 10 per 100, e dello stesso si aggravi l'uscita del lino nazionale. L'uscita del lino spinato e l'entrata delle telette ordite si aggravino dell' 8 per 100. L'uscita del lino filato e l'entrata del lino filato si aggravino in ragione del 6 per 100. L'uscita delle telette ordite e l'entrata del lino spinato si aggravino del 4 per 100. Finalmente l'entrata del lino forastiero e l'uscita delle tele nazionali o si aggravino del minimo dazio del 2 ovvero 1 per 100, oppure si lascino esenti. Sotto la vegliante tariffa non sempre si è avuta di mira questa graduazione. L'uscita del lino materia prima paga solamente il 4 per 100, poichè paga soldi 7. 6 al rubbo che vale circa lir. 10, e l'uscita del lino ordito, ossia telette, che è quasi perfetta manifattura, paga circa il 6 per 100, poichè sono lir. 3 al rubbo che vale circa lir. 50.

Tutte le materie prime per le arti e mani-

fatture dovrebbero in massima tenersi esenti dal tributo; ma, come ho detto della tela e del lino, si potrebbe anche agli altri capi primarj far sopportare un minimo dazio, il quale quanto a' suoi effetti sull'industria sarebbe insensibile, e quanto all'erario volontieri vedrei il conservarne più vasto che sia possibile il fondo contribuente, contando assai più i moderati pagamenti moltiplicati, che non i gravosi tributi facilmente defraudati. L'unica obbiezione sarebbe, che essendo il popolo avvezzo diggià alla esenzione totale de'dazj nelle nazionali manifatture di seta e lana e nell' introduzione di varie materie prime, un tributo qualunque non avesse l'aspetto di un peggioramento dallo stato nel quale si trovano. Io però credo, che qualunque dei due partiti si scelga, le massime direttrici per graduare il tributo rimangono inconcusse.

FINE.

INDICE

DEL PRESENTE VOLUME.

	ERRORI.	CORREZIONI.
Pag. 25 lin. 1	obbon-	leggasi: abbon-
» 100 » 9	*qui s'est*	» *s'est*
» 107 » 2	donnosa	» dannosa
» 132 » 11	e dalla	» e della
» 177 » 18	dell'una	» dell'uno
» 183 » 9	dal merito	» del merito
» 187 » 16	tanto, maggiore	» tanto maggiore;
» 194 » 13	dal mare	» dal mare,
» 195 » 13	dei prezzi	» prezzi
» 290 » 11	Mediterraneo	» mediterraneo
» 293 » 2	pagato in	» pagato
» 299 » 20	talaro	» tallaro
» 300 » 2	que	» che
» 303 » 17	si è. Perchè	» si è; perchè
» 327 » 2	repetizione	» repetizione: